TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1822.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1822.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1822.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1822.

N.° 2.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1822.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1822.

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1822.

III Titel.

Zahlung der inscribirten Renten.

§ 9. Der Monte wird aus dem Staatsschatze jederzeit vorzugsweise mit den erforderlichen Geldmitteln zur Bezahlung des Gesammtbetrages der eingeschriebenen Renten versehen.

§ 10. Die Zahlung der eingetragenen Jahres-Renten wird halbjährig nach dem Ablaufe des Semesters, in der durch den § 18 Unseres Patentes vom 27 August 1820 bezeichneten Art, entweder bey der Casse des Monte in Mailand, oder für Rechnung derselben auch bey den Provincial-Finanz-Cassen des lombardisch-venetianischen Königreiches in jenem Falle erfolgen, wenn es der Gläubiger vorzieht, bey einer der letzterwähnten Cassen die Zahlung zu erhalten.

Zum Behufe der Zahlungsübertragung ist das dießfällige Gesuch bey der Präfectur des Monte wenigstens Einen Monath vor dem eintretenden nächsten Zahlungs-Termine einzureichen, widrigens der für den laufenden Semester entfallende Renten-Betrag noch von jener Casse gezahlt werden wird, bey welcher derselbe flüssig war.

Titolo III.

Pagamento delle rendite inscritte.

§ 9. Il tesoro dello stato fornirà sempre ed in preferenza al monte le somme occorrenti al pagamento dell' importo totale delle rendite inscritte.

§ 10. Il pagamento delle annue rendite inscritte si eseguirà di semestre in semestre posticipatamente nel modo prescritto dal § 18 della nostra patente 27 agosto 1820 o presso la cassa del monte in Milano, ovvero per conto della medesima anche presso le casse provinciali di finanza del regno lombardo-veneto nel caso che alcun creditore preferisse di venir soddisfatto da taluna di quest' ultime.

All' oggetto però di far trasferire il pagamento da una cassa all' altra si dovrà presentare l'analoga domanda alla prefettura del monte almeno un mese prima della prossima epoca stabilita pel pagamento; diversamente l' importo della rendita del semestre scadente verrà soddisfatto ancora dalla cassa medesima sopra la quale era in corso.

§ 11. Bey Behebung des verfallenen Renten-Betrages stellt der Empfänger der zahlenden Casse eine mit einem Stämpel von 25 Centesimi versehene, von ihm unterschriebene Quittung nach dem Formulare C aus.

§ 11. Chi esige la rendita scaduta deve rilasciare alla cassa pagante una ricevuta in carta bollata da centesimi 25 da lui sottoscritta conforme alla modula *C*.

IV Titel.

Eigenthum und Genuß der Renten; Haftungen, die sich hierauf beziehen; Behandlung der Versicherungsscheine.

Titolo IV.

Proprietà e godimento delle rendite, vincoli relativi, disposizioni sui certificati.

§ 12. Das Eigenthums- und Pfandrecht auf die eingeschriebenen Renten, so wie der Anspruch auf ihren zeitlichen Genuß, wird nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches und der allgemeinen Gerichtsordnung erworben.

§ 13. Der Monte sieht jedoch nur denjenigen als Eigenthümer der Rente an, auf welchen dieselbe entweder ursprünglich, oder in Folge einer ordnungsmäßigen Cession, oder eines richterlichen Erkenntnisses in den Credits-Büchern desselben eingetragen ist. Eben so sieht der Monte die das Eigenthum oder den Genuß der Rente beschwerenden Haftungen, so wie die Auflösung schon erwirkter Haftungen nur dann als bestehend an, wenn die Vor-

§ 12. Il diritto di proprietà e d' ipoteca sopra le rendite inscritte, come pure il diritto al loro temporaneo godimento si acquista in conformità delle disposizioni del codice civile e del regolamento generale del processo civile.

§ 13. Il monte però non riconosce per proprietario della rendita che quegli in testa del quale essa rendita è inscritta ne' suoi registri originariamente, oppure in forza d' una regolare cessione o d' una dichiarazione giudiziale. Così pure il monte ritiene sussistenti unicamente i vincoli gravitanti sulla proprietà o sul godimento della rendita, come anche lo scioglimento dei medesimi allora soltanto che la prenotazione ne' suoi registri è

merkung darüber in den Credits-Büchern desselben nach den Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuches und der allgemeinen Gerichtsordnung durch die geeignete Behörde bewirkt wurde.

§ 14. Die Cession einer Rent-Urkunde wird bey dem Monte als ordnungsmäßig angesehen, und in Folge derselben die Umschreibung des Eigenthumes in den Credits-Büchern veranlaßt, wenn auf der Rückseite der Rent-Urkunde die Abtretung nach dem beyliegenden Formulare D ausgedrückt ist.

§ 15. Von ursprünglichen Haftungen, in so fern sie sich aus der unmittelbaren Liquidations-Verhandlung ergeben, wird die Präfectur zum Behufe ihrer Amtshandlung durch die im § 4 Unseres gegenwärtigen Patentes erwähnten Verzeichnisse, welche sie von der Liquidirungs-Commission erhält, in die Kenntniß gesetzt.

§ 16. Mit Rücksicht auf den § 13 Unseres gegenwärtigen Patentes kann die Einstellung der Zahlung provisorisch auch über ein Gesuch des eingetragenen Eigenthümers, oder des von der Präfectur gehörig anerkannten Assignatars eingeleitet werden, wenn einer von ihnen den Besitz der Rent-Urkunde verloren hat,

stata eseguita per mezzo dell' autorità competente secondo le prescrizioni del codice civile e del regolamento generale del processo civile.

§ 14. Il monte riconosce regolare la cessione di una cartella e passa quindi al trasporto della proprietà sui registri allorquando a tergo della medesima sta espresso il giro di conformità all' annessa modula *D*.

§ 15. I vincoli originarj, in quanto risultano dalle immediate operazioni di liquidazione, verranno notificati alla prefettura per le sue incumbenze mediante gli elenchi menzionati al § 4 di questa patente, che le vengono rimessi dalla commissione liquidatrice.

§ 16. La sospensione del pagamento può provvisoriamente aver luogo, ritenuto il disposto dal § 13 di questa patente, anche dietro istanza del proprietario inscritto, oppure dell' assegnatario debitamente riconosciuto dalla prefettura qualora uno di essi avesse smarrita la cartella e volesse quindi in

und einer widerrechtlichen Erhebung des Renten=Betrages im Laufe der Amortisations=Verhandlung vorbeugen will.

pendenza del giudizio d'ammortizzazione prevenire un' esazione illegale.

§ 17. Im Falle die Rente bey einer Provincial=Finanz=Casse flüssig ist, kann der Dringlichkeit wegen die Einstellung der Zahlung bey der zahlenden Finanz=Casse unmittelbar angesucht werden. Es muß jedoch gleichzeitig die Bitte darum bey der Präfectur des Monte eingereicht werden, welche die Suspendirung der Zahlung zu genehmigen hat.

§ 17. Nel caso che la rendita fosse in corso presso qualche cassa provinciale di finanza, si potrà a motivo dell' urgenza chiedere alla cassa pagante l'immediata sospensione del pagamento, ma nel tempo stesso si dovrà presentare la domanda alla prefettura del monte, cui è riservata l' approvazione di tale sospensione.

§ 18. Die im außergerichtlichen Wege bewilligte Zahlungseinstellung verliert ihre Wirkung nach Ablauf Eines Monathes, wenn nicht dem Monte in dieser Zeitfrist die gerichtliche Verordnung zukommt, welche die Zahlungseinstellung aufrecht erhält.

§ 18. La sospensione di pagamento stragiudizialmente accordata cessa d' aver effetto, spirato un mese, se in quest' intervallo la prefettura del monte non riceve l'ordine giudiziale che la confermi.

§ 19. Nur dem eingeschriebenen Eigenthümer oder seinem Bevollmächtigten kommt das Befugniß zu, unmittelbar von der Präfectur des Monte eine Bestätigung über die Existenz und den Stand einer oder mehrerer Renten zu verlangen.

§ 19. Soltanto i proprietarj inscritti od i loro procuratori hanno il diritto di domandare direttamente alla prefettura un certificato sull' esistenza e situazione d' una o più rendite.

Jeder Andere, welcher sich in dem Falle befände, einer solchen Bestätigung zu bedürfen, hat die Bitte darum bey der competenten Gerichtsbehörde zu stellen.

Qualunque altro cui abbisognasse un simile certificato dovrà presentarne la domanda alle competenti autorità giudiziarie.

Diese Bestätigungen vertreten in keinem Falle die Stelle verlorner Rent-Urkunden.

§ 20. Die in dem gegenwärtigen Titel enthaltenen Bestimmungen finden auch bey den Versicherungsscheinen (Certificati), in so fern es die Natur derselben gestattet, ihre Anwendung.

Questi certificati non possono in qualunque caso tener luogo delle cartelle smarrite.

§ 20. Le determinazioni contenute nel titolo presente sono applicabili anche ai certificati in quanto l'indole loro il permetta.

V Titel.

Umschreibung, Erneuerung und Amortisirung der Rent-Urkunden und Versicherungsscheine.

Titolo V.

Trascrizione, rinnovazione ed ammortizzazione delle cartelle e dei certificati.

§ 21. Die Umschreibung und Erneuerung der Rent-Urkunden findet in folgenden Fällen Statt:

a) Bey Uebertragung des Eigenthumes der Renten; aus Anlaß derselben kann ein Renten-Betrag auf einen oder mehrere neue Besitzer, und mehrere auf verschiedene Nahmen eingetrangene Renten können auf einem einzigen Besitzer umgeschrieben werden;

b) Bey bloßer Vereinigung oder Zertheilung von Renten-Beträgen, in so fern dabey keine Aenderung des Eigenthümers Statt findet;

c) Wenn die Rent-Urkunde durch einen Zufall unleserlich wird;

§ 21. La trascrizione e rinnovazione delle cartelle ha luogo

a) Quando sia ceduta la proprietà delle rendite; in questo caso l' importo d' una rendita può venire trascritto in testa di uno o più nuovi possessori; e parimente più rendite inscritte a favore di diversi individui possono essere trasferite in testa d' un solo proprietario;

b) In caso di semplice unione o divisione delle rendite senza cambiamento di proprietario;

c) Quando le cartelle per qualche accidente sono divenute illeggibili;

d) Wenn die Rent-Urkunde in Verlust gerathen ist.

§ 22. In den unter a, b, c des vorhergehenden § bezeichneten Fällen kann die Präfectur des Monte die Ausstellung anderer Rent-Urkunden nur gegen Einziehung der vorigen, welche zu vernichten sind, veranlassen.

§ 23. Die Erneuerung der angeblich in Verlust gerathenen Rent-Urkunden ist von der Amortisations-Verhandlung und dem gerichtlichen Erkenntnisse, welches nach Anleitung der §§ 191, 192, 193 der für das lombardisch-venetianische Königreich bekannt gemachten allgemeinen bürgerlichen Gerichtsordnung zu schöpfen ist, abhängig.

Das Amortisations-Erkenntniß steht dem Civil-Tribunale erster Instanz in Mailand ausschliessend zu; es kann jedoch nur dann erfolgen, wenn die Partey durch eine Bestätigung der Präfectur des Monte darzuthun vermag, daß die Rente, worüber die Rent-Urkunde verloren ging, wirklich besteht.

§ 24. Die Erneuerung der unleserlich gewordenen und amortisirten Rent-Urkunden wird von der Präfectur des Monte nach dem Formulare E bewerkstelliget.

d) Succedendo la perdita delle cartelle.

§ 22. Nei casi contemplati dal paragrafo precedente sotto le lettere *a*, *b*, *c* la prefettura del monte non potrà disporre l' emissione delle nuove cartelle se non ritirando le vecchie, che devono annullarsi.

§ 23. La rinnovazione delle cartelle che si asseriscono smarrite dipende dagli atti d'ammortizzazione e dalle dichiarazioni giudiziarie nei modi voluti dai §§ 191, 192 e 193 del regolamento generale del processo civile pubblicato pel regno lombardo-veneto.

Il giudizio d' ammortizzazione compete esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano, ma potrà aver luogo solo quando la parte provi con un certificato della prefettura del monte l' effettiva esistenza della rendita di cui si è smarrita la cartella.

§ 24. La rinnovazione delle cartelle divenute illeggibili e delle ammortizzate od annullate verrà eseguita dalla prefettura secondo la modula *E*.

§ 25. Die Umschreibung der Rent=Urkunden kann nur mit Rücksicht auf jene Haftungen, welche auf der Rente vorgemerkt sind, vorgenommen werden. Im Falle einer erfolgten Umschreibung wird die fällige Rente von dem Monte immer nur dem neuen Besitzer oder demjenigen, der auf die Zahlung angewiesen ist, erfolget werden.

§ 25. Il trasporto delle cartelle non può aver luogo se non col dovuto riguardo a quei vincoli che sono prenotati sulla rendita inscritta. In caso che abbia avuto luogo il trasporto, la rendita scaduta si pagherà sempre dal monte al nuovo possessore od a quello a cui è stato assegnato il pagamento.

§ 26. Die in diesem Titel enthaltenen Bestimmungen sind auch auf die Versicherungsscheine (Certificati), in so fern es die Natur derselben zuläßt, anwendbar.

§ 26. Le norme portate da questo titolo sono applicabili anche ai certificati per quanto lo permette la loro qualità.

§ 27. Die Ausfertigung der Rent=Urkunden und Versicherungsscheine, alle Umschreibungen, Vormerkungen, Löschungen und sonstige Amtshandlungen werden von der Präfectur des Monte unentgeltlich vorgenommen.

§ 27. La prefettura del monte eseguirà *gratuitamente* l' emissione delle cartelle e dei certificati, come pure ogni trasporto, prenotazione, cancellatura ed altre simili operazioni.

VI Titel.

Tilgungs=Fond.

Titolo VI.

Fondo d' ammortizzazione.

§ 28. Den Tilgungs=Fond des lombardisch=venetianischen Monte bilden:

a) die im lombardisch=venetianischen Königreiche befindlichen

§ 28. Il fondo d' ammortizzazione del monte del regno lombardo-veneto vien formato

a) Dai beni e dalle rendite della cassa d' ammortizzazione

Besitzungen und Einkünfte der Amortisations-Casse des vormahls italienischen Monte;

b) die Besitzungen und Einkünfte der vormahls italienischen Krone innerhalb des Umfanges des lombardisch-venetianischen Königreiches, mit Ausnahme der Palläste, Gärten und anderer für Unseren Gebrauch oder für die öffentliche Verwaltung dienenden Gegenstände; endlich

c) Die von dem Tilgungs-Fonde aus seinen Mitteln eingelösten fortdauernden Renten.

§ 29. Die dem Tilgungs-Fonde gewidmeten Güter werden für Rechnung desselben in angemessenen Abtheilungen zum Verkaufe ausgesetzt. Die Veräusserung dieser Güter wird mittelst der zu diesem Zwecke in Mailand und Venedig aufgestellten zwey besonderen Gubernial-Commissionen und nach den allgemeinen Vorschriften geschehen, welche für den Verkauf der Staatsgüter festgesetzt sind.

§ 30. Das reine Erträgniss aller dem Tilgungs-Fonde des lombardisch-venetianischen Monte zugewiesenen Güter, so lange dieselben nicht verkauft seyn werden; die aus der Veräusserung dieser Güter eingegangenen Kaufschillings-Beträge, dann die eingebrachten, dem gedachten Fonde

del già monte italiano esistenti nel regno lombardo-veneto;

b) Dai beni e dalle rendite della in addietro corona d'Italia situati nel territorio del regno lombardo-veneto, a riserva dei palazzi, giardini ed altri oggetti destinati ad uso nostro o per la pubblica amministrazione; finalmente

c) Dalle rendite perpetue acquistate dal fondo d'ammortizzazione co' suoi mezzi proprj.

§ 29. I beni assegnati al fondo d'ammortizzazione verranno per conto di esso posti in vendita in convenienti porzioni. L'alienazione di questi beni sarà effettuata per mezzo delle due particolari commissioni governative erette in Milano e in Venezia, a quest'oggetto ed a norma delle prescrizioni generali stabilite per la vendita dei beni dello stato.

§ 30. Il prodotto netto di tutti i beni assegnati al fondo d'ammortizzazione del monte del regno lombardo-veneto finchè non saranno venduti, le somme che si ricaveranno dalle vendite e i capitali esatti appartenenti al detto fondo verranno convertiti dalla prefettura

gehörigen Capitalien, hat die Präfectur des Monte zur allmähligen, ununterbrochenen Einlösung der Rent-Urkunden (Cartelle) und der Versicherungsscheine (Certificati), von welchen in dem § 22 Unseres Patentes vom 27 August 1820 Erwähnung geschieht, zu verwenden; eine gleiche Bestimmung haben die Renten, welche von den eingelösten Rent-Urkunden von Zeit zu Zeit fällig werden.

§ 31. Die Einlösung der Rent-Urkunden und Versicherungsscheine für Rechnung des Tilgungs-Fondes wird auf der Börse zu Mailand nach dem Tages-Curse bewerkstelliget.

§ 32. Wenn die eingelösten Renten bis zu einem Betrage von vier tausend Gulden angewachsen sind, werden die Rent-Urkunden in eine einzige, welche auf den Tilgungs-Fond zu lauten hat, umgeschrieben.

Jede auf den Tilgungs-Fond lautende Rent-Urkunde ist unveränderlich.

Wir behalten Uns, so oft der Tilgungs-Fond vier Mahl hundert tausend Gulden an Renten eingelöset hat, die Bestimmung vor, ob die darüber bey dem Tilgungs-Fonde vorhandenen Rent-Urkunden, mit Rück-

del monte nell' acquisto progressivo e non interrotto delle cartelle e dei certificati dei quali è menzione nel § 22 della nostra patente 27 agosto 1820. Un' eguale destinazione avranno le rendite che alle rispettive scadenze matureranno sulle cartelle acquistate.

§ 31. L'acquisto delle cartelle e dei certificati per conto del fondo d' ammortizzazione si farà alla borsa di Milano al corso della giornata.

§ 32. Quando le rendite giungano a costituire la somma di quattro mila fiorini, dovranno essere trasportate in una sola cartella, da intestarsi al fondo d' ammortizzazione. Ogni cartella intestata al fondo d'ammortizzazione è inalienabile. Ogni qual volta il fondo d' ammortizzazione avrà acquistato quattrocento mila fiorini di rendita, ci riserbiamo di determinare se debbano in tutto o in parte essere annullate le rispettive cartelle esistenti presso il fondo stesso d' ammortizzazione, avuto riguardo alle circostanze da

sicht auf die in Erwägung zu ziehenden Umstände, ganz oder zum Theile zu vertilgen seyen.

§ 33. Eine aus zwey Räthen des Guberniums und zwey Räthen des Appellations-Gerichtes in Mailand zusammengesetzte Commission wird, mit Beyziehung des Präfecten des Monte, des Kammer-Procurators und des Vorstehers der Mailänder Central-Buchhaltung, in den ersten drey Monathen eines jeden Cameral-Jahres die Bücher des Monte und die Verwaltung des Tilgung-Fondes für das vorausgegangene Jahr untersuchen, und sich von der Verwendung der reinen, zur allmähligen Einlösung der Schuldpapiere bestimmten Einkünfte die Ueberzeugung verschaffen.

Der von der Commission erhobene Befund wird sodann Unserem Gubernium in Mailand vorgelegt, und von diesem im geeigneten Wege zu Unserer Kenntniß gebracht werden.

Die aus den Protokollen der Commission gezogenen Resultate der Gebahrung eines jeden verflossenen Jahres werden durch den Druck öffentlich bekannt gemacht werden.

Gegeben in Unserer Kaiserlichen Haupt- und Residenz-

prendersi in opportuna considerazione.

§ 33. Una commissione composta di due consiglieri del governo e due consiglieri del tribunale d' appello di Milano coll'intervento del prefetto del monte, del procurator della camera e del direttore della contabilità centrale di Milano dovrà nei primi tre mesi d'ogni anno camerale esaminare i registri del monte e l' amministrazione del fondo d'ammortizzazione dell' anno precedente, ed assicurarsi della conversione degl'introiti netti destinati all'acquisto progressivo delle carte di credito.

Il processo verbale della commissione verrà presentato al nostro governo di Milano, dal quale sarà nelle vie regolari sottoposto alla nostra cognizione.

I risultamenti del conto generale d' ogni anno desunti dal protocollo della commissione saranno stampati e pubblicati.

Dato dalla nostra imperiale città capitale e residenza di

Stadt Wien am vier und zwanzigsten May im Eintausend Achthundert zwey und zwanzigsten, Unserer Reiche im ein und dreyßigsten Jahre.

Vienna il dì 24 maggio dell' anno mille ottocento ventidue, il trentesimoprimo de' nostri regni.

Franz.

(L. S.)

FRANCESCO.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancelliere.*

Peter Graf von Goeß.

PIETRO CONTE DI GOËSS.

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle,
Johann Freyherr von Metzburg.

Per ordine espresso di S. M. I. R. A.,
GIOVANNI BARONE DI METZBURG.

N.° . . . | (*Stemma*) | Modula *A*.

I. R. MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Tra i creditori dell' imperiale regio monte del regno lombardo-veneto trovasi inscritto N. N. per l' annua rendita perpetua di . . . fiorini, diconsi fiorini . . . . proveniente da crediti liquidati a termini della sovrana patente in data 27 *agosto* 1820.

In conformità delle sovrane disposizioni che vi sono contenute, l' imperiale regia prefettura del monte farà corrispondere di semestre in semestre la suddetta annua rendita, cominciando da . . . . , ed a tale effetto si rilascia la presente cartella.

Milano, il . . . .

Firma del prefetto.

Sottoscrizione del capodipartimento.

(*Bollo a secco.*)

N.° . . . | Modula *B*.

IMPERIALE REGIA PREFETTURA DEL MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Si certifica col presente che nei prospetti di liquidazione trasmessi a quest' imperiale regia prefettura dalla commissione eretta per la liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto si trova inscritta la partita di fiorini . . . . a favore di N. N., la quale deve convertirsi in una rendita perpetua pagabile dal primo novembre 1820. *Si dichiara inoltre che la suddetta rendita non potrà rimettersi finchè non sia portata alla somma stabilita come minimum di rendita nella patente* 27 *agosto* 1820.

Firma del prefetto.

Firma del capodipartimento.

(*Spazio pel sigillo a secco.*)

N.° . . . MODULA *C.*

MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

QUITANZA

Per fiorini . . . dico fiorini . . . . . che io sottoscritto confesso di aver ricevuto dalla cassa dell' imperiale regia prefettura del monte (ovvero dalla cassa di finanza dell' intendenza . . . . per conto della cassa del monte suddetto) in causa del . . . semestre 18 . . maturato sull' annua rendita perpetua di fiorini . . . portata dalla cartella sotto il numero . . . . . in data del . . . . intestata a . . . . . . ; e per fede . . . .

Firma del percipiente.

Fiorini . . . .

MODULA *D.*

Io N. N. cedo la presente rendita sul monte del regno lombardo-veneto al sig. N. N. questo giorno di . . . dell' anno . . . .

Firma del cedente.

N.° . . . (*Stemma*) MODULA *E.*

I. R. MONTE DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

Tra i creditori dell' imperiale regio monte del regno lombardo-veneto trovasi inscritto N. N. per l' annua rendita perpetua di . . . . fiorini, diconsi fiorini . . . proveniente da crediti liquidati a termini della sovrana patente in data 27 agosto 1820.

L' indicata annua rendita è semestralmente in corso presso il monte fino dal . . . in forza della cartella in data . . . . . . n.° . . . .

Siccome questa cartella è stata annullata (ammortizzata), così in luogo della medesima si rilascia la presente.

Milano, il . . . .

Firma del prefetto.

Sottoscrizione del capodipartimento.

(*Spazio pel bollo a secco.*)

(N.° 16.) *I laureati in medicina ed in chirurgia prima dell' anno scolastico 1816-17 per essere ammessi agli esami di libera pratica dovranno presentarsi alla stessa imperiale regia università di Pavia.*

3 luglio 1822.

N.° 19827-1376 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In conformità degli ordini comunicati al governo dall' eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj con ossequiato dispaccio 8 giugno p.° p.°, n.° 3219-306 si fa noto a comune intelligenza e norma che tutti coloro i quali hanno conseguita la laurea in medicina ed in chirurgia, ed il grado accademico in farmacia presso l' imperiale regia università di Pavia prima dell' anno scolastico 1816-17, ma per accidentali combinazioni non hanno ancora subiti gli esami di libera pratica, qualora intendano di farli a termini del regolamento in allora vigente, dovranno a tal fine presentarsi alla stessa università entro il termine perentorio di un anno, decorribile dalla data della presente.

Scorso poi questo termine, tutti indistintamente dovranno soggiacere alle prescrizioni del nuovo regolamento per ciò che concerne l'esame pratico ed il relativo diploma di abilitazione al libero esercizio.

Milano, il 3 luglio 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

KLUKY, *Consigliere Protomedico.*

(N.° 17.) *ATTIVAZIONE della prefettura del monte del regno lombardo-veneto.*

13 luglio 1822.

N.° 1226.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla sovrana patente 24 passato maggio pubblicata il 1.° corrente luglio, con cui viene istituito e sistemato il *Monte del Regno Lombardo-Veneto*, è pur creata la *Prefettura del*

monte stesso composta di un prefetto e del necessario personale, incaricata delle diverse operazioni che nel titolo primo della premessa patente sono ad essa demandate.

Ora il governo deduce a pubblica notizia per norma e direzione comune che la prefettura stessa trovasi attivata, e che colle operazioni che sono presso di essa in corso e colla pubblicazione fatta dalla commissione liquidatrice il giorno 3 passato giugno relativamente alle cartelle contemplate dall' articolo 3 della notificazione 6 aprile 1821 sono compiute e perfezionate le provvidenze e disposizioni annunciate al pubblico colla notificazione 25 aprile anno corrente.

Milano, il 13 luglio 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 18.) *Tariffa e regolamento de' dazj per le merci di transito.*

12 agosto 1822.

N.° 8824-1519 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In virtù di sovrana determinazione abbassata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale coi dispacci 24 maggio, n.° 17345-1811 e 11 luglio, n.° 27609-2875 prossimi passati sarà posta in attività col 1.° del prossimo venturo settembre in tutta l' estensione dell' impero austriaco, escluso soltanto il regno di Dalmazia, situato fuori della linea daziaria, la quì annessa tariffa de' dazj per le merci di transito, e dovranno osservarsi le prescrizioni contenute nel regolamento, che pure è unito.

Tanto si deduce a pubblica notizia e per la dovuta osservanza.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 12 agosto 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA di dazio pel transito.

CLASSI pel dazio di transito regolate a seconda delle vie per cui transitano le merci.

Le merci della classe	Pagano per quintale metrico, peso sporco, transitando per le vie marcate colle lettere						Pagano per centinajo di Vienna, peso sporco, transitando per le vie marcate colle lettere					
	A.		*B.*		*C.*		*A.*		*B.*		*C.*	
	Lir.	*Cent.*	*Lir.*	*Cent.*	*Lir.*	*Cent.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*	*Fior.*	*Car.*
I.	1	16	—	39	—	16		15	—	5	—	2
II.	3	48	1	16	—	39		45	—	15	—	5
III.	5	80	1	94	—	62	1	15	—	25	—	8
IV.	8	13	2	71	—	93	1	45	—	35	—	12
V.	10	45	3	48	1	16	2	15	—	45	—	15
VI.	12	77	4	26	1	39	2	45	—	55	—	18
VII.	18	57	6	19	2	9	4	—	1	20	—	27

CLASSIFICAZIONE delle vie di transito per gli articoli da daziarsi a peso lordo metrico, oppure di Vienna.

A.	*B.*	*C.*
Tutte le vie di transito che non sono marcate a parte.	Entrando nella monarchia pei confini di Salisburgo, del Tirolo e del regno lombardo-veneto, e sortendo all'estero pel litorale marittimo della monarchia austriaca. Entrando dalla Sassonia pei confini della Boemia, e sortendo pei confini delle provincie al di sopra dell' Ens e di Salisburgo, e così pure viceversa. Entrando pei confini verso la Sassonia, la Prussia, la città libera di Cracovia e la Russia, e sortendo nuovamente per qualsisia di detti confini. Entrando dai confini verso gli stati sardi, e sortendo pei confini della Lombardia, del Tirolo e di Salisburgo per entrare nell' Elvezia e nella Germania, e così pure viceversa. Entrando da Parma e Piacenza, e sortendo pei confini della Lombardia, del Tirolo e di Salisburgo per entrare negli stati sardi, nell' Elvezia e in Germania, e così pure viceversa. (*) Entrando dalla Germania pel Vorarlberg colla direzione per l' Elvezia, e viceversa. Dalla Sassonia pel territorio di Asch e di Eger colla direzione per la Baviera, e viceversa. Entrando dai confini tra Passavia e Salisburgo colla procedenza da un punto del territorio bavaro e colla direzione ad un altro punto dello stesso territorio.	Entrando pel litorale marittimo della monarchia austriaca, e sortendo all'estero per qualunque siasi direzione.

(*) Qualora il transito toccasse, oltre il Vorarlberg, anche il Tirolo, in tal caso il favore accordato al transito pel Tirolo nelle determinate direzioni si estende anche al Vorarlberg pel transito avente le dette direzioni tanto nell'entrata che nell'uscita.

SPECIFICA *degli articoli e loro classificazione secondo il dazio cui vanno soggetti, con un' appendice di quelli pei quali il dazio si paga a numero de' pezzi, e con altra appendice di quelli i quali sono egualmente tassati, qualunque sia la strada del loro transito.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		A	
		Abiti. *V. Vesti*, *n.°* 189.	
		Acciajo e manifatture d' acciajo. *V. Ferro*, *n.°* 66 *e* 67.	
		Aceto ad uso di condimento. *V. Bevande*, *n.°* 17.	
		—— aromatico non ad uso di condimento. *V. Profumeria*, *n.°* 143.	
		Acidi. *V Spiriti*, *n.°* 168.	
1	94	Acqua di Colonia e di fiore d' arancio	5
		—— forte. *V. Spiriti ed acidi*, *n.°* 168.	
		Acquavite. *V. Bevande*, *n.°* 17.	
		Acque di odore. *V. Profumeria*, *n.°* 143.	
2	186	—— minerali o acidule	1
		Agarico. *V. Sponghe*, *n.°* 170.	
		Agata e tutte le altre pietre. *V. Minerali*, *n.°* 107, *e Pietre*, *n.°* 134 *e* 135.	
		Aghi. *V. Ferro*, *n.°* 67.	
		Alabastro greggio e con pulitura. *V. Appendice II.*	
		—— lavorato ossia ridotto in opere. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
3	110	Alloro e foglie d' alloro	1
4	1	Allume senza distinzione, come pure allume o spato di piuma.....	1
5	2	Aloè senza distinzione	2
		—— legno. *V. Legni*, *n.°* 89.	
		Alveari con api viventi. *V. Appendice I.*	
		Amatita rossa o pietra amatita rossa. *V. Pietre*, *n.°* 134.	
6	3	Ambra grigia e nera	7
		—— gialla. *V. Minerali*, *n.°* 107.	
7	167	Amido e polvere di Cipro	1
		Ammoniaco. *V. Sale ammoniaco*, *n.°* 152.	
8	4	Anici, finocchio, coriandri o coriandoli, comino ed anici stellati..	1
9	166	Antimonio crudo e purificato, come pure regolo d' antimonio.....	1
		Arance. *V. Frutta*, *n.°* 72.	
10	162	Argento in verghe, in lastre, in grani, argento di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d' argento, argento vecchio in rottami, argento battuto, filo, lamette, lastrini e fogliette	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		d' argento, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili, come pure vasellame ed altri simili lavori massicci d' argento	7
		Argento in manifatture d' ogni altra qualità, come pure quelle legate od ornate d' argento. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
		——— vivo. *V. Mercurio*, n.° 105.	
		Argent-plaqué. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
		Argilla inglese. *V. Terre*, n.° 185.	
		——— comune. *V. Appendice II.*	
11	183	Armi d' ogni sorta e loro parti, cioè schioppi, schioppi a canne tirate e canne tirate, pistole, terzeruoli, canne ed acciarini da schioppo e da pistola, sciabole, spade, lame da sciabola e da spada, come pure fioretti e lame da fioretti	4
		Arrac. *V. Bevande*, n.° 17.	
12	6	Arsenico, miniera d' arsenico, come pure cobalto e minerale di cobalto ed orpimento	1
		Assa e tutte le altre gomme, resine e gomme resine medicinali e da tinte. *V. Gomme*, n.° 79.	
13	42	Avorio, denti d' elefante intieri, in pezzi o in tavolette e raschiature d' avorio, come pure denti d' ippopotamo o cavallo marino	4
		——— lavorato in opere, o siano manifatture d'avorio. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
		Azzurro montano, come pure tutti gli altri colori non nominati a parte. *V. Colori*, n.° 46—50.	
		B	
14	181	Bacche di ginepro	1
		Balena, osso. *V. Osso di balena*, n.° 117.	
		——— barbiglioni di balena. *V.* n.° 16.	
15	8	Balsamo senza distinzione	5
		Banda, latta o tola e lamiera di ferro. *V. Ferro*, n.° 66.	
		——— ridotta in opere, o siano manifatture non verniciate. *V. Ferro*, n.° 67.	
		——— ridotta in opere, o siano manifatture verniciate. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
16	9	Barbiglioni di balena, come pure osso di seppia	1
		Belletto. *V. Colori*, n.° 46.	
		Bestiame, cioè bestiame da tiro e da macello. *V. Appendice I.*	
17	66	Bevande, cioè vino, birra, sidro, idromele ed aceto ad uso di condimento, acquavite e spirito di vino, acquavite	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		sul deposito e deposito d'acquavite e simili, come pure arrac e rum.	1
18	67	Bevande, liquori e generalmente tutte le bevande spiritose raddolcite, come pure essenza di punsch	4
		Biacca. *V. Colori*, *n.°* 50.	
		Bianco di balena *V. Spermaceti*, *n.°* 166.	
		Bindelli. *V. Fettucce.*	
		Birra. *V. Bevande*, *n.°* 17.	
		Biscottini o biscotto dolce. *V. Confetture*, *n.°* 51.	
		Biscotto duro. *V. Pan dolce*, *n.°* 121.	
		Bismutte. *V. Zinco*, *n.°* 194.	
19	23	Borace	2
		Bronzo. *V. Ottone*, *n.°* 118.	
		——— in manifatture. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
		Bulgari. *V. Pelli*, *n.°* 127.	
20	27	Butirro fresco e cotto, formaggio ed ova	1
		C	
21	28	Caccao e mondiglie di caccao	2
22	88	Caffè e surrogati di caffè	2
		Calcina. *V. Appendice II.*	
		Campane. *V. Manifatture di ottone*, *n.°* 119.	
		Campioni o siano mostre di merci, come le merci delle stoffe di cui sono fabbricati.	
		Canapa. *V. Lino*, *n.°* 90.	
		Candele di cera. *V. Cera*, *n.°* 39.	
		——— di sevo. *V. Carne*, *n.°* 31.	
		Canestri. *V. Legname*, *n.°* 89.	
23	90	Canfora	5
		Canne da pipa. *V. Mercerie*, *n.°* 103.	
24	137	——— d'India, bambous e bastoni di legno tanto guarniti che non guarniti	7
25	138	——— da lavori d'intreccio (come per seggiole) e per pettini da tessitore	1
26	191	Cannella	7
		——— fiori. *V. Fiori fini*, *n.°* 68.	
27	164	Cantaridi o cantarelle	6
		Capelli. *V. Peli*, *n.°* 124.	
28	85	Cappelli di castoro e di altro feltro, come pure berrette di feltro e feltro per pulire	7
		——— di paglia, di legno e di cortecce d'albero. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento*, *n.°* 104.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Caratteri ad uso di tipografia. *V. Ottone, n.°* 119.	
		Carbone. *V. Appendice II.*	
29	29	Cardamomo senza distinzione, con guscio e senza	4
30	91	Cardi per cardare	1
		Carmino. *V. Colori, n.°* 46.	
31	58	Carne fresca, salata, fumicata e nella salamoja, carne insaccata d'ogni sorta, gelatine, volatili domestici e salvatici, e selvaggiume in generale, come pure lardo, songia, grasso, sevo, deposito di sevo fuso e candele di sevo	1
		Carri, barre, carrozze, calessi, sedie e simili. *V. Appendice I.*	
32	123	Carta, cioè colorata, liscia e fiorata o stampata a varj colori, come pure dorata o inargentata, bambagina, non meno che la così detta carta turchese e quella colorata a pennello.........	2
33	124	—— d'ogni altra sorta, libri e musica, stampati e scritti, legati e sciolti, maculatura, come pure cartoni e cartoni per soppressar panni..	1
34	125	—— figure o immagini stampate sulla carta, d'incisioni in rame, d'intagli in legno, di litografia, colorate e non colorate, stampate a colori, ornate di stoffe o di fogliette di metallo, disegni e pitture sulla carta, carte geografiche e topografiche, carte da giuoco, come pure tappezzerie di carta	4
		—— tutte le altre opere di carta e di cartone. *V. Mercerie, n.°* 103.	
		—— carta pecora o pergamena. *V. Pelli, n.°* 128.	
		Cartamo. *V. Colori, n.°* 49.	
		Cassette da viaggio per bottiglie. *V. Mercerie, n.°* 103.	
35	120	Cassia lignea	3
36	139	—— in canna	1
		—— fiori. *V. Fiori fini, n.°* 68.	
		Castori. *V. Pesci, n.°* 130.	
37	13	Castorio senza distinzione	7
		Catapuzza, seme. *V. Grana del Levante, n.°* 80.	
		Caviale. *V. Pesci, n.°* 130.	
		Cedri. *V. Frutta, n.°* 72.	
		—— scorze confettate con zucchero. *V. Confetture, n.°* 51.	
		—— sugo. *V. Sugo di cedri e di limoni per tinte, n.°* 176.	
38	7	Cenere di rame, di piombo, di stagno e simili ceneri di metalli. . .	1
		—— d'ogni altra sorta. *V. Appendice II.*	
39	182	Cera senza distinzione, come pure cera lavorata, cioè candele e torce di cera e simili	2
40	161	Ceralacca	4
		Coste, canestri ed altri lavori da panierajo. *V. n.°* 89.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		China, corteccia. *V. Cortecce di china*, *n.°* 55.	
		——— radici. *V. Radici comuni*, *n.°* 145.	
41	61	Chincaglierie, cioè ogni sorta di lavori d'oro e d'argento (eccettuato il vasellame ed altri simili lavori massicci d'argento), lavori d'agata, di succino o ambra gialla, di alabastro, di diaspro, di cristallo e di altre pietre, come pure d'avorio, di madreperla, di tartaruga e simili, come non meno tutte le manifatture legate in oro od in argento, oppure ornate d'oro o d'argento, con pitture ed altro; lavori di composizione, manifatture lastrate d'oro, o d'argento (argent-haché e argent-plaqué), manifatture di bronzo, di smalto od inverniciate, e così pure manifatture composte di varie materie, le cui parti principali appartengono già per sè stesse agli oggetti posti fuori di commercio; finalmente ogni sorta d'oriuoli, eccettuati quelli di legno.	7
		Chioderia di ferro, di ottone, di rame. *V. Ferro*, *n.°* 66, *Ottone*, *n.°* 119, *e Rame*, *n.°* 147.	
		Cicoria, radice. *V. Radici comuni*, *n.°* 145.	
		Cinabro. *V. Mercurio*, *n.°* 105.	
42	30	Cioccolato	7
		Cobalto. *V. Arsenico*, *n.°* 12.	
		Cocciniglia. *V. Colori*, *n.°* 46.	
43	106	Colla comune o caravella e vischio	1
44	107	—— di pesce	5
45	33	Colloquintida..	4
		Colofonia. *V. Pece*, *n.°* 122.	
46	44	Colori e materie coloranti, come carmino, cocciniglia, indaco e pastello o bleu di guado, azzurro regio, lacca, belletto, inchiostro della China e colore di seppia, come pure ogni altro colore ridotto ad uso di miniatura, oltremare e rosso detto di Vienna o di Offenheimer.............	7
47	45	——— azzurro montano, azzurro e rosso di Berlino	4
48	46	——— verdemare senza distinzione ed oriana	3
49	47	——— tornasole, lacca in palle ed in tavolette, azzurro minerale, cartamo e verdegiglio	2
50	48	——— verde montano, biacca o sia cerussa, nero di Francoforte e nero da stampe d'incisione in rame, nerofumo di pino ed ogni altra sorta di nero di fumo, giallo regio, giallo minerale, giallo d'Olanda e giallo di Napoli, robbia, grana d'Avignone, lacca muffa o sia lacca musica, minio, erba sommaco, smaltino o zaffera e l'azzurro ad uso di biancheria, come pure tutti gli altri colori e materie coloranti non nominati a parte sotto un'altra classe	1

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Comino *V. Anici*, n.° 8.	
		Composizioni metalliche. *V. Ottone*, n.° 118.	
		Conchiglie. *V. Minerali*, n.° 107.	
		——— commestibili. *V. Pesci*, n.° 130.	
		Concime o sia letame. *V. Appendice II.*	
51	34	Confettura fina e ordinaria, come pure frutta, sementi e radici confette e rivestite di zucchero senza distinzione; conserve o gelatine di frutta preparate con zucchero, come pure biscotto dolce	6
52	35	——— scorze d'arancia e di cedro confette con zucchero, come pure zucchero d'orzo giallo e bianco	2
		Contrajerva, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
		Coralli. *V. Minerali*, n.° 107.	
		Corame. *V. Pelli*, n.° 127.	
		Corbe. *V. Legname*, n.° 89.	
		Cordami o sia lavori da funajuolo. *V. Lino*, n.° 90.	
53	142	Corde di budella	7
		——— di metallo per istromenti musicali. *V.* n.° 119.	
		Coriandri o coriandoli. *V. Anici*, n.° 8.	
54	84	Corni, punte e tavolette di corni, come pure unghie ed ossa senza distinzione	1
55	135	Cortecce, cioè corteccia di china, di cascarilla, di cannella bianca o sia di Goa, corteccia winterana o magellanica, cortecce di quassia, di cannella garofanata, ed in generale tutte le cortecce e scorze medicinali.....	4
56	136	——— di quercitrone e tutte le altre cortecce e scorze per tintura.	1
		——— d'alberi ad uso di conciar pelli. *V. Appendice II.*	
		Coti, pietre da affilare. *V. Pietre*, n.° 134.	
57	10	Cotone greggio e purgato	1
58	11	——— in manifatture e stoffe tanto non miste che miste con altre materie, come pure filati di cotone	7
		Cremortartaro. *V. Tartaro*, n.° 180.	
59	101	Creta comune, creta montana e creta di Bologna	1
		Crini di cavallo. *V. Peli e crini*, n.° 123.	
		——— lavorati in opere e stoffe. *V. Peli*, n.° 124.	
		Cristalli. *V. Vetri*, n.° 191.	
		——— di rocca. *V. Minerali*, n.° 107.	
		Crivelli. *V. Lavori da crivellajo*, n.° 87.	
60	31	Cromo (metallo di)	3
		Crusca. *V. Appendice II.*	
61	36	Cubebe	1
		Cuojo. *V. Pelli*, n.° 125-128.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		D	
		Datteri *V. Frutta*, *n.°* 72.	
		Denti d' elefante. } *V. Avorio*, *n.°* 13.	
		—— d' ippopotamo o di caval marino. } *V. Avorio*, *n.°* 13.	
		Diatesseron. *V. Mitridate*, *n.°* 108.	
		Dittamo cretico, foglie. *V. Foglie di dittamo*, *n.°* 70.	
		Drogherie. *V. Spezierie*, *n.°* 167.	
		E	
62	95	Elminto corton o corallina	1
		Enula campana, radice. *V. Radici comuni*, *n.°* 145.	
		Erbaggi. *V. Appendice II.*	
		Erba sommaco. *V. Colori*, *n.°* 50.	
63	99	Erbe, fiori e foglie medicinali e per tintorie non nominati a parte sotto un' altra classe	1
		Ermodattilo, radice. *V. Radici comuni*, *n.°* 145.	
		Esca da fuoco. *V. Funghi*, *n.°* 73.	
		Essenza di punsch. *V. Bevande*, *n.°* 18.	
		F	
		Faïence, vasellame. *V. Terraglia*, *n.°* 184.	
		Farine. *V. Appendice II.*	
64	22	Fava bucari, tunca ossia fava aromatica	7
65	79	Feccia di vino, di birra e simili.	1
		Feltro. *V. Cappelli*, *n.°* 28.	
66	40	Ferro crudo, ferro di getto ossia ghisa, ferro purgato a metà od a perfezione, ferro ladino in verghe e lastre, ferro ridotto in opere grosse, utensili domestici e d' agricoltura ordinarj, compresa la chioderia senza distinzione, ed il filo di ferro e di acciajo, banda ossia latta e lamiera, forbici ordinarie, come pure forbici da tosar pecore e da cimar panni, scaglie di ferro, ferro vecchio ed in rottami, come pure acciajo crudo, tirato o battuto d' ogni sorta, acciajo fuso, temperato ossia raffinato e tirato in lastre o verghe	1
67	41	———— lavorato in opere minute da fabbro di compassi, da chiavajuolo, da speronajo, da coltellinajo; manifatture di banda ossia latta non verniciate,	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		lime fine ad uso degli artisti, aghi da cucire, come pure gli altri aghi di ferro e d'acciajo, e tutte le manifatture d'acciajo, in quanto esse non appartengono agli stromenti denominati al n.° 174	4
		Fettucce e nastri, come le merci di quelle materie di cui sono fabbricati.	
		Fiele di vetro. *V. Vetri*, *n.°* 190.	
		Fieno. *V. Appendice II.*	
		Figure. *V. Carta*, *n.°* 34.	
		Filati di cotone, di lana e di lino. *V. Cotone*, *n.°* 58, *Lana*, *n.°* 83, *e Lino*, *n.°* 91.	
		——— torti. *V. Refe*, *n.°* 148.	
		Filo di metallo. *V. Quel metallo del quale esso è fabbricato.*	
		Finocchio. *V. Anici*, *n.°* 8.	
68	20	Fiori fini, cioè balaustre o siano fiori di melagrano, fiori d'arancio, di rosa e fiori di cannella ossia di cassia......	4
		——— di noce moscata. *V. Macis*, *n.°* 94.	
69	21	——— comuni, come fiori di altea, di camomilla selvatica e romana, di papavero selvatico, di verbasco, di lavanda, di malva, di rosmarino, di meliloto, di arnica e simili..............................	1
		——— finti. *V. Merci e articoli di abbigliamento*, *n.°* 104.	
70	16	Foglie di dittamo cretico e foglie di sena senza distinzione......	2
		——— d'ogni altra specie. *V. Erbe*, *n.°* 63.	
		Forbici ordinarie e forbici da tosar pecore e da cimar panni. *V. Ferro*, *n.°* 66.	
		——— tutte le altre forbici. *V. Ferro*, *n.°* 67.	
		Formaggio. *V. Butirro*, *n.°* 20.	
		Forniture da letto. *V. Manifatture da tappezziere*, *n.°* 98.	
71	129	Fosforo..	7
		Fossili. *V. Minerali*, *n.°* 107.	
		Frange d'ogni sorta. *V. Merci e articoli d'abbigliamento*, *n.°* 104.	
72	60	Frutta (non comprese le frutta ordinarie fresche), come datteri, fichi, capperi, castagne, melagrane, arance ossia portogalli, cotogne, mele di rosmarino, carrube, lazzeruole, pomi d'Adamo ossia pomi d'oro, limoni e cedri, mandorle, noci e nocciuole, olive, pignoli, pistacchi, uva passa, zibibbo ed uva passa di Corinto, come pure tutte le altre frutta non nominate a parte sotto un'altra classe, scorze di cedri, d'arance e di melegrane non confette con zucchero, non che frutta ordinarie *secche*, *in conserva senza zucchero*, *come pure gelatine di frutta preparate senza zucchero*......	1

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Frutta *fresche* ordinarie. *V. Appendice II*	
		——— confette e condite *con zucchero*, come pure gelatine di frutta *preparate con zucchero*. *V. Confetture*, *n.°* 51.	
		——— scorze di cedri, d'arance e di melagrane confette con zucchero. *V. Confetture*, *n.°* 52.	
73	155	Funghi commestibili, come pure esca da fuoco..................	I
		Fungo di sambuco. *V. Sponghe*, *ritagli*, *n.°* 170.	
		G	
		Galanga, radice. *V. Radici comuni*, *n.°* 145.	
74	62	Galle senza distinzione..................................	I
		Gamberi. *V. Pesci*, *n.°* 130.	
75	68	Garofani aromatici......................................	4
		Gelatine di frutta o conserve preparate senza zucchero. *V. Frutta*, *n.°* 72.	
		——— di frutta preparate con zucchero. *V. Confetture*, *n.°* 51.	
		——— di carne. *V. Carne*, *n.°* 31.	
		Gemme. *V. Pietre preziose*, *n.°* 136.	
76	86	Gengiovo o zenzero......................................	I
		Gesso. *V. Appendice II.*	
		Ghiande. *V. Appendice II.*	
		Ghisa. *V. Ferro*, *n.°* 66.	
77	63	Giallamina..	I
		Gioje. *V. Pietre preziose*, *n.°* 136.	
78	26	Giuggiole...	I
		Giunchi. *V. Appendice II.*	
79	73	Gomme, resine e gommoresine, come resina di scialappa, oppio, scamonea e magisterio di scamonea, sangue di drago con involtura di giunchi e senza, incenso, gomma elastica e generalmente tutte le gomme, resine e gommoresine ad uso di medicina e per tintura..	3
		Grafite. *V. Piombaggine*, *n.°* 137.	
		——— vasellame. *V. Manifatture di terra cotta*, *appendice II.*	
		Granaglie d' ogni sorta in grani, macinate, brillate, peste. *V. Appendice II.*	
80	96	Grana delle Indie o del Levante, grana kermes, semi di ricino o catapuzza medica......................................	I
		——— d'Avignone. *V. Colori*, *n.°* 50.	
		Granate. *V. Minerali*, *n.°* 107.	
		Grancevole. *V. Pesci*, *n.°* 130.	
81	53	Grassi medicinali, come grasso di temolo, di castoro, di lepre, di vipera, di cervo e simili..................................	2
		Grassume senza distinzione. *V. Carne*, *n.°* 31.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		I	
		Idromele. *V. Bevande*, *n.°* 17.	
		Imbuti. *V. Manifatture da tornitore di legno ordinarie*, *n.°* 99.	
		Immagini ossia figure stampate sulla carta. *V. Carta*, *n.°* 34.	
		Incenso. *V. Gomme*, *n.°* 79.	
		Ipecacuana, radice. *V. Radici fine*, *n.°* 144.	
		K	
		Knoppern, vallonea e simili. *V. Appendice II.*	
		L	
82	148	Lana pecorina	2
83	149	———— in manifatture tanto non miste che miste con altre materie, come pure filati di lana e filati di lana misti (*harrassenes* e *dockengarn*)	7
		Lanterne. *V. Mercerie*, *n.°* 103.	
84	18	Lapis ossia matita nera e rossa, montata in legno	2
		—— simili non montate. *V. Piombaggine*, *n.°* 137.	
		Lardo. *V. Carne*, *n.°* 31.	
		Latta. *V. Banda.*	
		Lavanda, fiori. *V. Fiori comuni*, *n.°* 69.	
85	14	Lavori da scultore, eccettuate le mercerie per trastullo de' fanciulli ed i lavori minuti di alabastro, di marmo e di altre simili pietre riferibili all' articolo chincaglierie.....	1
86	151	—— da calzolajo, di pelle, di feltro e di altre stoffe	3
87	160	—— da crivellajo senza distinzione e fondi da crivello di crini .	1
88	171	—— da tagliapietre	1
		Lazzeruole. *V. Frutta*, *n.°* 72.	
		Legname, legna da fuoco e legname da costruzione. *V. Appendice II.*	
89	81	———— tutti gli altri legni, cioè legni medicinali e per tintura in pezzi e tagliati o minutati, alberi e legname da costruzione navale, legname sgrossato per uso di carrozzajo o carpentiere, da legnajuolo senza distinzione, sughero, turaccioli e suole di sughero, ceste, canestri ed altri lavori da panierajo, scatole senza distinzione, manifatture di legno ordinarie, non compresi i lavori da tornitore, finalmente lavori da falegname ordinarj	1

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Legname, manifatture da falegname fine di legni più nobili, come di busso, cedro, ebano e simili, intarsiate e non intarsiate, ornate con pitture, con oro, con argento o con altri metalli. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
		Legumi. *V. Appendice II.*	
		Lenti per occhiali. *V. Vetri*, *n.°* 191.	
		Letame. *V. Appendice II.*	
		Libri e musica stampati o scritti, legati o sciolti. *V. Carta*, *n.°* 33.	
		Lime fine. *V. Ferro*, *n.°* 67.	
		Limoni. *V. Frutta*, *n.°* 72.	
		——— sugo. *V. Sugo di limone*, *n.°* 176.	
90	108	Lino e canapa greggi e pettinati, stoppa senza distinzione, come pure cordami ossia lavori da funajuolo ed anche reti da cacciatore e da pescatore	1
91	109	——— manifatture di lino e di canapa tessute e lavorate a maglia, al telajo ed all' ago d' ogni qualità, come pure pizzi e filati di lino e di canapa	7
		Liquirizia, sugo. *V. Sugo di liquirizia*, *n.°* 177.	
		Liquori. *V. Bevande*, *n.°* 18.	
		Litargirio. *V. Piombo*, *n.°* 138.	
		Lontre. } Lumache. } *V. Pesci*, *n.°* 130.	
92	83	Luppoli e piantine di luppoli	1
		M	
		Maccheroni. *V Pan dolce*, *n.°* 121.	
93	113	Macchine e parti componenti di macchine non nominate a parte sotto un' altra classe, come pure modelli per macchine	2
94	119	Macis e noci moscate	6
		Madreperla greggia. *V. Minerali*, *n.°* 107.	
95	111	Magnesia senza distinzione	2
		Majolica. *V. Terre*, *n.°* 185.	
		——— vasellame. *V. Terraglia*, *n.°* 184.	
		Mandorle. *V. Frutta*, *n.°* 72.	
		Manganese. *V. Pietre*, *n.°* 134.	
		Manifatture d' armajuolo. *V. Armi*, *n.°* 11.	
96	134	——— da borsajo, da coreggiajo, come pure da sellajo, eccettuate le carrozze, sedie e simili................	4
		——— da bottajo. } ——— da carpentiere. } *V. Legname*, *n.°* 89.	
		——— da chiavajuolo. } ——— da coltellinajo. } *V. Ferro*, *n.°* 67.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Manifatture da falegname. *V. Legname*, *n.*° 89.	
		——— da funajuolo. *V. Lino*, *n*° 90.	
97	77	——— da guantajo senza distinzione	3
		——— da parrucchiere. *V. Peli*, *n.*° 124.	
		——— da sellajo. *V. n.*° 96.	
		——— da speronajo. *V. Ferro*, *n.*° 67.	
98	176	——— da tappezziere, comprese le forniture da letto d'ogni sorta	4
99	37	——— da tornitore ordinarie di legno, come turaccioli, spine, fusi, imbuti, torchi, ruote ad uso di filare, cucchiai, taglieri, scodelle e piombini ad uso di far trine	2
100	38	——— da tornitore fine di legno, di corno e d' osso	4
		——— da tornitore d' avorio, di tartaruga, di madreperla e simili. *V. Chincaglierie*, *n.*° 41.	
		——— di bronzo. *V. Chincaglierie*, *n*° 41.	
		——— di composizione metallica. *V. Ottone*, *n.*° 119.	
		——— di smalto. *V. Chincaglierie*, *n.*° 41.	
		——— o merci di terra cotta. *V. Appendice II.*	
		——— o merci di terraglia, come pure vasellami di majolica e di faïence. *V. Terraglia*, *n.*° 184.	
101	112	Manna senza distinzione..	2
		Manteca. *V. Pomate.*	
		Marmo. *V. Appendice II.*	
		Matita. *V. Lapis*, *n.*° 84, *e Piombaggine*, *n.*° 137.	
		Matrici ad uso di tipografia. *V. Rame*, *n.*° 147.	
		Mattoni. *V. Appendice II*	
102	5	Medicinali o generi ad uso di farmacia greggi e preparati non compresi sotto una classe particolare	1
103	98	Mercerie, cioè ordinarie, composte di materie diverse non comprese sotto una classe particolare, p. e. portafogli, cassette da viaggio per bottiglie, lavori di cartone e di carta pista (papier maché), maschere, lanterne, specchi da tasca, ombrelle, lavori per trastullo de' fanciulli, pettini di legno, di corno, d' osso, tabacchiere, pipe (non comprese le pipe di terra dette di Colonia), canne da pipa, in quanto detti articoli non appartengono alle chincaglierie secondo la definizione di queste	4
104	132	Merci ed articoli di abbigliamento da uomo e da donna indistintamente, lavori di piume per ornamento, ricami e frange d'ogni sorta, cappelli di paglia, di legno e di cortecce d' albero, berrette, bordure e trine di paglia, e paglia attortigliata (eccettuate le trecce di paglia ed il traliccio di corteccia d' albero), fiori finti e perle false................................	7

N.° progressivo.	N.° della tariffa tedesca.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
105	133	Mercurio ossia argento vivo, cinabro e preparazioni mercuriali d'ogni sorta.	4
106	82	Miele purificato e non purificato, come pure in pani (favi o fiali col miele)	1
107	117	Minerali, fossili, conchiglie e petrificati, cioè agata, calcedonio, diaspro, ambra gialla o succino, corniola e lapislazzuli, granate, coralli, cristallo di rocca, pietra calamita, madreperla greggia, tartaruga greggia ossia squame di tartaruga, come pure tutte le pietre e miniere non nominate all'articolo n.° 134 e 135, gregge e molate ossia con pulitura	2
		—— simili ridotti in manifatture, non compresi i lavori da scultore e da tagliapietre. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
108	118	Mitridate e teriaca, come pure il così detto diatesseron, sorta di teriaca per le malattie degli animali	1
		Mole da mulino. *V. Appendice II.*	
		Morchia d'olio. *V. Olj*, *n.°* 112.	
		Mordenti *V. Spiriti e acidi*, *n.°* 168.	
109	15	Muschio in vesciche e senza, come pure zibetto	7
		Musica. *V. Carta*, *n.°* 33.	
		N	
		Nastri. *V. Fettucce.*	
		Nerofumo di pino ed ogni altra sorta di nero di fumo. *V. Colori*, *n.°* 50.	
		Nitro *V Sali*, *n.°* 152.	
		Noci moscate. *V. Macis*, *n.°* 94.	
110	97	—— vomiche	1
		O	
		Obbiadini. *V. Pane dolce*, *n.°* 121.	
111	100	Occhi di gambero intieri e pesti	2
112	121	Olj, cioè olio d'uliva, di canevosa ossia di seme di canapa, di linosa ossia di seme di lino, di ravizzone, olio nero di pece, olio di sasso ossia petrolio, olio di trementina, olio di corno di cervo, come pure olj aromatici d'infima qualità, olio di pino montano, di lauro, di mandorle, di papavero, di noci, di rosmarino, di ginepro, ed olio dei filosofi ossia laterino, come pure morchie d'olio, panelli di semi spremuti e farine di detti panelli	1
113	122	—— d'ogni altra qualità ad uso di profumeria e di farmacia.	7
114	57	Olio di pesce	1

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Opali. *V. Pietre preziose*, *n.°* 136.	
		Oppio. *V. Gomme*, *n* ° 79.	
115	71	Oro in massa ed in verghe, oro di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d'oro ed oro vecchio in rottami, filo, lamette, lustrini e fogliette d'oro, fogliette d'oro da una parte e dall'altra d'argento, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d'oro fino.	7
		— vasellami, utensili, chincaglierie d'oro, come pure tutti i lavori legati in oro o con riporti od ornati d'oro. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
		— falso. — cantarino. } *V. Ottone e composizioni metalliche*, *n.°* 118 *e* 119.	
116	178	Orologi di legno con movimento di metallo o di legno	4
		—— d'ogni altra qualità. *V. Chincaglierie*, *n.°* 41.	
		—— parti componenti gli orologi, come ferro, n.° 67, o come merci d'ottone, n.° 119.	
		Orpimento. *V. Arsenico*, *n.°* 12.	
		Ortaglia. *V. Appendice II.*	
		Ossa. *V. Corna*, *n* ° 54.	
117	55	Osso di balena senza distinzione	4
		—— di seppia. *V. n.°* 16.	
		Ostie. *V. Pane dolce*, *n.°* 121.	
		Ostriche. *V. Pesci*, *n.°* 130.	
118	115	Ottone, tombacco ed ogni sorta di composizione di metalli ignobili, greggi, in pani, barre, in banda, lama e rotoli, rimasugli di ottone e di simili composizioni, come pure bronzo.	1
119	116	—— lavori d'ottone, di tombacco e di altre composizioni metalliche, cioè filo di metallo, corde di metallo per istromenti musicali, spilli, chiodi, candellieri, smoccolatoi, cucchiai, ditali e simili, caratteri ad uso di tipografia, campane, composizioni metalliche battute, come pure lamette di Lione, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili; e così anche velo d'oro o d'argento falso detto di Lione, oro cantarino, e composizioni metalliche in polvere per dorare od inargentare in falso	3
		Ova. *V. Butirro*, *n.°* 20.	
		P	
		Paglia. *V. Appendice II.*	
		—— lavorata in cappelli, berrette, bordure e trine, e paglia attortigliata. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento*, *n.°* 104.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
120	172	Paglia, tutte le altre manifatture di paglia, comprese le trecce di paglia e il tralicrio di corteccia d' albero	4
		Pane comune. *V. Appendice II.*	
121	25	—— dolce, come pane d' Ulma, pan biscotto duro, panettone con frutta secche, panpepato e tutte le paste di farina, come maccheroni, obbiadini e simili.....................	1
		—— biscotto dolce. *V. Confetture*, n.° 51.	
		Panelli di semi spremuti. *V. Olj*, n.° 112.	
		Panni di lana. *V. Lana*, n.° 83	
		Passamani, come le merci di quelle materie di cui sono fabbricati.	
		Paste di farina. *V. Pane dolce*, n.° 121.	
122	127	Pece bianca e nera, ragia comune d' abete, di pino e simili alberi, colofonia e torce a vento, come pure trementina............	1
123	74	Peli e crini, come crini di cavallo, pelo di bue, di capriolo e pelo ordinario di capra, assortiti e non assortiti e feltrati, come pure filati di pelo di bue	1
124	75	—— d'Angora e di altre capre orientali, di cammello, di castoro, di lepre e di coniglio; capelli e lavori da parrucchiere, come pure filati di pelo di capra d'Angora e di cammello senza distinzione, e così anche stoffe di crini	6
125	51	Pelli crude o verdi, cioè non lavorate, non conce senza distinzione.	1
126	52	—— lavorate ad uso di pellicceria, come pure manifatture da pellicciajo, ad eccezione degli abiti foderati di pelliccia......	3
127	104	—— camosciate gialle e bianche preparate con allume, pelli conce con cortecce d'alberi, con erbe, knoppern e galle, compresi i bulgari, come pure ritagli di pelle per farne colla e pelli di castoro	2
128	105	—— colorite e verniciate, dorate e dipinte, soppressate a disegni ad uso di tappezzerie senza distinzione, come pure cartapecora ossia pergamena	3
		Pellicerie. *V. Pelli*, n° 126.	
		——— vesti ed abiti foderati di pelliccia. *V. Vesti ed abiti*, n.° 189.	
		Penne. *V. Piume*, n.° 141.	
		Pennelli. *V. Setole*, n.° 162.	
129	128	Pepe, pepe lungo bianco e nero, tutte spezie e pimento o spezie inglesi, come pure pepe rosso detto anche di Spagna o paprica.	1
		Pergamena. *V. Pelli*, n.° 128.	
		Perle fine. *V. Pietre preziose*, n.° 136.	
		—— false. *V. Merci ed articoli d' abbigliamento*, n.° 104.	
130	56	Pesci d' ogni sorta, come pure ostriche ed altre conchiglie, granceole, gamberi, rane, tartarughe, lumache, castori e lontre, ed anche caviale	2

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Petrificati. *V. Minerali*, n.° 107.	
131	78	Pettini per pettinar il lino e la canapa	1
132	89	—— d'acciajo ad uso delle arti, e denti d'acciajo per detti pettini.	4
		—— da testa, di legno, d'osso e di corno. *V. Mercerie*, n.° 103.	
		—— simili ornati con oro e con argento o con pietre, come pure pettini d'avorio e di tartaruga. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
		—— di canna. *V. Telai*, n.° 183.	
		Piedi di pecora per farne colla. *V. Corni*, n.° 54.	
133	80	Pietra infernale	3
134	168	Pietre e miniere, cioè pomice, miniera di piombo, pietra amatita rossa, manganese, miniera di ferro, pietre focaje, pietre da affilare indistintamente, come pure pietra serpentina o serpentino greggio	1
135	169	—— pietra serpentina lavorata in opere	3
136	39	—— preziose, gioje, gemme, perle fine, come pure opali tanto legati che non legati	7
		—— da costruzione e pietre di cava, e mole da mulino, come pure marmo ed alabastro. *V. Appendice II.*	
		—— tutte le altre pietre e miniere. *V. Minerali*, n.° 107.	
		Pimento. *V. Pepe*, n.° 129.	
137	72	Piombaggine o grafite, come pure matita rossa in pezzi.........	1
		—— detti montati in legno. *V. Lapis*, n.° 84.	
		—— vasellame di grafite. *V. Merci di terra cotta, appendice II.*	
138	17	Piombo crudo o greggio, fuso e tirato, schiacciato, vecchio e in rottami, non che litargirio	1
		—— miniera. *V. Pietre*, n.° 134.	
		Pipe. *V. Mercerie*, n.° 103, *e Chincaglierie*, n.° 41.	
139	65	Pitture	4
140	49	Piume, piuma da letto ordinaria tanto mondata, che non mondata, come pure piuma fina da ripieno	1
141	50	—— di oca del Nord, di struzzo, di pavone, d'airône e simili non lavorate, come pure penne da scrivere	7
		—— lavorate o siano lavori di piume per ornamento. *V. Merci ed articoli d'abbigliamento*, n.° 104.	
		Pizzi. *V. Lino*, n.° 91.	
		Polleria. *V. Carne*, n.° 31.	
		Polvere da schioppo. *V. § 1 del regolamento.*	
		—— di Cipro. *V. Amido*, n.° 7.	
		Pomice. *V. Pietre*, n.° 134.	
		Porcellana, terra. *V. Terre*, n.° 185.	
		—— vasellame. *V. Vasellame di porcellana*, n.° 187.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
142	131	Potassa	1
143	126	Profumeria (oggetti o generi di), cioè acque di odore (non compresa l' acqua di Colonia e l' acqua di fiori d' arancio), pomate o manteche, polveri, saponette, cuscinetti aromatici e simili, come pure aceto aromatico che non sia ad uso di condimento di cibi	7
		Punsch, essenza. *V. Bevande*, *n.°* 18.	
		R	
144	189	Radici fine, cioè d' ipecacuana, di contrajerva o vincetossico, di scialappa, di rabarbaro, di rapontico, salep, salsapariglia, di senegal, serpentaria e zedoaria	4
145	190	—— comuni, cioè di enula campana, di cicoria, di genziana, di galanga, d' ermodattilo, di polipodio, di liquirizia e simili, come pure di valeriana silvestre officinale e celtica (*valeriana silvestris officinalis et celtica*), non che radice di china	1
		—— di ninfea. *V. Appendice II.*	
		Ragia. *V Pece*, *n.°* 122.	
146	102	Rame greggio, cioè rame in pani, in lamine, in rosetta e simili, paste di rame, rame vecchio ed in rottami..	1
147	103	—— lavorato in opere, semplicemente cavato o che abbia ottenuto la prima forma sotto il maglio o sotto il martello, vasellame di rame, bande di rame tirato, chioderia e filo di rame, matrici di rame ad uso di tipografia, rami ad uso degl' incisori e rami incisi	2
		Raschiature d' avorio. / ———— d'osso. } *V. Avorio*, *n.°* 13.	
148	197	Refe o filati torti d' ogni sorta, greggi, imbiancati e tinti.......	7
		Resine. *V. Gomme*, *n.°* 79.	
		Reti da cacciatore / —— da pescatore. } *V. Lino*, *n.°* 90.	
		Ricino (seme di). *V. Grana del Levante*, *n.°* 80.	
		Rimasugli. *V. Appendice II.*	
		Riso, risone. *V. Appendice II.*	
		Robbia. *V. Colori*, *n.°* 50.	
		Rum. *V. Bevande*, *n.°* 17.	
		S	
		Sabbia da costruzione. *V. Appendice II.*	
149	147	—— ad uso di cancelleria ordinaria e fina colorita	1
150	141	Sago ossia sagù d' India	1

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Salami. *V. Carne*, n.° 31.	
		Salep, radice *V Radici fine*, n.° 144.	
151	143	Sali, cioè sal di succino o ambra gialla e di acetosella	7
152	144	—— tutti gli altri sali medicinali non compresi sotto una classe particolare, come pure sal ammoniaco, sal di Glauber e salnitro senza distinzione (*)........................	2
153	145	—— sal minerale, salgemma ossia sal fossile e sal di mare (*)....	1
		—— in uso nella tintoria e per l'imbianchimento. *V. Spiriti ed acidi*, n.° 168.	
154	19	—— sale di Saturno o zucchero di piombo..................	2
		—— vetro. *V. Vetri*, n.° 190.	
		Salsapariglia, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
		Salvaggiume d' ogni sorta *V. Carne*, n.° 31.	
		Sangue di drago. *V. Gomme e resine*, n.° 79.	
155	158	Sapone comune e sapone fatto con olio........................	1
		Saponette ossia sapone ad uso di profumeria. *V. Profumeria*, n.° 143.	
		Scamonea. *V. Gomme e resine*, n.° 79	
156	92	Scardassi per scardassare..................................	4
		Schiuma di mare. *V. Terre*, n.° 185.	
		Scialappa, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
157	12	Scope senza distinzione....................................	1
		Scorze. *V. Cortecce.*	
158	59	Selenite (*glacies mariæ*), mica o talco di Moscovia o di Mileto (*vitrum mariæ*)..	1
159	146	Semi ossia semenze, cioè semi medicinali, semenze da ortaglia e da giardino, e semi ad uso di tintura, come pure semenze da prato e da bosco senza distinzione, escluse le granaglie........	1
		Sena, foglie. *V. Foglie di dittamo*, n.° 70.	
160	159	Senape in grani e in polvere, e senape in infusione ossia mostarda.	2
		Seppia, colore. *V. Colori*, n.° 46.	
		—— osso. *V.*	
		Serpentaria, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
161	157	Seta greggia, filatojata e tinta, come pure stoffe e manifatture di seta miste e non miste con altre materie....................	7
162	24	Setole e lavori da fabbricatore di spazzole, di setole e di peli, grattapuge di setole, come pure pennelli senza distinzione......	1
		Sevo e candele di sevo. *V. Carne*, n.° 31.	

(*) Annotazione. *Riguardo al nitro, al sal minerale, fossile e di mare* V. § 1 *del regolamento.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		Sidro. *V. Bevande, n.°* 17.	
		Siroppo. *V. Zucchero, n.°* 197.	
163	150	Smeriglio e tripolo in pezzi, franto e macinato, ossia polvere di smeriglio e di tripolo	1
164	163	Soda..........	1
		Songia. *V. Carne, n.°* 31.	
165	184	—— o grasso composto per ungere gli assi dei carri..........	1
		Spato di piume. *V. Allume, n.°* 4.	
		Spazzole. *V. Setole, n.°* 162.	
		Specchi, cristalli da specchio. *V. Vetri, n.°* 191.	
		——— da tasca. *V. Mercerie, n.°* 103.	
166	185	Spermaceti ossia bianco di balena	3
167	165	Spezierie e drogherie non comprese sotto una classe particolare. . .	1
		Spilli. *V. Ottone*, n.° 119.	
168	64	Spiriti, acidi e simili, come a dire spirito di corno di cervo, spirito di sal ammoniaco, di nitro, di sale, di zolfo, di vitriolo, di tartaro ed altri simili spiriti ed acidi (ad eccezione dello spirito di vino, alkool od acquavite d'ogni sorta), come anche mordenti, sali in uso nella tintoria e per l'imbianchimento e simili, in quanto non sono nominati a parte sotto un'altra classe.	2
169	152	Sponghe o spugne..........	4
170	153	——— ritagli di sponghe, agarico e fungo di sambuco..........	2
		Squame di tartaruga. *V. Minerali, n.°* 107.	
171	193	Stagno crudo o greggio, vecchio ed in rottami	1
172	194	——— lavorato in manifatture, come vasellame, utensili e simili, come pure stagnuoli ossia stagno battuto in fogliette.....	2
		Stoffe di crini. *V. Peli e crini, n.°* 124.	
		—— di cotone, di lana, di lino e di seta. *V. n.°* 58, 83, 91 e 161.	
		Stoppa. *V. Lino, n.°* 90.	
173	76	Stracci..........	1
174	87	Strumenti chirurgici, ottici, matematici e musicali..........	7
175	114	Stuoje di canna, di giunchi, di corteccia d'albero e simili......	1
		Succino. *V. Minerali, n.°* 107.	
		Sughero. *V. Legname, n.°* 89.	
176	32	Sugo di cedri e di limoni per tinte..........	1
177	173	—— di liquirizia	1
		Surrogati di caffè. *V. Caffe, n.°* 22.	

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
		T	
178	174	Tabacchi in foglie, in farina od in polvere, e tabacchi lavorati senza distinzione (*)	2
		Tabacchiere. *V. Mercerie*, n.° 103, e *Chincaglierie*, n.° 41.	
179	175	Tamarindi	1
		Tappezzerie di carta. *V. Carta*, n.° 34.	
		Tappezziere, manifatture. *V. Manifatture da tappezziere*, n.° 98.	
180	188	Tartaro e cremortartaro	1
		Tartaruga greggia *V. Minerali*, n.° 107	
		——— lavorata in opere. *V. Chincaglierie*, n.° 41.	
		Tartarughe *V. Pesci*, n.° 130.	
181	154	Tartufi o siano trifole	3
182	177	Te	6
183	187	Telai per tessere tele e panni e per far calze, come pure pettini ed altri utensili da tessitore	1
		Tegole *V Appendice II.*	
		Terra cotta, merci di terra cotta. *V. Appendice II.*	
184	170	Terraglia, come pure vasellame di majolica e di faïence	2
185	43	Terre, terre coloranti d'ogni sorta, terra porcellana e majolica, come pure la così detta argilla inglese, terra pozzolana o terra di lava, e così anche schiuma di mare greggia ed in pezzi.	1
		Tola. *V. Banda.*	
		Tombacco. *V. Ottone*, n.° 119.	
		Torce a vento. *V Pece*, n.° 122.	
		Tornasole *V. Colori*, n.° 49.	
		Traliccio di corteccia d'albero. *V. Paglia*, n.° 120.	
		Trementina. *V. Pece*, n.° 122.	
		Triaca. *V. Mitridate*, n.° 108.	
		Trifole. *V. Tartufi*, n.° 181.	
		Tripolo. *V. Smeriglio*, n.° 163.	
		Tritello. *V. Appendice II.*	
		Tunca. *V. Fava bucari*, n.° 64.	
		V e U	
		Vallonea. *V. Appendice II.*	
186	179	Vaniglia	7

(*) *Rispetto al tabacco V.* § 1 *del regolamento.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Classe.
187	130	Vasellame di porcellana	7
		——— di terraglia, di majolica e di faïence. *V. Terraglia*, n.° 184.	
188	54	Vernice	2
189	93	Vesti ed abiti nuovi ed usati, compresi anche quelli foderati di pelliccia	7
190	69	Vetri e manifatture di vetro, cioè lastre e recipienti di vetro comuni senza distinzione, ed il così detto *flintglas* e *kronglas*, rottami di vetro e fiele ossia sale di vetro.....	1
191	70	—— cristallo fino brillantato e vetro molato, cristalli da specchio, vetri per istromenti ottici, lenti per occhiali, vetro da smalto, perle di vetro, conterie ossia margarite e simili granate di vetro senza distinzione, fusioni di vetro lavorate ed altri piccoli lavori e manifatture di vetro........	7
		—— specchi da tasca. *V. Mercerie*, n.° 103.	
192	180	Vetriolo di ferro, di rame e di zinco	1
		——— olio. *V. Spirito di vitriolo*, n.° 168.	
		Vinacce. *V. Appendice II.*	
		Vincetossico, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
		Vino e spirito di vino. *V. Bevande*, n.° 17.	
		Vischio. *V. Colla comune o caravella*, n.° 43.	
		Volatili domestici e salvatici. *V. Carne*, n.° 31.	
		Unghie ed ossa. *V. Corni*, n.° 54.	
		Z	
193	140	Zafferano	7
		Zedoaria, radice. *V. Radici fine*, n.° 144.	
		Zelamina. *V. Zinco*, n.° 194.	
		Zenzero. *V. Gengiovo*, n.° 76.	
		Zibetto. *V. Muschio*, n.° 109.	
194	192	Zinco ossia zelamina e bismutte, come pure lamine di zinco......	1
195	156	Zolfo senza distinzione e fior di zolfo	1
196	195	Zucchero candito e raffinato in pani, come pure ridotto in polvere..	2
197	196	——— farina di zucchero senza distinzione e siroppo........	1
		——— d' orzo. *V. Confetture*, n.° 52.	
		——— di piombo. *V. Sale di Saturno*, n.° 154.	

APPENDICE I.

Articoli da daziarsi in ragione del loro numero.

	Importo del dazio			
	in valuta italiana.		in valuta di convenzione.	
	lire	*cent.*	*fior.*	*car.*
Buoi, tori, vacche, vitelli al di là d'un anno, manzetti e civetti. . . . . *per cadauno*	»	52	»	12
Vitelli al di sotto d' un anno . . . . *idem*	»	13	»	3
Pecore, montoni, capre, caproni, castrati, agnelli e capretti. *idem*	»	9	»	2
Porci ingrassati e non ingrassati, compresi i temporali o siano quelli al di sotto d'un anno. . *idem*	»	26	»	6
Porci da latte . . . . *idem*	»	4	»	1
Cavalli, asini e muli. *idem*	»	65	»	15
Alveari con api viventi. . . . . *idem*	»	13	»	3
Carri, carrozze, calessi, sedie e simili (*a*). . . *idem*	5	20	2	»

(a) *I carri e le barre carichi di merci o generi, e le carrozze dei viaggiatori non sono soggetti per sè stessi al pagamento del dazio di transito.*

APPENDICE II.

Degli articoli seguenti si esigerà senza distinzione lo stesso dazio di transito sottosegnato, qualunque sia la direzione e strada ch'essi tengono.

A.

Centesimi 16 per ogni quintale, oppure centesimi 43 per ogni bestia attaccata al carro.	Carantani 2 per ogni centinajo di Vienna, oppure 10 carantani per ogni bestia attaccata al carro.

Generi d'ogni sorta, eccettuate le ceneri di metalli.

Cortecce di quercia, di betulla e di pino ad uso di conciar pelli, macinate e non macinate, come pure radici di ninfea o di nenufar.

Erbaggi ed ortaglia freschi e preparati.

Frutta fresche.

Granaglie d'ogni sorta, compreso il riso, come pure farina, grano tallito ad uso di farne birra, tritello, orzo brillato, grano saraceno e miglio o panico brillati.

Knoppern ossia calici di ghiande e loro farine, come pure ghiande turche dette vallonea

Legumi, cioè fave, fagiuoli, ceci, piselli, lenticchie e vecce.

Merci o manifatture di terra cotta ordinarie con vernice e senza per uso dome-tico e per uso delle arti, utensili ed apparati ad uso di fondere, neri, resistenti al fuoco, come pure pipe di terra cotta dette di Colonia.

Pane comune.

B.

Centesimi 4 per quintale, oppure centesimi 10 per ogni bestia attaccata al carro.	Mezzo carantano per centinajo di Vienna, oppure carant. 2. 1/2 per ogni bestia attaccata al carro.

Argilla ossia terra comune da pentolajo.

Calcina.

Carbone di legna, carbon fossile, come pure torba.

Concime, come pure rimasugli non nominati negli articoli del genere donde derivano, come scorie, limature di corno e simili.

Crusca e vinacce.

Fieno, paglia, giunchi e rasperella ossia setolone.

Gesso.

Legname, legna da fuoco e legname da costruzione

Mattoni comuni cotti e tegole cotte.

Pietre da costruzione, di cava e mole da mulino, sabbia da costruzione, come pure marmo ed alabastro greggi e con pulitura.

REGOLAMENTO

PEL TRANSITO DELLE MERCI.

§ 1. In massima è permesso il passaggio o transito per le provincie della monarchia austriaca a tutte le merci, comprese quelle che sono poste fuori del commercio d'interna contrattazione.

Rimane solo eccettuata la *polvere d' armi da fuoco*, il di cui transito è assolutamente proibito. Pel transtio del sale, del tabacco e del nitro occorrono licenze speciali, che dovranno chiedersi di volta in volta preventivamente all'autorità che ha la facoltà d' accordarle nella provincia in cui debbe essere introdotta la merce per transito.

§ 2. Tutte le mercanzie destinate a transitare per la monarchia austriaca fin dove si estende il di lei confine soggiacciono all' ispezione daziaria nell' ingresso loro, nel transito e nell' uscita dallo stato.

§ 3. Merci destinate per transito non possono entrare, nè uscire se non dove sono *ricevitorie* o *uffici commerciali di confine* (nel regno lombardo-veneto *ricevitorie principali di confine*). Ciò non ostante gli altri uffici di confine che sono stati finora autorizzati ad accordare ricapiti per transito, mantengono questa facoltà fino a che non venga loro tolta, sia per tutti in generale, sia per alcuno di detti uffici in particolare.

§ 4. Merci o generi di transito possono essere caricati e trasportati unitamente a generi e merci d' importazione od esportazione. In questo caso

però tutto il carico ed anche la vettura soggiacciono alle leggi prescritte pel transito. Ad ogni modo non debbono mai essere imballati insieme in un medesimo involto generi e merci destinati al transito con quelli d' importazione od esportazione, e pervenendo agli uffici di confine simili colli, dovranno essere respinti.

§ 5. Giugnendo alla ricevitoria di confine la merce destinata per transito, dovrà essere presentata all' ufficio d' essa ricevitoria una *dichiarazione* in duplo, la quale ove non fosse fatta per consumo, cioè colle regole e prescrizioni vigenti per l' introduzione delle merci destinate al consumo interno dello stato, dovrà però contenere la specie della merce secondo la denominazione o nomenclatura usata nella tariffa di transito, il nome dello speditore e quello della casa o persona a cui vien fatta la spedizione, il domicilio sì dell' uno che dell' altra, la quantità numerica dei colli, le loro marche e i loro numeri, il peso sporco e netto d' ogni collo, la misura e la quantità dei pezzi, e il loro valore secondo la quì unita modula.

§ 6. Questa dichiarazione debb' essere fatta generalmente in lingua tedesca, e qualora la merce di transito venga introdotta dall' estero pel confine del regno lombardo-veneto, la dichiarazione si farà in italiano.

§ 7. La dichiarazione della merce o genere è una condizione indispensabile per ammetterne l' ingresso, e l' ufficio daziario non debbe in nessun caso lasciar entrare per transito alcuna merce o genere o derrata senza questa dichiarazione, nè ammettere alcun' altra dichiarazione fatta posteriormente per qualunque siasi modo.

§ 8. Non trovandosi fatta la dichiarazione nelle forme prescritte, verrà essa restituita alla

parte, e non sarà permessa l' introduzione della merce. Avrà in questo caso la parte la libera facoltà di rimandare la mercanzia, oppure, qualora l' ufficio daziario di confine sia provveduto di magazzini convenienti potrà essa parte a proprie spese e pericolo consegnarla all' ufficio suddetto per essere ivi conservata fino alla presentazione della dichiarazione fatta a norma di quanto è prescritto.

§ 9. I viaggiatori e corrieri che (salve le eccezioni espressamente *stabilite*) sono soggetti a quanto vien quì prescritto pel transito delle merci, potranno, qualora non portino mercanzie, fare la loro dichiarazione a voce. Dietro questa dichiarazione verbale dovranno gl' impiegati dell' ufficio daziario stendere la bolletta madre e staccare la bolletta figlia, facendone lettura alla parte, la quale, qualora non abbia di che opporre, dovrà sottoscriverla. Questa bolletta figlia sottoscritta dalla parte tien luogo anche della dichiarazione in iscritto.

§ 10. Unitamente alla dichiarazione della merce che debb' essere presentata dalla parte, dovrà questa, giungendo all' ufficio daziario di confine, dar cauzione per l' effettiva uscita o esportazione della merce, o per la regolare destinazione della medesima al consumo in paese. Se la merce o derrata di transito consiste in capi che possono essere introdotti per farne commercio, e se la parte presenti una dichiarazione formata nel modo prescritto per le merci che vogliono importarsi pel consumo interno, e sottoponga la merce alla visita da eseguirsi com' è ordinato per le dette merci d' importazione, basterà che la cauzione o sicurtà copra il dazio d' entrata della merce; altrimenti dovrà estendersi la mallevadoria anche alla penale che a norma del § 70 del presente

regolamento potrebbe aver luogo nel caso che le merci dichiarate per transito non sortissero realmente dallo stato, ma vi fossero occultamente deposte, e questa penale sarà del valore di stima della merce ove questa sia permessa in commercio, e del triplo del valore se la merce è proibita, o se è della classe delle qui sotto nominate, le quali soggiacciono ad un dazio più forte. Tali articoli pe' quali la sicurtà deve estendersi fino al triplo del prezzo di stima sono cacao, caffè, pelliccerie di specie che non possono essere daziate per entrata in consumo se non nelle *dogane principali* (*), chiodi di garofano, gengiovo o zenzero, *macis* e noci moscate, pepe bianco e nero, pimento (*semen amomi*), tè, vaniglia, cannella, zucchero e siroppo di zucchero.

§ 11. Per valore o prezzo di stima suole in regola prendersi quello che viene indicato dalla parte nella dichiarazione della merce. Ma se questo fosse trovato evidentemente troppo leggiero (nel qual caso, essendovi opposizioni o difficoltà, si richiede il giudizio unanime degl' impiegati dell' ufficio daziario di confine), allora per la merce, la di cui stima daziaria è nota all' ufficio, si prenderà questa stima pel valore della mercanzia; e non essendo nota agl' impiegati la stima daziaria, dovrà aver luogo nel sovra enunciato caso una stima imparziale di periti da inserirsi nei due esemplari della dichiarazione della

---

(*) Per ora non esistendo nel regno lombardo-veneto la duplice specie di dogane, cioè *dogane comuni* e dogane principali, si ritengono tutte le attribuzioni di quest' ultime, di cui fa menzione il presente regolamento, estese anche alle prime.

merce, e dell'atto di fidejussione da prodursi a norma del § 12 sotto le lettere *c* e *d*. Mancando periti conoscitori di tale o tal altra merce o derrata nel luogo ove è posto l'ufficio di confine, questo con un' annotazione alla bolletta da rilasciarsi alla parte a norma del disposto al § 35 farà nota la difficoltà alla dogana più vicina, la quale procederà come è prescritto di sopra. La stima fatta a questo modo viene tenuta pel vero prezzo della mercanzia, al quale deve estendersi l'assicurazione in qualunque modo fatta per cautare la multa, la quale dovesse aver luogo nel caso che la merce daziata per transito non si facesse realmente uscire dallo stato, e fosse occultamente deposta, o per assicurare il valore del dazio d' importazione. Dovranno le parti ascrivere a sè stessa il ritardo ed il danno ai quali fossero per soggiacere a cagione di queste regolari stime delle loro merci, e potranno facilmente evitarli, dichiarandone esattamente il valore.

§ 12. L' assicurazione del dazio d' importazione o della penale nel caso che la merce di transito non esca dal paese, o vi sia deposta clandestinamente, dev' esser fatta mediante deposito in contanti dell' ammontare del dazio d' importazione o della penale, oppure mediante cauzione o mallevadoria ne' modi seguenti:

a) Colla dichiarazione della merce quando sia fatta da una casa accreditata di commercio del paese, ed in questo caso la dichiarazione dovrà esprimere precisamente la garanzia pel *dazio* d' importazione o per la penale sovrindicata nel caso che la merce non venga esportata o sia deposta occultamente, e questa dichiarazione dovrà pure essere legalizzata dall' autorità locale del dichiarante.

b) Con atto di fidejussione generale, quando cioè un' accreditata casa di commercio del paese fa cauzione generale per una casa forestiera, vale a dire se ella si dichiara mallevadrice e pagante pel dazio d' importazione, o per la penale in caso di non esportazione o di merce deposta occultamente, e ciò per tutte le spedizioni di transito che si faranno dalla detta casa o ditta estera.

Questa cauzione però non può estendersi oltre ad un tempo determinato, cioè essa deve limitarsi unicamente alle spedizioni di transito che avranno luogo entro questo tempo, e ad uffici daziarj d' ingresso espressamente nominati. Bisogna inoltre che l' atto di fidejussione venga legalizzato dall' autorità locale del mallevadore, e presentato all' imperiale regia camera aulica generale per essere notificato agli uffici. La dichiarazione della merce dovrà fare espressa menzione di questa mallevadoria, ed essere essa pure legalizzata dall' autorità locale del dichiarante.

c) Con atto di fidejussione speciale quando un' accreditata casa di commercio del paese fa cauzione speciale per una casa forestiera, cioè se essa si dichiara mallevadrice e pagante per una sola e determinata spedizione di transito della suddetta casa estera, sia pel dazio d' importazione, o per la penale in caso di non esportazione o di merce clandestinamente deposta. Anche in questo caso l' atto di fidejussione sarà legalizzato dall' autorità locale del mallevadore. Così pure la dichiarazione della merce, che dovrà citare la mallevadoria, sarà legalizzata dall' autorità locale del dichiarante. L' istrumento di fidejussione dovrà già essere stato presentato all' ufficio daziario di confine al giungere della merce sul confine stesso, o venir ivi rassegnato unitamente

alla dichiarazione della merce per essere diligentemente custodito nell' ufficio suddetto.

Tali cauzioni speciali possono anche essere fatte da persone private aventi domicilio nello stato ed accreditate nelle stesse forme e condizioni.

d) Quando un vetturale o condottiere accreditato ed avente domicilio nello stato si giustifica come tale con attestato della sua autorità locale, ed assume la mallevadoria pel dazio d' introduzione della merce ch' egli conduce, o per la penale in caso di non esportazione o di deposizione clandestina della medesima. In questo caso sarà in facoltà del vetturale stesso di presentare l' atto di fidejussione certificato dalla propria autorità locale o da quella del luogo ove trovasi l' ufficio daziario di confine, o di apporre appiè della dichiarazione della merce la cauzione egualmente certificata dall' autorità locale propria o da quella del luogo ov' è l' ufficio suddetto.

§ 13. La sicurtà o mallevadoria in tutti i casi indicati nei paragrafi precedenti deve avere per aggiunta espressa che l' ammontare in tariffa del dazio d' introduzione o della penale per merce di transito che in forza del § 70 di questo regolamento avrebbe luogo secondo il prezzo della merce non asportata o deposta occultamente, s' intende di fatto scaduto immediatamente, e dev' essere pagato senza eccezione dal mallevadore qualora all' ufficio daziario che ha spedita la bolletta di transito non sia giunto il certificato prescritto della regolare uscita di detta mercanzia entro il termine voluto dai seguenti §§ 67 e 68.

Così pure il certificato da apporsi all' atto di fidejussione o mallevadoria dall' autorità locale del dichiarante dovrà sempre attestare che

esso dichiarante sia un negoziante accreditato e autorizzato, o un particolare pure accreditato e stabilito in paese, o un vetturale o condottiere autorizzato e stabilito nello stato, e non si trovi in caso d'insolvibilità. Questa medesima attestazione dovrà pure aver luogo nel certificato dell'autorità locale del vetturale o condottiere col quale questo dovrà legittimarsi volendo farsi mallevadore.

§ 14. La garanzia o cauzione del dazio d'importazione o della penale per la non seguita esportazione della merce che dee venir prestata in vigore de' §§ 10 e 12 si è non meno che la dichiarazione della mercanzia una condizione imprescindibile per ottenere l'ingresso. Qualunque merce o derrata di transito mancante di questa cauzione debb' essere trattata secondo il prescritto nel § 7.

§ 15. Sono dispensati dalla cauzione per la penale di non seguita esportazione o di sottrazione della merce di transito,

a) Secondo il § 10 ogni derrata o mercanzia di transito che tutta consista in capi che è permesso d'introdurre pel consumo interno, qualora però gli articoli sieno stati sottoposti dalla parte alla visita com'è prescritto per le merci di consumo interno, colla dichiarazione voluta per le medesime e colla cauzione nel dazio d'importazione a norma della tariffa;

b) Il bestiame notificato per transito, bastando l'assicurazione del dazio d'introduzione sia in contanti, sia con cauzione o sicurtà;

c) Le mercanzie indicate in fine della quì unita tariffa, che possono essere daziate a condotta intera quando siano sciolte ossia non imballate, nel qual caso anche per queste dovrà soltanto venire assicurato il dazio d'importazione,

attenendosi però esattamente al prescritto nei §§ 19 e 57.

§ 16. Dall' obbligo poi d' assicurare non solo il pagamento della penale per la non uscita e per la sottrazione clandestina, ma anche quello del dazio d' entrata sono esenti

a) Tutti i pacchi spediti colla diligenza erariale quando siano muniti del suggello d' ufficio e registrati nella carta o polizza di porto;

b) I pacchetti portati dai corrieri sotto il suggello d' ufficio delle loro corti, e registrati nella consegna spedita dalle corti estere e dalle ambascerie, la quale consegna dovrà dal corriere venire esibita al confine. Questi pacchetti sono esenti non solo da ogni sorta d' assicurazione, ma anco dal dazio di transito. Dovrà però l' ufficio daziario d' ingresso spedire una bolletta in esenzione contenente il numero di questi pacchetti, la quale bolletta dovrà poi essere consegnata all' ufficio daziario d' uscita, a cui spetta il rivedere e verificare se i pacchetti corrispondono al numero indicato nella medesima.

§ 17. Fatta a norma delle prescrizioni la dichiarazione della merce, ed assicurato nei modi sovra-indicati il pagamento del dazio d' importazione o quello della penale nel caso della non esportazione o della sottrazione della merce di transito, dovrà l' ufficio daziario, dopo avere contrassegnati i due esemplari della dichiarazione della mercanzia, come pure l' atto di cauzione, assicurarsi prima di tutto se gl' involti sono fatti a dovere, onde poter essere legati e suggellati in modo da escludere ogni pericolo di sottrazione o cambio delle merci. I colli che non potessero essere legati o sigillati ne' modi sovra indicati verranno respinti.

È in facoltà delle parti di far retrocedere questi colli o di farli imballare di nuovo sotto l' ispezione dell' ufficio daziario di confine. Gli altri colli che si troveranno fatti e condizionati nel modo suindicato potranno a richiesta della parte essere sottoposti alle ulteriori ispezioni ed incumbenze d' ufficio. In questo caso dovranno essere indicati nei due esemplari della dichiarazione i colli respinti coll' annotazione del motivo.

§ 18. Fra i pacchi o involti soggetti alle ulteriori ispezioni o incumbenze daziarie dovrà l' ufficio della ricevitoria in ogni caso aprirne almeno uno (nella scelta del quale la parte non dovrà menomamente ingerirsi), onde accertarsi se quanto in esso si contiene corrisponda pienamente alla dichiarazione scritta. L' ufficio daziario ha però il diritto a norma delle circostanze d' aprire anche più d' un collo, e scoprendovi irregolarità, è anzi in obbligo, sotto stretta risponsabilità, di procedere all' apertura e alla visita di tutti quanti i pacchi ed involti, e ciò in presenza dell' autorità locale.

Se le merci di transito, le quali con una dicharazione prescritta per l' importazione vengono sottoposte alla visita daziaria d' importazione, e per le quali dev' essere assicurato il dazio d' importazione, consistessero in articoli che l' ufficio di confine non avesse la facoltà di daziare per consumo interno, e dovesse quindi dirigerli ad un' altra ricevitoria o dogana, in questo caso il predetto ufficio di confine dovrà nondimeno praticare sopra le stesse mercanzie la visita prescritta in generale pel transito nella prima parte di questo paragrafo. Praticate queste ispezioni, l' ufficio medesimo ha l' obbligo d' assicurare e *bollare* attentamente i colli, dirigendoli a quella ricevitoria o dogana cui spetta

onde possa ivi essere eseguita la visita ed assicurato il relativo dazio d' entrata; ed appartenendo tali mercanzie a persone non conosciute o non risponsabili, l' ufficio di confine deve farle accompagnare fino alla ricevitoria o dogana predetta.

§ 19. Gli articoli o capi di mercanzia indicati in fine della tariffa, che possono essere daziati a condotta intera, qualora venissero condotti sciolti o senza involto, e che quindi non potessero essere legati e suggellati, debbono sotto risponsabilità degli uffici essere esattamente visitati.

§ 20. Se nella visita di confine si trovano interi colli che non siano indicati nella dichiarazione, questi vengono appresi e cadono in commesso. La stessa misura ha luogo sulla mercanzia posta fuori di commercio che fosse stata notificata per merce permessa, e così pure quando nella visita si trovasse un' altra merce che la dichiarata, e la prima fosse gravata nella tariffa d' un dazio maggiore di quello che è fissato per la merce dichiarata; ed in generale quando si trova una tale irregolarità nella dichiarazione in riguardo alla qualità della merce, che la finanza abbia a perdere sul dazio d' entrata o sulla penale nel caso che la merce di transito venisse occultamente deposta. In ognuno di questi casi cade in commesso tutto il collo nel quale venga a scoprirsi una tale irregolarità. Per le mercanzie poi che si trasportano senza essere imballate nei casi sovrindicati d' irregolarità e falsità nella notificazione verrà appresa la parte del carico non notificata o notificata irregolarmente e trattata come caduta in commesso.

§ 21. Se l' irregolarità o il difetto della dichiarazione non è tale che la finanza venga a

scapitare sia sul dazio d' introito, sia per la penale nel caso che la merce di transito non uscisse dallo stato o venisse deposta occultamente, allora se il dazio di transito della merce notificata è minore di quello della merce esistente o visitata, si farà pagare il doppio del dazio di transito stabilito per quest' ultima su tutta la partita di mercanzia sulla quale s' estende l' irregolarità o il difetto della dichiarazione; e nel caso opposto dovrà essere pagato il semplice maggior dazio prescritto per la merce notificata.

Questo maggior pagamento di dazio come penale per l' irregolarità o il difetto della notificazione ha luogo anche se pel fermo di altri colli o per qualunque altra cagione non potesse aver luogo l' intera spedizione della mercanzia.

§ 22. Scoprendosi nella visita o nelle altre incumbenze degli uffici di confine qualche irregolarità rispetto al peso e precisamente al peso sporco, se questo risulta minore del dichiarato, dovrà essere pagato il dazio secondo il maggior peso notificato; se all' incontro il peso sporco risulta maggiore del dichiarato, dovrà allora venir fatta diligenza per rilevare il peso netto.

§ 23. Venendo notificato il peso sporco in una misura deficiente rispetto a quello che è in fatti, e trovato giusto il peso netto, si farà pagare doppio il dazio di transito. Così pure ha luogo il pagamento del doppio dazio di transito quando il peso netto venga notificato maggiore di quello che è in fatti. Se poi il peso netto è notificato al disotto del vero, allora cade in commesso il di più non notificato o il valore di esso, se piace alla parte d' offrirne il pagamento.

Così pure, se per qualunque altra ragione risultasse all' ufficio di confine che il peso netto fosse stato notificato maggiore o minore del vero,

dovrà nel primo caso essere pagato doppio il dazio di transito, e nel secondo cadrà in commesso il di più non notificato o il di lui prezzo, comunque sia stato trovato maggiore del vero o anche giusto il peso sporco.

§ 24. Le disposizioni contenute nei precedenti due paragrafi hanno luogo soltanto quando la differenza del peso oltrepassa il due per cento nel peso netto, e il quattro per cento nel peso sporco; e trattandosi di mercanzia o derrata soggetta a calo per volatico o spolveramento, per evaporazione e per prosciugamento, il quattro per cento nel peso netto, e il sei per cento nel peso sporco; per differenze minori non sono applicabili le predette disposizioni.

Se poi in qualche caso particolare in vista della qualità della mercanzia o delle cagioni che su di essa possono aver operato potesse sembrare conveniente ed equa l'indulgenza per un divario di peso anche maggiore, dovrà allora l'ufficio daziario farne rapporto all'autorità da cui dipende, tenendo frattanto obbligata la parte a cautare la penale portata dai §§ 22 e 23.

§ 25. In tutt' i casi indicati nei §§ 20, 21, 22 e 23 il peso sporco e netto emergente dalla visita, qualora differisca dalla dichiarazione, dovrà essere notato nei due esemplari della dichiarazione stessa, come pure nella bolletta di dazio, e in quest' ultima, ogni qual volta abbia luogo l'esazione d'un dazio maggiore di quello segnato in tariffa, dovrà esserne espressa la cagione. Pei colli o per le merci cadute in commesso verrà spedita alla parte una bolletta di *sequestro* ossia d'*invenzione*, e venendo ad istanza della parte assoggettati gli altri colli o le altre merci o derrate alle ulteriori ispezioni e incumbenze di ufficio, dovranno allora i colli caduti in commesso

essere descritti nei due esemplari della dichiarazione, siccome è prescritto al § 17 pei colli o per le merci che vengono respinti.

§ 26 Le mercanzie e derrate di transito che a tenore di quanto sopra sono ammesse all' ingresso nello stato, debbono essere subito daziate per transito all' ufficio daziario di confine, o dirette ad istanza della parte, se nulla osta, alla dogana indicata dalla parte stessa per essere ivi daziate; dovranno però anche in questo caso venire osservate esattamente tutte le regole sovrindicate, e saranno trattate le merci e derrate di transito come se venissero daziate all' ufficio daziario di confine.

Per le merci e derrate di transito che nel loro passaggio per gli stati austriaci non toccano alcuna dogana, ma passano immediatamente dall' ufficio d' entrata a quello d' uscita, dovrà sempre essere pagato il dazio di transito all' ufficio d' entrata.

Delle merci di transito per le quali è stato assicurato il dazio d' entrata, mediante deposito in contanti o con mallevadoria, non si esige il pagamento del dazio di transito, che vien pagato soltanto all' effettiva uscita della mercanzia dallo stato, siccome è prescritto nei §§ 61 e 65.

§ 27. Il dazio di transito si paga una sola volta a norma dell' unita tariffa in tutta la monarchia austriaca, per quanto si estende l' ultima sua linea daziaria, compresa l' Ungheria e la Transilvania, come pure il regno lombardo-veneto, il Tirolo e il Vorarlberg.

Non si esigerà dunque nessun dazio di transito ulteriore nel passaggio nell' interno della monarchia, cioè da una provincia attraversandone un'altra per recarsi in una terza e all'estero, e così pure dall'estero trapassando una provincia

della monarchia per andare in un' altra, e ciò pure per quanto si estende la suddetta linea di confine.

§ 28. Nella tariffa unita al presente regolamento sono divisi in sette classi gli articoli di passaggio o transito, e in tre classi sono distinte le strade o le direzioni che prendono le mercanzie traversando la monarchia. L' ammontare del dazio di transito da pagarsi viene determinato in ragion composta della classe cui appartiene la merce, e dello stradale che essa percorre. Sono però eccettuati gli articoli notati a parte, che debbono essere daziati per capi, e quelli indicati in fine della tariffa, i quali tutti debbono pagare egualmente lo stesso ivi indicato dazio di transito, qualunque sia la strada che fossero per scegliere.

§ 29. Il dazio di transito per tutte le merci o derrate che si daziano secondo il peso viene pagato secondo il peso sporco.

Pel peso minore d' un centinajo di Vienna o siano libbre metriche 56, qualora l' importare del dazio di transito fosse minore d' un carantano ovvero di centesimi 4, si pagherà sempre un carantano intero ovvero i detti centesimi 4.

§ 30. Venendo presentata per transito una merce o derrata non nominata esplicitamente nella unita tariffa, e che non potesse neppure essere riferita ad una specie o genere nominato nella medesima, come p. e. seterie, chincaglierie, colori e simili, di modo che rimanesse dubbia la classe secondo la quale dovesse essere daziata la merce; dovrà allora l' ufficio daziario esigere provvisoriamente il deposito del dazio della settima classe, o la corrispondente mallevadoria, facendo subito rapporto per la fissazione del dazio competente all' autorità da cui

dipende, per essere presentato il caso alla decisione dell' imperiale regia camera aulica generale.

§ 31. Sono del tutto esenti dal dazio di transito i prodotti di natura e d' arte del regno di Polonia nel loro passaggio per la Galizia ritornando in quel regno, o venendo portati in altre provincie della Russia, e così pure i prodotti d' arte o di natura delle provincie russe transitando in Galizia per essere recate in Polonia, e ciò in forza della convenzione colla Russia conclusa in seguito del trattato 3 maggio 1815. Lo stesso vale anche pei prodotti di natura o d' arte delle provincie prusso-poloniche nel passaggio in Galizia partendo dal regno di Polonia per andare in altre provincie polacche. Nel rimanente anche questi prodotti di natura o d'arte sono soggetti ne' passaggi o transiti sovrindicati a tutte le discipline portate dal presente regolamento, non ostante la loro franchigia dal dazio di transito.

Il transito sull' Elba tanto all' entrata quanto all' uscita, per quanto dura il trasporto sul detto fiume, debb' essere trattato secondo i. patti della convenzione sulla navigazione dell' Elba.

Così pure verrà posta in esecuzione per ciò che riguarda il transito sul Po la convenzione che si sta trattando sulla navigazione del Po, tosto che essa sarà conclusa e pubblicata.

§ 32. Per le merci e derrate che si daziano a peso deve pagarsi, oltre al dazio di transito, anche il diritto di stadera, e questo viene esatto nella misura prescritta per gli articoli d' entrata e d' uscita.

Il detto diritto però si paga una volta sola, quand' anche la mercanzia fosse pesata più volte, eccettuato il caso che il pesare venga ripetuto ad istanza espressa della parte.

§ 33. Osservate ed eseguite tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei paragrafi precedenti, dovranno i colli, secondo può richiederlo la rispettiva loro qualità, venire diligentemente legati con corda o spago, e sigillati di maniera che non sia più possibile l'aprire gl'involti, e il levarne o cambiarne le merci o derrate senza lesione delle corde, de' sigilli o de' bolli di metallo. La legatura poi debb'essere fatta in modo che la corda o funicella o spago sia annodato una volta sola, cioè abbia un solo nodo in tutta la sua lunghezza, e questo nodo debb'essere assicurato con un bollo di metallo.

§ 34. Per la legatura e il sigillo o bollo della mercanzia di transito si paga la così detta tassa del bollo o sigillo nella medesima misura come per l'introduzione e l'uscita.

§ 35. Legata e sigillata la mercanzia di transito a norma del regolamento, verrà consegnato alla parte un esemplare sigillato della dichiarazione, e speditale la bolletta di transito, per la quale si esigerà la tassa medesima che è prescritta per lo stacco d'una bolletta d'introduzione o d'uscita.

§ 36. La bolletta di transito deve contenere il nome e domicilio dello speditore e della casa o persona a cui vien fatta la spedizione, il nome e domicilio del vetturale o condottiere, e la sostanza o il contenuto essenziale della dichiarazione verificata, cioè la marca e il numero d'ogni involto, il suo peso sporco e netto, l'importare del dazio di transito pagato o assegnato da pagarsi altrove, l'importare degli altri diritti, cioè quello del pesatico o bilancia, la tassa del bollo e quella per lo stacco della bolletta, finalmente il modo dell'assicurazione, citando l'istromento di fidejussione.

§ 37. Sulla bolletta di transito dovrà l'ufficio di confine notare precisamente la diritta via per la quale dev' essere spedita la mercanzia, le dogane per le quali essa deve passare, e l' ufficio di confine ové essa dovrà uscire dallo stato, e stabilire il tempo entro il quale dovrà essere presentata alla prossima dogana e all' ufficio del confine d' uscita.

§ 38. Entrando mercanzie di transito pel confine del regno lombardo-veneto, e non passando da quello immediatamente all' estero, ma facendo strada pel Tirolo o per le provincie illiriche, dovranno dette mercanzie, finchè durano tuttavia i cordoni o le linee intermedie, essere indirizzate al primo ufficio daziario nel Tirolo o nell' Illirico, dal quale verrà unita una traduzione tedesca alla dichiarazione italiana (e questa sigillata), ed una alla bolletta; e verrà pure da esso ufficio stabilito e prefisso al conduttore della mercanzia l' itinerario di dogana in dogana, indicando l'ufficio daziario per cui la merce deve uscire dallo stato, e fissando il tempo in cui questa deve giugnere tanto alla prossima dogana, quanto all' ufficio daziario d' uscita.

Così pure venendo introdotte merci di transito in altre provincie della monarchia che facciano strada attraverso il Tirolo o l' Illirico per passare il regno lombardo-veneto, dovranno anche queste essere indirizzate fino all' ultimo ufficio daziario del Tirolo o dell' Illirico, che spedirà le traduzioni in italiano della bolletta di transito e della dichiarazione scritte in tedesco, notando che quest' ultima dovrà essere sigillata, ed inoltrerà la mercanzia di transito al primo ufficio daziario nel regno lombardo-veneto. Da questo poi verrà prescritto l' itinerario per tutto il regno lombardo-veneto fino al punto d' uscita

all' estero nel modo stesso come è stato ordinato di sopra pel primo ufficio daziario in Tirolo o nell' Illirico.

§ 39. È proibito alla parte l'aprire sotto qualunque pretesto la consegnatale dichiarazione sigillata, e di fare su di essa o sulla bolletta la menoma correzione o il più piccolo cambiamento. I contravventori saranno sottoposti a severo esame, e quando anche non risultassero rei di falsificazione nella dichiarazione o nella bolletta (nel qual caso subentrerebbe la procedura secondo il codice penale), verranno sempre obbligati per la seguita apertura della dichiarazione sigillata al pagamento della multa d' uno zecchino per ogni centinajo di Vienna di peso della mercanzia o per ogni collo del peso minore d' un centinajo.

§ 40. Sono strettamente obbligate le parti di mantenere interi e in buono stato i bolli, sigilli e legature, di non deviare dallo *stradale* o itinerario loro prescritto, di presentare in tutto il viaggio la mercanzia di transito ad ogni dogana indicata sulla bolletta, e far ivi visitare le legature e i bolli o sigilli.

§ 41. Sono eccettuati dalla presentazione alle dogane come sopra gli articoli indicati nei §§ 15 e 16, siccome esenti dall' obbligo di cauzione della penale pel caso di non uscita dallo stato o di dispersione clandestina della mercanzia di transito.

§ 42. Anche tutti gli articoli o capi esenti dalla presentazione alle dogane debbono però essere rassegnati all' ufficio daziario del confine d' uscita indicato nella bolletta di transito.

§ 43. In ognuna delle dogane segnate nella bolletta di transito alle quali dev' essere presentata la mercanzia dovrà essere confrontato il

numero e la marca degl' involti con la bolletta, e fatta la visita della legatura e dei bolli o sigilli. Trovati regolari il numero e le marche, ed interi e intatti i bolli o sigilli e la legatura, verrà dall' ufficio daziario apposto il *visto* alla bolletta, e stabilito il tempo in cui la mercanzia dovrà giugnere alla prossima dogana.

§ 44. Se poi le funi o le cordicelle e i bolli o sigilli fossero danneggiati a segno d' indurre a fondato sospetto di apertura degl' involti, dovrà allora l' ufficio daziario, coll' assistenza dell' autorità locale e in presenza della parte o del vetturale o conduttore, fare scaricare gl' involti, pesarli ed esaminarli attentamente.

Se dopo le più diligenti ispezioni non appare nessuna traccia che indichi essere stati lesi o rotti a bella posta i sigilli o le corde, e meno poi poter essere stati aperti gl' involti, e se si trovano in regola le marche e il peso, verranno allora apposti nuovi sigilli contro pagamento de' diritti. Nel caso contrario verrà aperto ogni collo sospetto e visitata la mercanzia.

§ 45. Chi verrà convinto d' aver rotti i bolli o sigilli, o strappate le corde, o d' avere in qualunque modo aperti gl' involti, sarà punito con la multa di cinquanta zecchini per ogni collo o pacco, quand' anche non possa risultare del seguíto contrabbando della mercanzia. Se poi emerge dalla visita che la mercanzia in tutto o in parte sia stata tolta o cambiata, o che in generale possa avere avuto luogo un contrabbando, allora poi, oltre alla multa di cinquanta zecchini per ogni collo o pacco in pena della rottura de' sigilli, non solo cadrà in commesso la mercanzia esistente, ma anche l' importo dell' assicurazione prestata per quella merce che deve presumersi levata fuori o cambiata.

§ 46. Così pure nel caso che durante il transito venga trovata in qualunque dogana una merce o derrata diversa da quella notificata al confine, quand'anche non si scopra traccia veruna di guasto o rottura nelle corde o nei sigilli, nè emerga ragione alcuna di sospettare che possano essere stati aperti gl' involti, cadrà sempre in commesso la mercanzia esistente; e qualora la derrata o merce notificata sia di quelle poste fuori di commercio, e la esistente sia delle permesse, o se la dichiarata sia sottoposta ad un dazio d'entrata superiore a quello a cui soggiace la merce esistente, dovrà essere pagato anche l' importo della cauzione per la mercanzia notificata e non esistente a norma della fatta mallevadoria.

§ 47. Scoprendosi in una delle dogane una differenza di peso sporco nella derrata o merce di transito in confronto della dichiarazione verificata nell' ufficio di confine, si dovrà sempre procedere all' indagine del peso netto, comunque il peso sporco verificato sia maggiore o minore del notificato.

Se il peso netto è giusto, cioè se è corrispondente alla dichiarazione verificata nell'ufficio daziario di confine, allora nel caso che il peso sporco fosse trovato maggiore del notificato o dichiarato, basterà il rinnovare la legatura e sigillatura contro pagamento della tassa del bollo o sigillo.

Se poi il peso sporco verificato fosse minore del notificato, si esigerà nuovamente il dazio di transito. Se all' incontro il peso netto verificato è maggiore o minore di quello enunciato nella dichiarazione, supposto sempre che non emerga altra difficoltà, cadrà allora nel primo caso in commesso il di più ossia l'eccedente del peso, o

il prezzo di esso se la parte ne offre lo sborso, e nel secondo caso dovrà pagarsi quella parte del valore assicurato che corrisponde alla quantità mancante della merce.

§ 48. In tutti i casi indicati nei §§ 45, 46 e 47 hanno luogo le disposizioni e prescrizioni portate dai §§ 24 e 25.

§ 49. Alle merci o derrate di transito può esser dato, durante il loro passaggio, un cangiamento di direzione sì in tutto che in parte.

Nel primo caso, cioè se si volesse cambiare l'itinerario o lo *stradale* prescritto dall'ufficio di entrata per tutto il carico, ciò non può farsi altrimenti che in una delle dogane indicate nell'itinerario prescritto, dove, qualora venga ritenuto l'ufficio d'uscita segnato nella bolletta di transito, si noterà su di essa il nuovo istradamento. Se poi viene cambiato anche l'ufficio d'uscita, dovrà essere rilasciata una nuova bolletta di transito, ritirando la prima originaria, e facendone menzione sulla nuova, e si darà parte dell'occorrente tanto all'ufficio del luogo per cui è entrata la merce, quanto a quello del punto per cui deve uscire.

Nel secondo caso, quando cioè le mercanzie o derrate di transito si volessero divise e spedite all'estero per istrade diverse, il relativo cambiamento non può effettuarsi che presso le dogane principali, e dovrà la parte presentare in tal caso nuove dichiarazioni relative alla dichiarazione primitiva ed alla bolletta originaria di transito, intorno a che dovranno essere osservate tutte le regole e prescrizioni stabilite per l'introduzione delle merci di transito.

Nel caso di cambiamento di stradale, qualora la strada presa cadesse sotto un dazio di transito maggiore del prescritto per la precedente

professione, dovrà pagarsi il di più, ma non potrà aver luogo alcun compenso quando si verificasse minore il dazio per la nuova direzione della merce.

§ 50. Di propria autorità e senza previo annunzio ad una dogana o ad una dogana principale, siccome è prescritto nei paragrafi precedenti, non è permesso il deviare dalla retta via indicata nella bolletta. Qualora però si diano circostanze particolari che obblighino ad una tale deviazione, come per esempio inondazioni o infortunj accidentali che rendano impraticabile la strada indicata, sarà allora obbligata la parte d'informarne l'ufficio daziario più vicino o la meno distante autorità locale, facendosi rilasciare un attestato della fatta relazione col motivo addotto; e tosto che sia fattibile dovrà rimettersi sulla strada indicata e giustificarsi coll'attestato procuratosi presso la più vicina dogana.

Venendo sorprese mercanzie di transito fuori della strada assegnata che conduce al luogo ove sono indirizzate, cadranno in commesso qualora la parte non giustifichi concludentemente nel modo sovrindicato il motivo della deviazione.

§ 51. Se, non deviando dalla strada prescritta, sia però stata ommessa la presentazione della mercanzia a una delle dogane indicate nella bolletta di transito, dovrà essere pagata alla dogana successiva una penale di venti fiorini, moneta di convenzione, per ogni spedizione di transito compresa nella medesima bolletta, non facendo differenza che la non presentazione alla dogana prescritta abbia avuto luogo per tutta la merce di transito o solo per una parte di essa, e questa multa dovrà essere pagata per ogni non seguita presentazione della merce alle varie dogane indicate nella bolletta.

Avvenendo che la merce di transito non sia presentata neppure all' ultima dogana prossima all' ufficio del confine d'uscita, e giunga a questo senza la vidimazione della detta dogana, verrà proceduto secondo il disposto al § 58.

§ 52. Merci e derrate di transito non possono essere scaricate per viaggio se non in una delle dogane segnate nella bolletta, e dovranno anzi essere deposte soltanto in un magazzino d'ufficio di esse dogane. Non possono poi essere ricaricate che negli emporj delle dogane, e segnatamente in quei recinti che a ciò fossero espressamente destinati, e sotto l'ispezione degl' impiegati dell' ufficio.

In città o borghi chiusi dovranno le merci essere accompagnate nel medesimo giorno dal magazzino o emporio immediatamente oltre alla barriera del luogo.

Così pure è proibito il trasportare il carico da un carro ad un altro, fuorchè nelle dogane sotto l' ispezione di quegl' impiegati, salva qualche eccezione in forza di speciali circostanze.

Trovandosi merci di transito bensì sulla strada prescritta, ma scaricate fuori dei magazzini d' uffici pubblici, o trasportate da un carro ad un altro fuori delle dogane, benchè i pacchi siano esattamente legati e sigillati, e non sia seguito nessun contrabbando, avrà sempre luogo la penale stabilita nel paragrafo precedente per la non presentazione della mercanzia ad una delle dogane indicate.

I varj accidenti che avessero reso necessario lo scaricare le merci o il trasportarle da un carro all' altro, e che valgono per una giustificazione soddisfacente, come sarebbe la rottura d' un carro o altra simile, debbono essere pienamente comprovati dalla parte.

§ 53. Il magazzinaggio per la custodia delle merci di transito ne' magazzini d'ufficio dovrà esser pagato nella misura medesima come quello delle merci o derrate di consumo o d'esito.

§ 54. Qualunque avvenimento seguito durante il transito, che abbia avuto sulla merce una tale influenza, che possa dar luogo a qualche sospetto, dovrà essere immediatamente notificato al più vicino ufficio daziario od autorità locale, cioè a quello de' due che sarà meno discosto. Se la denunzia vien fatta all' autorità locale, dovrà questa dare alla parte sulla fatta denunzia un attestato comprovante quanto fu rilevato, o una copia del processo verbale, onde ella possa giustificarsi presso l'ufficio daziario più vicino. Questo in vista di tale attestazione, non altrimenti che sulla denunzia che vi fosse stata fatta direttamente, dovrà procedere alle opportune indagini, dietro le quali provvederà a norma del caso, o ne farà rapporto all' autorità superiore di finanza.

Debbono specialmente denunziarsi e comprovarsi le cagioni de' ritardi occorsi per cui è stato impedito alla parte il presentare le merci o generi di dogana in dogana successivamente e all' ufficio daziario d'uscita entro i termini segnati nella bolletta. Se nel caso d'un arrivo ritardato non potesse venire comprovata una soddisfacente cagione, nè esibita la prova di averne fatta immediatamente la denunzia, passerà l'ufficio daziario a fare le indagini opportune, e in caso di dubbio o di sospetto anche alla rigorosa visita della mercanzia.

Avvenendo che per viaggio siano danneggiati i sigilli o le corde, e guasti a segno da far sospettare d'una contravvenzione sulla mercanzia, allora l' autorità locale alla quale ne venisse fatta denuncia dovrà non solo rilasciare l' attestato o la

copia del processo verbale a norma delle risultanze, ma dovrà far accompagnare sotto sicura scorta il carico fino all' ufficio daziario più vicino, dove verrà proceduto secondo il disposto nei §§ 44, 45, 46, 47 e 48.

Occorrendo che vada perduta per viaggio la bolletta con la dichiarazione, dovrà allora l' ufficio daziario più vicino coll' assistenza dell' autorità locale prendere una nota o specifica legale di tutto il carico, nella quale, premettendo che siano intatte le corde e i sigilli, dovranno essere indicati i numeri, le marche ed il peso sporco degli involti o colli. Questa specifica vien consegnata sigillata alla parte unitamente ad una bolletta che ivi le verrà spedita di nuovo, e che dovrà accompagnare la mercanzia finchè dall' ufficio daziario d' ingresso giunga il duplicato della dichiarazione originale e quello della bolletta di transito. L' ufficio daziario suddetto spedirà nel tempo stesso una copia della nota o specifica da lui fatta all' ufficio d' ingresso o alla dogana donde è partita la mercanzia, ciò che si rileva dai suggelli, ed un' altra copia all' ufficio d' uscita indicato dalla parte, facendo rapporto dell' occorrente all' autorità superiore.

In questo caso l' ufficio d' ingresso o la dogana dovrà spedire immediatamente un duplicato della bolletta e la copia della dichiarazione di transito a quella dogana dove abbia a trovarsi la mercanzia, e dove allora dovrebbero aver luogo gli opportuni confronti e le necessarie indagini; in caso diverso la spedizione dei detti documenti verrà diretta all' ufficio daziario d' uscita.

§ 55. Finchè esistono linee o cordoni daziarj intermedj nell' interno della monarchia, dovranno le merci di transito, siccome è ordinato per gli articoli già dichiarati esenti da ogni dazio nel

traffico interno, venir presentate agli uffici d' ingresso e d' uscita esistenti in queste linee intermedie, dove i detti uffici dovranno verificare che alle merci di transito non siano uniti altri capi soggetti a pagamento di dazio, e vidimare la bolletta di dazio qualora trovino intatti i sigilli e la legatura.

Per la linea daziaria fra il regno lombardo-veneto e il Tirolo, come pure nell' Illirico ha luogo nel rimanente il disposto al § 38.

§ 56. L' uscita della mercanzia di transito dallo stato per la linea di confine deve seguire all' ufficio daziario indicato nella bolletta di transito. Nessun altro ufficio di confine deve permettere che la mercanzia passi la frontiera, ma deve in vece trattenerla, prenderla in custodia a spese e pericolo della parte, e farne rapporto all' autorità superiore di finanza, da cui verranno ordinate le convenienti indagini di rigore. In caso di scoperte irregolarità avranno luogo le disposizioni contenute nei §§ 45, 46 e 47. Se poi anche tutto vien trovato in regola, non potrà però il suddetto ufficio concedere la sortita, se non contro il pagamento della stessa multa che dal § 51 è stabilita per la non seguita presentazione della merce alle dogane di passaggio, considerata in tal caso la ricevitoria d' uscita come ufficio di dogana.

§ 57. Giugnendo la mercanzia di transito all' ufficio d' uscita indicato nella bolletta, dovrà questo verificare prima di tutto per mezzo di due impiegati e d' un così detto guardiano d' ufficio (nel regno lombardo-veneto guardia sedentaria) se la mercanzia è stata presentata a tutte le dogane, poi visitare le legature, i bolli e sigilli, e così pure le marche ed i numeri, contare e pesare gl' involti, e procedere in appresso come è stato ordinato nei §§ 18 e 19 per l' ingresso della mercanzia nello stato.

§ 58. Se all' ufficio daziario d' uscita viene presentata la mercanzia di transito senza la vidimazione dell' ultima dogana situata immediatamente prima dell' ufficio suddetto, allora non solo ha luogo la penale stabilita al § 51 per la non seguita presentazione, ma dovranno anche essere aperti tutti i colli, e visitate accuratamente le merci o derrate; e quand' anche il contenuto negl' involti sia d' accordo colla dichiarazione e colla bolletta, e non si scopra alcuna irregolarità, non potrà però lasciarsi uscire la mercanzia dallo stato senza previo permesso in iscritto per parte dell' autorità superiore, alla quale l' ufficio daziario di confine dovrà subito farne rapporto.

§ 59. Ogni mercanzia di transito che giunga all' ufficio del confine d' uscita senza la bolletta e la dichiarazione originale, ma con la specifica e la bolletta fatta di nuovo a norma del prescritto nel § 54, dev' essere ivi trattenuta fino a che giunga il duplicato della bolletta e la copia della dichiarazione. Se questi documenti si trovano perfettamente d' accordo colla specifica e colla mercanzia presentata all' ufficio, verrà allora riconosciuta per accidentale la perdita della bolletta e della dichiarazione, e permessa l' uscita della merce dal confine. Nel caso opposto si procederà a più accurate indagini e alla visita interna della mercanzia.

§ 60. Se presso l' ufficio d' uscita, prescindendo anche dai casi indicati nei §§ 58 e 59, s' incontrasse qualche difficoltà o dubbio relativo alle marche e ai numeri, alla legatura ed ai sigilli o al peso, od emergesse il sospetto che possano essere stati aperti in qualunque modo gl' involti, dovrà essere aperto ogni collo su cui cade il dubbio, e visitata la mercanzia. In questa visita verranno generalmente e senza eccezione osservate tutte le prescrizioni portate dai §§ 45, 46 e 47.

§ 61. Se all'ufficio d'uscita tutto è trovato in regola, viene spedita alla parte, ritirandone la bolletta di transito, una bolletta di sortita della merce transitante, la quale deve contenere le medesime rubriche prescritte per l'altra al § 36, e il richiamo alla medesima.

Se la parte ha sborsato contanti per l'assicurazione della penale in caso di non uscita o della distrazione clandestina della mercanzia di transito, le verrà dall'ufficio suddetto fatta restituzione a richiesta della somma sborsata contro ricevuta.

Così pure se è stato assicurato in contanti il dazio d'introito, ne verrà restituito alla parte, e a di lei richiesta l'ammontare contro ricevuta, detrattone il dazio di transito non pagato all'ingresso dello stato, a norma del prescritto nel § 26.

Che se l'ufficio d'uscita non si trovasse in grado di fare una tale restituzione, dovrà dirigere la parte con suo rapporto in iscritto all'autorità superiore per essere ivi rimborsata di quanto le è dovuto.

L'ufficio d'uscita che eseguisce o assegna il rimborso sovrindicato, dovrà notare distintamente sulla bolletta d'uscita il pagamento seguito o assegnato, e far noto prontamente all'ufficio d'entrata la regolare uscita della mercanzia dallo stato e l'effettuato o assegnato rimborso nella via prescritta.

§ 62. Dove il trapasso della mercanzia di transito oltre il confine non siegua immediatamente vicino all'ufficio di confine stesso, o dove non possa essere veduto dal luogo di esso, dovrà questo far accompagnare la merce di transito oltre il confine per mezzo d'un impiegato. Quando l'ufficio d'uscita abbia eseguite tutte le sue

incumbenze al confine, non si fa più luogo ad ulterior dimora, e meno poi a scaricar le mercanzie di transito di quà dal confine sotto nessun pretesto, ma dovranno anche queste essere trasportate in giornata e immediatamente dall'ufficio al di là della frontiera.

§ 63. Se poi per qualsisia cagione la mercanzia di transito non potesse uscire dal confine per l'ufficio indicato nella bolletta, o volesse essere rimandata indietro, dovrà questa essere diretta e spedita di ritorno alla più vicina dogana. Ne sarà fatto al tempo stesso rapporto all'autorità superiore, indicando se si vuol far condurre la mercanzia indietro o nell'interno oppure all'estero, e per qual ufficio di confine; lo che, non occorrendo difficoltà, potrà concedersi soltanto dall'autorità superiore provinciale di finanza. La dogana alla quale viene spedita di ritorno la mercanzia di transito dovrà subito informare nella via prescritta tanto l'ufficio d'ingresso, quanto quello d'uscita nuovamente indicato dell'occorso cambiamento di strada.

§ 64. L'effettiva uscita della mercanzia di transito dev'essere giustificata dalla parte col mezzo della bolletta di sortita della merce transitante. È eccettuato un solo caso nel quale non è obbligata la parte a giustificare l'effettiva uscita dallo stato della mercanzia di transito, ed è quando sia stato assicurato in contante il pagamento del dazio d'introito o della penale prescritta pel caso di non uscita o di clandestina deposizione della mercanzia di transito, e che la parte abbia ritirato ad istanza propria dall'ufficio d'uscita il contante sborsato a norma del disposto al § 61.

§ 65. Soltanto colla consegna all'ufficio d'ingresso della bolletta di sortita della merce di transito si può costituire la prova dell'effettiva uscita della medesima.

Quando l'assicurazione del dazio d'introito o della penale prescritta per la non uscita dallo stato, o la deposizione clandestina della mercanzia di transito è stata fatta per ispeciale fidejussione a norma del § 12, lettera *c*, la parte allora rassegnando la bolletta di sortita riceve di ritorno dall' ufficio d' ingresso l'istromento di fidejussione colla conferma contemporanea che vi è stata prodotta dalla parte stessa la prova della regolare uscita della mercanzia dallo stato.

Essendo fatta a norma del § 12, lettere *a*, *b*, *d* per mezzo d'una cauzione espressa sulla dichiarazione della mercanzia o d'una fidejussione generale l'assicurazione del dazio d' introito o della penale prescritta pel caso che la merce di transito o non uscisse dallo stato, o vi fosse clandestinamente deposta, verrà dato allora dall'ufficio d'ingresso alla parte un certificato d'essere stata da essa parte rassegnata la bolletta di sortita, nel quale dovrà essere segnato il numero, la marca, il peso sporco e il contenuto negl' involti.

Quando finalmente sia stato assicurato il dazio d'introito o il pagamento della penale prefissa per la non uscita o l'occulta deposizione della mercanzia di transito collo sborso del contante, la parte allora se non ha ritirata dall' ufficio d'uscita la somma sborsata a norma del disposto al § 61, nel qual caso non le incumbe secondo il § 64 l'obbligo di giustificare l'uscita della mercanzia all' ufficio d'ingresso, dovrà rassegnare al medesimo contro ricevuta la bolletta d'uscita speditale dall' ufficio d' uscita e ritirarne pure contro quitanza la somma colà sborsata. Se l'assicurazione del dazio d'introduzione è stata fatta collo sborso del contante, dovrà allora, secondo il disposto al § 26, venir detratto dalla somma

da restituirsi il dazio di transito non pagato all' ingresso. Se poi l' assicurazione per lo stesso dazio è fatta per fidejussione, verrà esatto il dazio di transito prima di restituire alla parte l' istromento di fidejussione o il certificato.

§ 66. Con la restituzione dell' istromento di fidejussione o col certificato rilasciato dall' ufficio d' ingresso cessa ogni ulteriore cauzione o mallevadoria tanto per le penali quanto pel dazio d' introito. Rimane però obbligata la parte fino al termine stabilito nel § 77 di giustificarsi, essendone richiesta, coll' istromento di fidejussione restituitole, o col rilasciatole attestato, e anche colla bolletta di sortita della merce transitante, quando essa sia rimasta in mano sua a norma del presente regolamento.

§ 67. Per la presentazione della prova di regolare uscita della merce dallo stato a nórma del disposto nel § 65 è stabilito il termine di sei mesi dal giorno dell' ingresso.

§ 68. Venendo deposte mercanzie di passaggio in magazzini d' ufficio, e non volendo la parte farle sortire in tempo di poter esibire all' ufficio d' ingresso la prova d' uscita entro il termine stabilito nel precedente paragrafo, dovrà la parte darne avviso all' ufficio d' ingresso prima che spiri il termine sovrindicato, unendovi un certificato dell' ufficio della dogana ove è deposta la mercanzia. Per questo avviso viene prorogato per altri tre mesi, dal giorno in cui spirano i primi sei, il termine a presentare la prova dell' uscita; e se anche in questo secondo spazio di tempo non fosse sortita dallo stato la mercanzia, dovrà di nuovo la parte darne avviso all' ufficio d' ingresso col certificato come sopra del deposito della mercanzia, e prima che spiri il termine prorogato; e questo avviso produrrà il medesimo effetto

del primo. Potrà in questo modo la parte, volendo lasciare in magazzino a tempo indefinito la mercanzia notificata per transito, prolungare di tre in tre mesi il termine a presentare la prova dell' uscita.

§ 69. Non venendo presentata entro il termine stabilito nei due precedenti paragrafi la prescritta giustificazione d'uscita della mercanzia di transito, avrà luogo la penale per la non uscita o per la deposizione clandestina della merce, a meno che questa non sia stata sottoposta alla visita per entrata con una dichiarazione voluta per l' importazione, e non sia stato assicurato il dazio relativo per la medesima, pel qual caso vien provveduto nel § 73.

§ 70. La penale per la non uscita o per la deposizione clandestina della merce in paese consiste nella perdita della roba se è merce permessa in commercio; che se la mercanzia è della classe di quelle poste fuori di commercio o di quelle caricate di dazio grave indicate nel § 10 di questo regolamento, la penale allora, oltre la perdita della roba, importa anche il doppio del valore di essa. Non rinvenendosi la mercanzia di transito, sull' uscita della quale non sia stata esibita la giustificazione entro il termine prescritto, dovrà allora venirne sborsato il valore, e in questo caso consiste la penale nel pagamento del valore semplice se la mercanzia è di quelle permesse in commercio, e del valor triplo se è delle poste fuori di commercio o di quelle caricate di maggior dazio nominate nel suddetto § 10.

§ 71. L'ammontare di questa penale del semplice o triplice valore, che secondo il prescritto nei §§ 10 e 12 dev' essere cautato sia collo sborso del contante, ossia con mallevadoria o fidejussione, s' intende scaduto di sua natura

passato il termine prescritto nei §§ 67 e 68 per la voluta presentazione della giustificazione che attesti la regolare uscita della mercanzia di transito, nè occorre perciò altra così detta *nozione* o decisione di sorta alcuna.

Se dunque la cauzione della penale è stata data mediante lo sborso del contante, allora l'ufficio d'ingresso, passato il termine sovrindicato, registrerà in formale entrata la somma sborsata e ne farà rapporto all'autorità superiore. Se poi la penale è stata cautata con mallevadoria o fidejussione, verrà allora spedito dall'ufficio d'ingresso l'istromento di fidejussione all'autorità superiore, la quale esige dalla parte l'ammontare della penale stessa nel modo prescritto per gli arretrati daziarj, rilasciandone una ricevuta esprimente il conto di quanto importa la penale.

§ 72. Avvenendo che venisse invenzionata e dichiarata caduta in commesso la mercanzia stessa di transito per la quale non è stata presentata entro il termine prefisso ne' §§ 67 e 68 la giustificazione d'uscita, avrà allora diritto la parte di farsi restituire il valor semplice della mercanzia nella somma sborsata all'atto dell'ingresso della medesima o pagata dopo scaduto il termine sovrindicato in seguito alla prestata mallevadoria o fidejussione, e questa restituzione dovrà esser fatta senza ritardo e contro ricevuta dall'ufficio che avrà incassato l'ammontare della penale.

§ 73. Se la mercanzia di transito è stata sottoposta alla visita come merce d'entrata con una dichiarazione analoga, e se per la medesima fu assicurato il dazio d'importazione, non può già allora farsi luogo alla penale prescritta nei §§ 69 e 70 per la non uscita o la deposizione clandestina della mercanzia di transito, per non essere stata esibita entro il termine fissato nei §§ 67

e 68 la prova dell' uscita della merce dallo stato ordinata nei §§ 64 e 65, ma cade però in commesso il dazio d' entrata assicurato, di modo che dev' essere portato in conto nel caso del seguito sborso, o fattane l' esazione dall' autorità superiore se è stato cautato per mallevadoria o fidejussione. Oltre di che soggiace la parte anche alla penale stabilita al § 45 per la rottura dei sigilli se la merce di transito era legata e sigillata; e qualora poi la mercanzia fosse aperta, cioè non imballata in involto e non legata, nè sigillata, la penale sarà quella stabilita al § 51 per la non seguita presentazione alle dogane prescritte, e si procederà all' esazione di queste penali come si procede per arretrato pagamento di dazio.

§ 74. Perciò che riguarda le mercanzie di transito spedite colla diligenza erariale, che secondo il § 16, lett. *a* sono esenti da ogni cauzione, si starà alle stabilite prescrizioni generali, e dovrà anch' essere giustificata la regolare uscita di esse mercanzie entro il termine fissato nel § 67.

In caso contrario dovrà l' ufficio d' ingresso fare immediatamente le opportune indagini, e scoperta una contravvenzione, si procederà a norma dei veglianti regolamenti per l' applicazione della penale portata dal § 70.

§ 75. Pei pacchetti portati dai corrieri, siccome è detto nel § 16, lett. *b*, dovrà l' ufficio d' uscita notificare la sortita all' ufficio d' ingresso.

Nel caso che questo non riceva in tempo debito la suddetta notificazione, ne farà rapporto all' autorità superiore, onde ne possa essere fatta intesa l' imperiale regia camera aulica generale. Dovrà così pure l' ufficio d' uscita, non trovando esatto il numero dei pacchetti descritti nella bolletta d' esenzione, prendere copia del sostanziale contenuto nel *passaporto* del corriere, il

quale però non dovrà essere menomamente ritardato, ed unirlo al rapporto da farsi all' autorità superiore, e che verrà innoltrato all' imperiale regia camera aulica generale.

§ 76. Perchè sia puntualmente eseguito quanto è prescritto nei §§ 64 e seguenti fino al 75 inclusivamente, ogni ufficio daziario ove entrino mercanzie di transito o vengano presentate a norma della seconda parte del § 18 per l' assicurazione del dazio d' entrata, dovrà tenere una nota esatta di tutte le spedizioni di transito, nella quale verranno inseriti tutti i cambiamenti di cui verrà informato dagli uffici intermedj, aggiungendo il termine entro il quale dovrà essere comprovata, secondo i §§ 67 e 68, la regolare uscita della mercanzia, come pure la seguita giustificazione. Questa nota dovrà essere riveduta ogni settimana.

§ 77. Siccome incumbe alle parti il giustificare la regolare uscita della merce di transito entro il termine stabilito nei §§ 67 e 68, sott' obbligo di pagamento della penale assicurata o del cautato dazio d' entrata; così pure sono obbligati gli uffici di finanza, sotto la loro risponsabilità, di esigere le somme alle quali può ascendere la penale cautata per mallevadoria o fidejussione, oppure il dazio d' entrata al più tardi entro un anno dal giorno in cui scade il termine stabilito nei §§ 67 e 68. Passato questo intervallo d' un anno dopo il giorno della scadenza del termine sovrindicato, la cauzione prestata perde ogni suo effetto, e la parte non potrà più essere obbligata in nessun altro modo al pagamento della penale o del dazio d' introito, nè di giustificarsi coll' esibire l' istromento di fidejussione restituitole, o col certificato ricevuto o colla bolletta di sortita della

merce transitante rimasta in sua mano, a norma del presente regolamento.

§ 78. Una merce dichiarata all' ingresso per mercanzia di transito può essere cangiata a richiesta della parte in mercanzia d' importazione o di consumo interno. Se la merce non è stata introdotta con dichiarazione prescritta per le merci d' entrata, e che sia stato assicurato non già il dazio d' entrata, ma la penale stabilita per la non uscita o la clandestina deposizione della mercanzia di transito, dovrà allora venir presentata una nuova dichiarazione in iscritto secondo l' esistente tariffa d' importazione a quell' ufficio daziario presso cui, secondo la qualità della mercanzia, può aver luogo il daziato.

Dovrà quest'ufficio dopo la visita per entrata esigere il dazio pure d' entrata, e dovrà anche ritirare dalla parte la bolletta di transito e la dichiarazione, spedirle la relativa bolletta d' entrata colla quale essa parte è in obbligo di giustificare all' ufficio d' ingresso il pagamento del dazio d' entrata appunto come è prescritto nei §§ 64 e 65 per la prova di effettiva uscita della mercanzia di transito entro il termine prefinito nei §§ 67 e 68, e sotto la penale portata dai §§ 69, 70 e 71, ritirandone, col rassegnare la bolletta d' entrata, l' istromento di fidejussione nel caso d'una mallevadoria speciale, o altrimenti un certificato.

In questo caso verrà calcolato nell' esazione del dazio d' entrata quello di transito pagato nell' ingresso, ma non potrà mai aver luogo alcuna restituzione quando il dazio d' entrata risultasse più leggiero di quello di transito.

Anche gli articoli pei quali fosse stato assicurato il dazio d' introito, eccettuato il solo bestiame, non possono già essere deposti ad arbitrio

della parte, la quale anzi deve presentare la merce ad un ufficio a ciò autorizzato per poterla ritirare, previo pagamento del competente diritto d'importazione.

Se per questa mercanzia di passaggio è stato assicurato con isborso di contante il dazio d'entrata, dovrà allora l'ufficio daziario al quale vien presentata la mercanzia per farne il daziato d'importazione rilasciarla alla parte, facendo però precedere la visita relativa, ritirando dalla parte stessa la bolletta di transito e la dichiarazione, e staccandole una bolletta d'importazione per consumo, sulla quale dovrà essere citato l'importo del dazio d'entrata stato depositato all'atto dell'ingresso; di ciò avrà poi d'informarne sollecitamente l'ufficio d'ingresso, il quale registrerà allora in entrata il detto importo.

Se poi il dazio d'introito è stato assicurato per malleveria, la parte allora dovrà sottoporre la mercanzia alla visita per entrata nell'ufficio ove intende di fare il daziato e pagare il dazio dovuto. Colla produzione della relativa bolletta d'introduzione all'ufficio d'ingresso può la parte predetta ivi ritirare l'istromento di fidejussione in caso di malleveria speciale, o altrimenti un certificato.

In caso di non esecuzione di queste prescrizioni hanno pieno luogo tutte le disposizioni contenute nel § 73 per la mancata prova d'uscita delle mercanzie per le quali è stato assicurato il dazio d'entrata.

Il bestiame non essendo tenuto a passare per una strada piuttosto che per un'altra, quando anche sia notificato per semplice transito, può essere lasciato in paese in tutto o in parte, senza essere presentato prima ad alcun ufficio daziario. Se il bestiame rimane nel paese in totalità, la

Viene così pure abolito il praticato finora quanto al transito dalla Turchia o per la Turchia, ed al relativo pagamento del dazio in ragione del tanto per cento sul valore della mercanzia, di modo che d'ora in avanti le disposizioni contenute nel presente regolamento verranno osservate ed applicate anche in tutto ciò che riguarda il transito da o per la Turchia, e verrà regolato in avvenire il pagamento del dazio secondo la tariffa unita al presente regolamento in vece della misura assai maggiore finora praticata.

Ove però hanno esistito fin adesso diritti di navigazione od altre tasse di barcheggio, di spiaggia o di scaricatura e simili non aventi relazione col dazio di transito, dovranno questi sussistere e venir esatti anche in avvenire, salve le eccezioni che potessero aver luogo in forza di convenzioni particolari.

MODULA della dichiarazione da presentarsi per la mercanzia di transito.

NN. da NN. spedisce a NN. in NN. per mezzo del vetturale NN. da NN. a NN. le seguenti merci.

Pacchi o colli.			Peso		Specie della mercanzia.	Misura.	Numero.	Valore.
Specie.	Quantità.	Marche e numeri.	sporco.	netto.				

Data

Firma dello speditore.

(N.° 19.) *I capitali appartenenti ad amministrazioni militari non potranno essere richiesti se non dai capi delle rispettive amministrazioni.*

20 agosto 1822.

N.° 17860-3354 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All'oggetto di prevenire gl'inconvenienti e di evitare il pregiudizio delle parti, S. M. l'augustissimo nostro sovrano, sopra rapporto dell'aulico consiglio di guerra, ha ordinato che d'ora in avanti i debitori verso amministrazioni soggette alla pubblica tutela vengano istruiti a chi spetta il diritto di ripetere simili danari e di rilasciarne le corrispondenti quietanze.

In esecuzione pertanto di questo sovrano volere il prefato consiglio di guerra ha prescritto che i capitali appartenenti ad amministrazioni che dipendono dall'autorità militare non potranno essere richiesti, nè se ne potrà rilasciare quietanza se non dai capi delle rispettive amministrazioni, eccettuato il caso

che per l' impiego di tale danaro, come per esempio se si trattasse di cauzioni matrimoniali, occorresse l' assenso dello stesso consiglio di guerra; coll' avvertenza che coloro i quali sborsassero simili capitali ad un subalterno impiegato che non avesse autorizzazione, senza insinuarsi all' autorità abilitata a riceverli e senza espresso ordine della medesima, non avranno che ad imputare a sè stessi qualora venissero obbligati ad un doppio pagamento.

Tanto il governo, a termini del rispettato dispaccio dell'aulica cancelleria unita 19 scorso maggio, n.° 12943-966, porta a notizia del pubblico per generale intelligenza e norma.

Milano, il 20 agosto 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

R. Paravicini, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Sospesa l'applicazione della tariffa e del regolamento annessi alla notificazione 12 corrente pel transito delle merci tenenti lo stradale della Spluga, continuando provvisoriamente il sistema che finora fu in corso.*

27 agosto 1822.

N.° $\frac{1630}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data di jeri n.° 632 si deduce a pubblica notizia che pel *transito* delle merci tenenti lo stradale della Spluga, provincia di Sondrio, tanto per l'ingresso da quella ricevitoria per ispedizione a qualunque stato estero, quanto per l'ingresso da altri ufficì di dogana per ispedizione verso i Grigioni per la detta via della Spluga, continuerà provvisoriamente e fino a nuove disposizioni il sistema che finora fu in corso sia per la professione che pel dazio, rimanendo perciò sospesa per l'indicato stradale l'applicazione della tariffa e del regolamento annessi alla notificazione 12 corrente, n.° 8824-1519.

Nel caso delle merci destinate al *transito* per la Spluga, le quali entrano dai posti di dogana collocati sugli altri punti di confine nel tempo stesso in cui sono qualificate al *transito*, si dovrà dichiarare che detto *transito* sarà effettuato per lo stradale della Spluga, acciocchè possano essere ammesse alla continuazione del sistema in corso, in eccezione alle nuove discipline portate dalla ricordata notificazione 12 corrente, le quali saranno col 1.° del prossimo settembre messe in attività per tutti gli altri *transiti*.

L' imperiale regia direzione delle dogane è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 27 agosto 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere*.

6 settembre 1822.

N.° 27552-1818 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le imposte pel prossimo anno camerale 1823, in adempimento di sovrano rescritto 4 precorso luglio, saranno riscosse nella misura stabilita per l' andante anno.

Nelle provincie di Milano e di Mantova i censiti pagheranno nelle rispettive quattro rate, 20 novembre prossimo, 20 febbrajo, 20 maggio e 20 agosto 1823, centesimi 3. 8. 5 sopra ogni scudo d'estimo.

La stessa quota di pagamento si eseguirà dai censiti nelle provincie di Brescia, Lodi e Como nei giorni 20 dicembre futuro, 20 marzo, 20 giugno e 20 settembre successivi.

I censiti nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio pagheranno eguali rate nei giorni 10 gennajo, 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 1823.

La tassa personale pel suddetto anno camerale 1823 stabilita in lire 3. 20, competente

all' imperiale regio erario, sarà pagata entro il mese d'agosto dai contribuenti nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi e Pavia.

Nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Zogno, Sarnico, Trescorre, Breno ed Edolo, sarà pagata nel mese di settembre.

Pei distretti suddetti di Bergamo e per la provincia di Sondrio la tassa sarà pagata nel giorno 10 del mese d'ottobre successivo.

Il pagamento della tassa arti e commercio seguirà nelle epoche rispettivamente di sopra specificate per la tassa personale.

L'imperiale regia direzione generale del censo e le imperiali regie delegazioni provinciali sono, per ciò che le riguarda, incaricate della corrispondente esecuzione.

Milano, il 6 settembre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 22.). *Proibita l'introduzione della così detta carta da fumo per uccidere gl' insetti.*

24 settembre 1822.

N.° 11477-2011 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per disposizione dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale portata da dispaccio 24 agosto prossimo passato, n.° 31715-3313 si deduce a pubblica notizia che l'introduzione della così detta carta da fumo per uccidere gl' insetti è proibita, avendosi osservato che l' uso che si fa di questa carta preparata di argento vivo può essere dannoso alla salute.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 24 settembre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Appuntamenti colla corte di Parma pel libero trasporto de' generi che si raccolgono sui territorj segregati dai due stati.*

1.° ottobre 1822.

N.° 11582-2030.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' imperiale regio governo, in virtù degli ordini superiori, deduce a pubblica notizia per norma e regola comune i seguenti appuntamenti stipulati colla corte di Parma pel libero trasporto de' generi che si raccolgono sui territorj segregati dai due stati in forza dell' ultima sistemazione del confine.

Eguale pubblicazione si farà negli stati di S. M. l' arciduchessa duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla nella stessa giornata d' oggi, a partire dalla quale avranno effetto e corso le cose contenute nei premessi appuntamenti a comune beneficio dei rispettivi sudditi.

Milano, il 1.° ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

Essendo il desiderio di S. M. I. R. A. e di S. M. l'arciduchessa duchessa di Parma di conservare ai rispettivi sudditi i vantaggi della libera disponibilità dei prodotti raccolti sui fondi proprj nei territorj che hanno cambiato di sovranità per le demarcazioni dei confini e per la dichiarata appartenenza delle isole esistenti sul Po a favore dei rispettivi stati,

È stato convenuto fra i due governi quanto segue:

Art. 1. Tanto ai sudditi e domiciliati nei paesi appartenenti a S. M. l'arciduchessa duchessa di Parma attualmente possessori di beni stabili in quelle porzioni di territorio a sinistra del Po, ed in quelle isole che in conseguenza dell'atto finale del congresso di Vienna sono passate sotto il dominio di S. M. I. R. A., quanto ai sudditi della prefata M. S. I. R. e domiciliati nel regno lombardo-veneto e possessori attuali in quelle isole che sono aggregate allo stato di Parma sarà permesso di esportare senza pagamento di verun diritto daziario i prodotti del suolo, cioè granaglie, fieno, legna, vino, foglia di gelsi, frutta, lino e canapa greggi, escluso ogni genere di privativa ed i prodotti industriali.

2. Per godere dell'anzidetto beneficio, ciascun richiedente presenterà all'autorità provinciale nel termine di tre mesi i titoli di proprietà e possesso, coll'indicazione dell'estensione, qualità di coltura, cifra o numero catastale dei fondi i di cui frutti intenda di estrarre.

3. Le predette autorità faranno eseguire presso ciascuna comunità in cui siano situati i beni della suindicata appartenenza un regolare registro, e le amministrazioni comunali rilasceranno i certificati corrispondenti alle risultanze del registro intorno

le possidenze e le quantità dei prodotti estraibili da esprimersi in lettere.

Il quantitativo sarà limitato alla porzione di competenza patronale, esclusa in tal modo la porzione colonica, a norma dei contratti e della pratica agraria da debitamente accennarsi, ma potrà emettersi certificato riguardante fondi affittati a danaro; il che però non è da intendersi che pei soli casi ove l'affittuario sia domiciliato nello stato medesimo, al quale il proprietario dei beni affittati appartiene per sudditanza.

4. Qualunque certificato per essere valevole dovrà presentarsi nelle provincie austriache all'imperiale regia intendenza di finanza, e nello stato di Parma alla delegazione di finanza in Piacenza; non emergendo alcun dubbio, si porrà in calce la licenza contro il solo pagamento del bollo.

5. Di tale licenza dovrà essere munito il conducente i generi, e sarà suo obbligo di presentarla all'ufficio daziario di confine pel debito riconoscimento.

6. La facoltà della libera esportazione s'intende estesa alle possidenze alluvionali ed ai cambiamenti di dominio prodotti dalle variazioni del Talweg del Po nel caso in cui alcuna isola di appartenenza di una delle alte parti contraenti venga a riunirsi al continente dell'altra.

7. Si dichiara che non avrà luogo il favore di esportazione dei prodotti pei fondi non inclusi nel registro da compiersi scorso il termine delle notificazioni fissato nell'art. 2, e che cesserà riguardo agli stabili di cui segue il trapasso in persona non suddita e non domiciliata nello stato reciprocante per la libera esportazione.

(N.° 24.) *Norme con cui si debbono deputare de' tutori o curatori agli orfani ed esposti nei pubblici stabilimenti.*

8 ottobre 1822.

N.° 31525-3318 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra il dubbio proposto, se, quando e con quali legali norme si debbano deputare de' tutori o curatori ai fanciulli o alle fanciulle che si trovano nei pubblici stabilimenti per orfani ed esposti, gl' imperiali regj dicasteri aulici hanno di concerto dichiarato quanto segue:

1. La direzione di un pubblico stabilimento per orfani ed esposti fa le veci di tutore pei fanciulli o per le fanciulle che sono affidate alle sue cure; quindi l' istanza pupillare non deve deputar loro di regola altro tutore durante il tempo che si trovano nella casa degli orfani od esposti, o che vengono mantenuti ed educati fuori della medesima, ma sotto la sorveglianza della stessa direzione.

2. Regali irrilevanti fatti agli orfani ed esposti, somme di minor entità dai medesimi acquistate a titolo di mercede per-servizj o travagli od anche in altro modo, ed annue rendite, in quanto queste non superano l'annua pensione alimentaria di un orfano, vengono custodite ed amministrate dalla direzione dell' orfanotrofio o del pio luogo degli esposti, la quale non ne rende conto che alla sola politica autorità. Se poi all' orfano od esposto pervenisse una sostanza stabile oppure anche mobile, ma rilevante, l' istanza pupillare deputerà per l' amministrazione della medesima un tutore, ed osserverà per la custodia ed assicurazione della sostanza mobile la generale prescrizione delle leggi.

3. Nel caso che ad un fanciullo fosse stato deputato un tutore già prima del suo ricevimento nell' orfanotrofio, ovvero che fosse stato nominato un tutore per più figli legittimi dello stesso padre, dei quali uno si trova nell' orfanotrofio o nella casa degli esposti, oppure che l' amministrazione della sostanza d' un orfano od esposto fosse stata dal giudice conferita ad un tutore, questo non potrà ingerirsi menomamente nell' educazione del pupillo finchè lo stesso rimane sotto la sorveglianza della direzione del rispettivo stabilimento.

4. Tostochè viene a cessare la tutela della direzione del pubblico stabilimento sopra un figlio illegittimo od orfano di padre che prima stava sotto la di lei sorveglianza, si deve o deputare a questo un tutore, o diffidare il già nominato di assumere anche la cura sulla persona del pupillo. La direzione deve quindi senza indugio insinuare all' istanza pupillare la cessazione di sua sorveglianza e cura per cadauno di detti fanciulli o fanciulle, ed informare in pari tempo l' autorità medesima intorno all' età, ai noti genitori o prossimi parenti del pupillo, al luogo in cui nacque o trovossi esposto, ed alla facoltà in qualsiasi modo pervenutagli. Sta in libertà della direzione di proporre al giudizio anche il tutore. Alle istanze giudiziarie delle città capitali poi si potranno comunicare all' uopo di trimestre in trimestre anticipatamente gli elenchi degli orfani ed esposti che saranno per uscire dallo stabilimento nel prossimo trimestre.

5. Se il noto padre d' un figlio legittimo stante sotto la cura dell' orfanotrofio o del pio luogo degli esposti avesse lasciato altri figli minori, il foro competente a tutti questi pupilli sarà da determinarsi secondo le generali prescrizioni di legge. Fuori di questo caso la giurisdizione ed autorità superiore

sopra un orfano od esposto competerà al giudizio ordinario del luogo ove dimora al momento in cui gli viene deputato un tutore, a norma del sopra disposto, ovvero al foro privilegiato di quel tribunale nel cui circondario giurisdizionale esso dimora, in quanto che un tal figlio avesse, a termini di legge, diritto al foro privilegiato.

L' imperiale regio governo, in esecuzione degli ordini dell' imperiale regia cancelleria aulica unita espressi nel dispaccio 12 settembre pross. pass., n.° 25051-2316, deduce tali prescrizioni a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, l' 8 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Rettificazione della tariffa riguardo al peso nel dazio del* verdegiglio *e dell'* oppio.

10 ottobre 1822.

N.° 12190-2145 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Nella tariffa daziaria delle drogherie, farmacia e generi da tintura andata in attività col 1.° p.° p.° giugno fu ommesso alla rubrica 57-58 *Verdegiglio*, ed alla rubrica 88-76 *Oppio* di aggiugnere l' indicazione che il dazio dev' essere riscosso sul peso sporco.

A dovuta rettificazione dei predetti errori d' impressione ed in esecuzione degli ordini dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale in data 10 settembre prossimo passato

SI DICHIARA

Che pel *verdegiglio* sotto il n.° 57-58, e per l' *oppio* sotto il n.° 88-76 della tariffa annessa alla notificazione 1.° giugno 1822 i dazj rispettivamente stabiliti devono regolarsi ed esigersi sul peso sporco.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 10 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 26.) *TARIFFA per la vendita dei nitri e delle polveri.*

15 ottobre 1822.

N.° 12742-2239 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In virtù di determinazione presa dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 3 settembre scorso, n.° 33138-756 si dichiara quanto segue:

1. Il prezzo della privativa vendita dei nitri e delle polveri ardenti sarà quello determinato nella sottodescritta tariffa.

2. Col 1.° del prossimo novembre 1822 comincia la vendita coi nuovi prezzi di detta tariffa.

3. L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 15 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

TARIFFA per la vendita delle polveri e dei nitri a libbra metrica e moneta italiana.

QUALITA' DEI GENERI.			
Nitro raffinato		lir.	2. 40.
— greggio da gradi 80		»	1. 90.
Polvere da caccia soprafina e da bersaglio		»	4. 40.
— mezzana		»	4. 10.
— da cannone e da moschetto pel militare		»	3. 10.
— detta coll' imballaggio		»	3. 20.
— per gli armatori nazionali	da moschetto	»	2. 35.
	da cannone	»	2. 15.
— da mina		»	2. 40.

(N.° 27.) *Riduzione del dazio d' importazione per gli zibibbi per uso delle fabbriche.*

16 ottobre 1822.

N.° 12579-2211 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Volendo l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale accordare ai fabbricatori di biacca ed altri intraprenditori di fabbriche una facilitazione sul dazio d' introduzione degli zibibbi guasti in modo a non poter più servire di cibo, e perciò destinati per uso nelle fabbriche, segnatamente in quella di biacca, ha determinato quanto segue:

Art. 1. Il dazio d' importazione per gli zibibbi come sopra guasti ad uso di fabbriche è ridotto a centesimi 93 per quintale.

2. Per godere di questa facilitazione dovranno i fabbricatori aver notificato sotto la loro risponsabilità che detti zibibbi sono destinati per uso delle fabbriche.

3. L' importazione dovrà effettuarsi per la strada che mette alla dogana più vicina alla

fabbrica per cui sono destinati, e nella stessa dogana sarà verificato nei debiti modi che gli zibibbi importati siano guasti e non più servibili per uso di cibo.

4. Qualora gli stessi zibibbi venissero adoprati ad un uso diverso da quello per cui venne accordata l' introduzione coll' avvertita minorazione di dazio, il concessionario s' intenderà decaduto per sempre da un simile favore.

Tanto si deduce a pubblica notizia in adempimento di dispaccio della sullodata eccelsa imperiale regia camera aulica generale del giorno 18 p.° p.° settembre, n.° 33717-3516.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 16 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 28.) *Sospensione della tariffa di transito pubblicata il 12 agosto ed annessovi regolamento, e richiamate in vigore le leggi e discipline sul transito anteriormente osservate.*

20 ottobre 1822.

N.° 13108-2304 C.

IMPERIALE REGIO GOVERVO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per sovrana risoluzione partecipata al governo da S. A. I. l' arciduca vicerè con dispaccio del 15 corrente, n.° 797 da Verona resta per ora e fino a nuov' ordine sospesa nel regno lombardo-veneto l' esecuzione della tariffa di transito pubblicata colla governativa notificazione 12 agosto, n.° 8824-1519 e dell' annessovi regolamento, venendo richiamate nuovamente in vigore le leggi e discipline sul transito che si osservavano anteriormente a detta notificazione.

In adempimento de' superiori ordini, l' imperiale regio governo si fa premura di dedurre a pubblica notizia questa sovrana risoluzione, della cui esecuzione rimane incaricata l'imperiale regia direzione delle dogane.

Milano, il 20 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Ritenuta in vigore la convenzione colla regia corte di Baviera del 12 luglio 1817 per l' arresto e consegna reciproca dei disertori.*

21 ottobre 1822.

N.° 30584-5236 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Mentre si stanno combinando le trattative colla reale corte di Baviera per la continuazione del cartello riguardante l' arresto e consegna reciproca dei disertori dei due stati, fu convenuto colla prefata reale corte che quello stato pubblicato in data 12 luglio 1817 testè spirato abbia a ritenersi in vigore provvisoriamente sin a tanto che sarà notificata la nuova convenzione che verrà di concerto stabilita, e ciò ad oggetto di non interrompere la vicendevole consegna dei suddetti disertori e refrattarj.

Una tale disposizione comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 7 settembre prossimo passato, n.° 20204-1987 si rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 21 ottobre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Modificazione sul dazio d' importazione ed esportazione per l'articolo pellicceria e pellateria.*

6 novembre 1822.

N.° 13533-2370 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 14 ottobre pros.° pas.°, n.° 39719-4142 ha disposte alcune modificazioni sul dazio d' importazione ed esportazione portato dalla tariffa n.° 1 annessa alla notificazione del 12 giugno prossimo passato per l' articolo pellicceria e pellateria, e sono:

1. Col giorno della pubblicazione della presente in luogo delle tasse dedotte nella citata tariffa avrà principio la seguente esazione:

	Per entrata.	Per uscita.
Pelli turche dette *mescinen* colorate o non colorate senza distinzione indicate nella citata tariffa sotto il n.° 89-86 pagheranno *per quintale*	lir. 51. 7	lir. 2. 13
Pelli conciate di pecora, di agnello e di capretto indicate nella suddetta tariffa al n.° 44-64 . *idem*	» 65. —	» 1. 35

	Per entrata.	Per uscita.
Marrocchini, cordovani e basane, comprese le pelli nere di capra e di pecora dette sommacco apparenti nella tariffa sotto il n.° 96-96 . . . . *per libbra*	lir. 3. 71	» — 2

2. Viene pure con quest' occasione dichiarato che rispetto a dette ultime pelli, marrocchini, cordovani, basane, ecc. per la loro introduzione nell' Ungheria rimane invariabile il dazio stabilito nella tariffa generale per l' Ungheria, corrispondente a centesimi 92. 9 per ogni libbra metrica di dette pelli.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 6 novembre 1822.

IN ASSENZA DI S. E. IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI, VICEPRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 31.) *Riduzione del dazio d' uscita per la seta denominata* bello d' oro e d' argento.

15 novembre 1822.

N.° 13992-2474 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per disposizione dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale comunicata a questo governo con dispaccio 23 settembre prossimo passato, n.° 31539-706 il dazio d' uscita per la seta denominata *bello d' oro e d' argento* già stabilito in lire 92. 86 per quintale, giusta la rubrica quinta della tariffa in calce alla notificazione 2 ottobre 1817, viene ridotto a lire 40 per ogni quintale metrico.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 15 novembre 1822.

IN ASSENZA DI S. E. IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 32.) *Disposizioni all'oggetto di guarentire i diritti e la pubblica autorità dei sigilli giudiziali.*

16 novembre 1822.

N.° 35137-3711 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra umilissimo rapporto della commissione aulica di legislazione giudiziaria di concerto colla cancelleria aulica unita e col supremo tribunale di giustizia,

S. M. I. R., all' oggetto di guarentire i diritti e la pubblica autorità dei sigilli giudiziali, con venerata sovrana risoluzione 17 giugno prossimo passato si è degnata di emanare le seguenti disposizioni, che in adempimento all'ossequiato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè del 28 settembre prossimo passato vengono portate a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

§ 1. Eine eigenmächtige oder widerrechtliche Eröffnung gerichtlicher Siegel, unter denen schriftliche Aufsätze oder andere Ge=

§ 1. La rottura arbitraria od illegale di sigilli giudiziali, sotto i quali siano custoditi atti scritti od altri oggetti, se proceda da

genstände verschlossen gehalten werden, soll, wenn sie aus bloßem Muthwillen oder aus leichtfertiger Neugierde verübt wird, als eine schwere Polizeyübertretung angesehen, und mit Arrest von einem zu drey Monaten bestrafet werden.

§ 2. Handlungen dieser Art, wenn sie zum Zeichen der Geringschätzung gerichtlicher Anordnungen oder aber in der Absicht verübt werden, das vermeintliche eigene Recht oder irgend eine gehässige Absicht damit eigenmächtig durchzusetzen, sind als ein Verbrechen der öffentlichen Gewaltthätigkeit mit schwerem Kerker von sechs Monaten bis zu einem Jahre, und nach Maßgabe der eintretenden bedenklichen Umstände und gefährlichen Folgen auch bis zu fünf Jahren abzustrafen.

§ 3. Werden Verletzungen gerichtlicher Siegel als ein Mittel zur Verübung eines größeren Verbrechens unternommen, so ist der Thäter mit der auf das beabsichtete Verbrechen festgesetzten Strafe in Anwendung des § 28 des Strafgesetzbuches zu belegen.

§ 4. Das Erkenntniß, ob in diesen Fällen nur der Ersatz des Schadens oder aber eine volle Genugthuung zu leisten sey, ist nach den Bestimmungen

mera petulanza od inconsiderata curiosità, sarà risguardata grave trasgressione di polizia e punita coll' arresto da uno a tre mesi.

§ 2. Se tale azione è commessa per vilipendere degli ordini giudiziali o colla mira di mandare con ciò ad effetto arbitrariamente un proprio vantato diritto o qualche pravo disegno, sarà considerata delitto di pubblica violenza e punita colla pena di sei mesi ad un anno di carcere duro, che potrà essere portata sino ai cinque anni, a misura della maggiore gravezza delle circostanze e del pericolo delle conseguenze.

§ 3. Se i sigilli giudiziali vengono violati per commettere qualche più grave delitto, il colpevole, in conformità del § 28 del codice penale, parte I, sarà punito colla pena stabilita pel delitto divisato.

§ 4. Per decidere se in questi casi il colpevole sia tenuto alla sola indennizzazione o al pieno soddisfacimento serviranno di norma le disposizioni del

des 30ten Hauptstückes des zweyten Theils des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches zu schöpfen.	capo XXX della seconda parte del codice civile universale.

Milano, il 16 novembre 1822.

IN ASSENZA DI S. E. IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI, VICEPRESIDENTE.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 33.) *INCORPORAZIONE al regno d' Ungheria di quella parte della Croazia civile che è situata al di là della Sava.*

16 novembre 1822.

N.° 35380-3734 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A., ad oggetto di dare ai fedeli sudditi del suo regno d' Ungheria un nuovo contrassegno della sovrana sua grazia e per estendere i vantaggi del loro commercio coll' estero, si è degnata di ordinare con sovrano

rescritto di gabinetto del giorno 1.° luglio anno corrente che incorporati vengano al regno di Ungheria quella parte della Croazia civile che è situata al di là della Sava, ed il litorale che altra volta già spettava all' Ungheria; i quali territorj formarono sino ad ora parte del suo regno dell' Illiria.

Inoltre si è la M. S. degnata di ordinare con successiva sovrana risoluzione del giorno 23 settembre anno corrente che col giorno 1.° di novembre 1822 abbia ad aver luogo la consegna ed il ricevimento degli accennati territorj, ed abbia quindi con esso a principiare l' amministrazione ungherese nei medesimi.

Tanto viene portato a pubblica notizia in esecuzione del decreto dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica 29 ottobre prossimo passato, n.° 30505-2333.

Milano, il 16 novembre 1822.

IN ASSENZA DI S. E. IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI, VICEPRESIDENTE.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Tariffa del dazio per l' importazione ed esportazione del vino di Cipro.*

31 dicembre 1822.

N.° 16020-2841 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi degnata S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione del giorno 6 spirante dicembre di permettere l' importazione del vino di Cipro, l' eccelsa imp. regia camera aulica con dispaccio 18 stesso dicembre ha fissato per l' importazione e per l' esportazione del detto vino il relativo dazio nella misura della seguente tariffa, ed ha prescritto che i daziati per l' importazione del predetto vino di Cipro potranno soltanto praticarsi nelle dogane principali.

TARIFFA.

			Entrata.		*Uscita.*
In botti	*per quintale*	lir.	23. 21	lir.	– 48
In bottiglie, casse o ceste .	*idem*	»	17. 41	»	– 37

L' imp. regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 31 dicembre 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1822.

N.° 3 al 6.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI
CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE
dal 1.° luglio al 31 dicembre 1822.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 3.

(N.° 76.) *Quelli che falsamente si spacciano per disertori devono essere trattati come truffatori.*

2 luglio 1822.

N.° 5571-1554. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze criminali ed alle preture foresi delle provincie lombarde.

Con dispaccio 1.° aprile corrente anno, n.° 8910-953 l'imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che S. M. I. R. A. si è compiaciuta di decidere con sovrana risoluzione del 12 scorso marzo che tutti quelli i quali innanzi alle autorità si spacciano falsamente per disertori siano da trattarsi come truffatori a norma delle leggi vigenti e mediante la competente istanza, e che ne' casi

ove risultassero in pari tempo essere vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere, debbano inoltre sottostare alle particolari prescrizioni applicabili a siffatti individui.

Ha inoltre avvertito la predetta cancelleria aulica essere pure sovrano volere che anche quelle persone le quali furono dapprima trattate secondo il decreto dell' aulico consiglio di guerra 19 agosto 1819, e che quindi, spacciandosi per disertori, furono apprese pel servizio militare, debbano pur esse trattarsi a termini di questa sovrana risoluzione.

Mentre l' aulico consiglio di guerra ha già abbassato ai comandi generali militari l' istruzione pel relativo adempimento, e l' imperiale regio governo ne diramò analoga circolare alle imperiali regie delegazioni provinciali, anche il tribunale d' appello d' ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia rende intese le prime istanze della succitata sovrana risoluzione, affinchè serva loro di norma nei casi occorribili.

Milano, il 2 luglio 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

(N.° 77.) *Nella direzione esterna delle lettere alla pretura di* Massa *vi si aggiungerà* provincia di Rovigo *per togliere l' equivoco con Massa di Carrara.*

2 luglio 1822.

N.° 5574-1557. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

D' ordine del senato lombardo - veneto del supremo tribunale di giustizia, ed all'oggetto di prevenire gli ulteriori equivoci che potessero occorrere nell' ufficiale carteggio colla pretura di Massa esistente in questo regno per la circostanza d' esservi altro comune di Massa nel ducato di Carrara, si avvertono tutte le prime istanze dipendenti da quest' appello che nell' esteriore direzione dei plichi diretti alla suddetta pretura di Massa debbano esprimere = *Massa, provincia di Rovigo.*

Milano, il 2 luglio 1822.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MAGISTRELLI, *Consigliere.*

(N.° 78.) *Nel caso di sentenze ammissive al giuramento, dalla prestazione del quale dipender debba la condanna dell'una o dell'altra parte nelle spese, l'intera tassa si dovrà esigere da ciascuna di esse.*

3 luglio 1822.

N.° 12297. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

L'imperiale regio governo con decreto 17 scorso giugno, n.° 6655-2066 C. ha dichiarato che nel caso di sentenze ammissive al giuramento, dalla cui effettiva futura prestazione dipender debba la condanna dell'una o dell'altra parte nelle spese, come in ogni altro diverso caso di sentenze portanti condanna simile condizionata ad atti ulteriori in arbitrio delle parti rispettive, l'intera tassa di tali sentenze debba esigersi da ciascuna di esse, salva poi rimanendo a quella che riuscisse successivamente vittoriosa la ragione del rimborso verso l'avversario risultato soccumbente.

La direzione le partecipa tale superiore dichiarazione all' effetto che venga esattamente eseguita, e attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 3 luglio 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 79.) *DETERMINATO il dazio d' introduzione della carta* elefante *ad uso di tappezzerie a fiorini 7. 30 per ogni centinajo di Vienna, ed a fiorini 20 ogni altra qualità di carta composta del materiale di carta da lettere.*

5 luglio 1822.

N.° 7473-1255. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alla direzione delle dogane.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 28 scorso maggio, n.° 16627-1706 ha partecipato che risultando da' fatti rilievi che la carta bianca detta *elefante* proveniente dall' estero, della quale si valgono i fabbricatori nazionali di

tappezzerie per l' esercizio dell' arte loro, è composta d' una materia mista ricavata dalla carta di cancelleria e da lettere, motivo appunto per cui la carta elefante non può essere considerata uguale alla carta da lettere; venne determinato d' accordo coll' imperiale regia aulica commissione di commercio e di conformità alla partita n.° 1 della nuova tariffa sulla carta che per l' introduzione di detta carta *elefante* pagar debbasi il dazio di fiorini 7. 30 per ogni centinajo di Vienna, ovvero lire 34. 82 per ciascun quintale metrico.

Venne pure dichiarato che con ciò rimane abolita la facilitazione accordata sotto il giorno 21 novembre 1819 alle fabbriche di tappezzerie, e comunicata a cotesta imperiale regia delegazione con dispaccio 16 dicembre detto anno, n.° 18160-2287; ritenuto che le medesime fabbriche possono contro il solo pagamento del dazio di fiorini 20 per centinajo introdurre ogni altra qualità di carta di qualunque siasi denominazione e forma, composta del materiale di carta da lettere.

Tanto si comunica alla suddetta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e norma, e pel conveniente avviso da darsi a' fabbricatori di tappezzerie della deroga della succennata facilitazione.

Milano, il 5 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 80.) *I delinquenti involti in uno stesso delitto non dovranno essere tradotti alle carceri coi medesimi mezzi di trasporto.*

6 luglio 1822.

N.° 17908-1866. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Varj processi criminali portati all' ispezione dell' imperiale regio tribunale d' appello hanno fatto conoscere che talvolta gli arrestati per egual titolo vengono tradotti alle carceri sopra d' un medesimo carretto, per cui hanno luogo fra essi de' concerti pregiudicevoli alle viste della punitiva giustizia.

A fine pertanto di evitare simili inconvenienti sarà cura di codesto ufficio di disporre in modo che individui in un medesimo delitto involti non siano giammai tradotti alle carceri coi medesimi mezzi di trasporto.

Milano, il 6 luglio 1822.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 81.) *I possessori, i quali credono gravati i loro fondi di un estimo censuario maggiore di quello competente ai fondi stessi, devono rivolgere i loro riclami direttamente alla propria imperiale regia delegazione provinciale.*

10 luglio 1822.

N.° 18552-1191. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avviene non di rado che i possessori, i quali credono gravati i loro fondi d' un estimo censuario maggiore di quello competente ai fondi stessi, e ciò per errori di misurazione ossia di calcolo, o per altro, ricorrono direttamente al governo od all' amministrazione generale del censo per ottenerne la corrispondente esonerazione.

Non essendo regolare questa pratica e dovendo le delegazioni provinciali procedere a tutte quelle verificazioni che possano abbisognare per mettere in istato il governo di decidere con cognizione di causa sopra tali ricorsi, questi dovranno perciò presentarsi per l' avvenire alle stesse delegazioni.

E siccome per verificare le cose di fatto può occorrere di ordinare una visita di periti

sul luogo, così le delegazioni provinciali avvertiranno di licenziare tutte quelle istanze nelle quali non fosse espressa la dichiarazione d' essere i ricorrenti disposti a sostenere le spese di tale visita ed a fare previamente il deposito della somma verisimilmente occorribile per la medesima.

Milano, il 10 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 82.) *Le giudicature politiche e le preture foresi nelle inquisizioni di gravi trasgressioni assumeranno le informazioni sulla condizione dell' inquisito per determinare se possa aver luogo la commutazione della multa o dell' arresto.*

16 luglio 1822.

N.° 19859-2046 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita ha con differenti aulici decreti incaricato il governo di dichiarare alle istanze politiche da esso dipendenti come non sia conforme alle disposizioni generali del codice delle gravi

trasgressioni che nelle condanne sia espressa un' alternativa di multa o di arresto, giacchè in relazione ai §§ 22, 23 e 24 dovrebbe sempre l' istanza nel passare all' inquisizione contro un determinato individuo aver cura di richiamare le informazioni occorrenti sulla condizione, carattere e stato di fortuna dell' inquisito anche per mettersi in grado di poter in seguito determinare se possa aver luogo secondo la legge la commutazione della multa o dell' arresto, o rendersi questa necessaria per assicurare l' effetto della condanna.

Da quì innanzi pertanto le giudicature politiche e le preture foresi nelle inquisizioni per fatti contemplati dal codice come gravi trasgressioni politiche si faranno carico di tale indagine preliminare rivolgendosi alle rispettive autorità comunali, e determineranno sempre in forma diretta e precisa la pena, avuto riguardo alle circostanze ed alle generali prescrizioni della legge.

Da questa dichiarazione si terranno per ora eccettuate le condanne per contravvenzioni boschive o per altre contravvenzioni specialmente delegate alle istanze politiche, e per le quali essendo in via principale inflitta una multa, sia ammessa la sostituzione dell'arresto nel caso d' impotenza al pagamento secondo una norma determinata.

Milano, il 16 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 83.) *DICHIARAZIONI relative all'obbligo ingiunto agl' imperiali regj delegati, alle congregazioni municipali ed alle superiorità locali di assistere ogni festa al divino ufficio parrocchiale.*

17 luglio 1822.

N.° 21884-3158 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa aulica cancelleria con venerato suo dispaccio 20 giugno p.° p.° si è compiaciuta di comunicare al governo alcune dichiarazioni, per le quali viene spiegata la sovrana intenzione sopra il dovere imposto agl' imperiali regj delegati, alle congregazioni municipali ed alle superiorità locali di assistere ogni festa al divino ufficio parrocchiale siccome è stato prima notificato colla circolare 20 aprile prossimo passato.

Dichiara pertanto in primo luogo l' eccelso aulico dicastero che sotto l' indicazione d' ufficio divino s' intende per regola la messa solenne col sermone.

Inoltre quanto alla chiesa primaria alla quale debbono recarsi le sopraccitate autorità amministrative cogl' impiegati dei loro uffici, si vuole

intendere la chiesa del duomo, ed anco nelle città grandi singolarmente la chiesa parrocchiale più vicina, non permettendosi però di scegliere per questa assistenza una chiesa succursale o di corporazione o' stabilimento, quand' anche in queste si facessero tutte le funzioni parrocchiali, trattandosi di promuovere col pubblico esempio l' edificazione del popolo e di corrispondere nel miglior modo possibile alle intenzioni di S. M. a quest' importante fine dirette.

Ritenute queste norme, si dichiara competere alle rispettive autorità la scelta della chiesa opportuna.

Nell'atto che il governo notifica queste superiori dichiarazioni, giudica necessario di soggiungere che l' assistenza alla messa solenne prescritta come sopra dovendosi distinguere dall'intervento alle pubbliche solennità straordinarie, non debbono le autorità intervenienti esigere nè quelle accoglienze di cerimonia, nè quelle situazioni dignitose che in quelle sole occasioni a termini delle superiori dichiarazioni comunicate col circolare dispaccio 14 dicembre 1821 sono in diritto di ottenere, e meno se si tratti di particolari dimostrazioni non altrimenti introdotte, nè autorizzate se non per consuetudini locali.

Quindi essendo il posto nel presbiterio riservato per la citata circolare nelle funzioni straordinarie alle sole autorità che rappresentano il sovrano, nessuna autorità chiamata senza rappresentanza ad assistere per dovere e per pubblica edificazione a funzione ordinaria e ricorrente in ogni giorno festivo dell' anno potrà esigere d' esservi ammessa.

Dovendosi nondimeno assegnare alle medesime un posto distinto onde sieno separate dalla folla del popolo, e cospicuo onde sieno vedute, l' assegnarlo in ciascuna chiesa dove meglio si combini e col comodo e colla decenza dovrà essere cura dei capi delle chiese rispettive.

Gl' imperiali regj delegati e gli ordinarj diocesani avranno premura di comunicare queste dichiarazioni ed istruzioni a tutte le autorità chiamate a questo intervento, siccome ai parrochi ed ai fabbricieri.

Milano, il 17 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 84.) *Il carteggio dei commissarj distrettuali e delle congregazioni municipali in oggetti non riguardanti il servizio sovrano o governativo non gode l' esenzione dal pagamento del porto di posta.*

17 luglio 1822.

N.° 2425. CIRCOLARE.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

A tenore di una determinazione portata da venerato dispaccio governativo del 10 corrente, n.° 7814-1980 C., il carteggio con cui i commissarj distrettuali accompagnano alle congregazioni municipali, per la pubblicazione, gli avvisi per appalti di strade comunali, di esattoríe, di tagli de' boschi, pel concorso a condotte mediche ed altri simili oggetti non può essere esentato dal pagamento del porto di posta, comechè non riguarda il servizio sovrano o governativo, ma unicamente l' interesse comunale.

Col sullodato dispaccio venne inoltre dichiarato che l' esenzione dal porto suddetto pel carteggio che le congregazioni municipali spediscono o ricevono è tassativamente concessa a quello soltanto colla rispettiva delegazione

provinciale, ed a quello coi commissarj distrettuali che si riferisce ad oggetti di sovrano servizio e per l'esecuzione degli ordini del governo.

Tanto si partecipa a codesto ufficio, in aggiunta alla circolare 24 marzo 1820, n.° 1023, per opportuna sua norma.

Milano, il 17 luglio 1822.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

(N.° 85.) *Resta vietato d' impiegare o di ritenere impiegati presso qualunque ufficio individui congiunti per parentela o cognazione.*

25 luglio 1822.

N.° 8479-2135 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie direzioni e delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso dall' imperiale regio governo di Venezia, se il divieto d'impiegare nello stesso ufficio due individui legati in parentela valer dovesse unicamente riguardo alle

casse, l'imperiale regia camera aulica ha dichiarato che conformemente alla sovrana risoluzione 12 novembre 1798 resta vietato non solamente presso le casse, ma ancora presso qualunque altro ufficio d'impiegare o di lasciar impiegati individui congiunti per parentela o cognazione.

Tale dichiarazione viene comunicata a cotesta imperiale regia direzione, eccitandola a riferire al governo se presso della medesima o degli uffici da essa dipendenti vi fossero degl' impiegati che si trovassero nel caso su espresso.

Milano, il 25 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 86.) *Le gradazioni di peso per le tasse delle lettere ragguagliate fra il peso austriaco del* loth *ed il peso metrico.*

27 luglio 1822.

N.° 2262.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

È stato superiormente determinato che le gradazioni di peso per le lettere debbano anche in queste provincie essere uniformate quanto più è possibile alle gradazioni di peso vigenti nelle antiche provincie austriache mediante un esatto ragguaglio fra il peso austriaco del *loth* ed il peso metrico, ed essere poi le lettere tassate in conformità di tali gradazioni di peso nell' egual misura e progressione di tassa portate dalla tariffa annessa alla notificazione governativa 14 giugno 1819.

Quindi la prima gradazione di peso per le lettere semplici si estende d' ora innanzi non più sino soltanto *agli otto denari inclusivamente*, come è stabilito nel § 5 della detta notificazione, ma bensì sino *agli otto denari ed otto grani inclusivamente*, giusta un ragguaglio più esatto del mezzo *loth*, apparente dalla tabella quì in calce; la seconda gradazione si estende sino *ad un grosso*, *sette denari e cinque grani*, corrispondenti ad un *loth* inclusivamente. Le gradazioni di peso successive si determinano in egual proporzione, e la tassa progredisce con egual misura *dagli otto denari ed otto grani* nel modo precisato nel § 6 della succitata notificazione, salvo che nel caso di calcolare la tassa a misura *di due gradi* di peso *per ogni grado* di essa, cioè quando il pacchetto oltrepassa il peso di cinque once e sei grossi, i detti *due gradi* di peso formano *un grosso, sette denari e cinque grani* in luogo *di un grosso e sette denari* accennati nel detto § 6.

La direzione, in adempimento dell'incarico compartitole con ossequiato dispaccio governativo del 3 corrente luglio, n.° 7681-1937 C., rende noto al pubblico tale operato miglioramento per sua norma.

Milano, il 27 luglio 1822.

GRADAZIONI di peso per le lettere.

Peso austriaco.			Peso metrico.			
Gradazione.	Loth.		Oncie.	Grossi.	Denari.	Grani.
1.ª	»	½	»	»	8	8
2.ª	1	»	»	1	7	5
3.ª	1	½	»	2	6	3
4.ª	2	»	»	3	5	»
5.ª	2	½	»	4	3	8
6.ª	3	»	»	5	2	5
7.ª	3	½	»	6	1	3
8.ª	4	»	»	7	»	»
9.ª	4	½	»	7	8	8
10.ª	5	»	»	8	7	5
11.ª	5	½	»	9	6	3
12.ª	6	»	1	»	5	»
13.ª	6	½	1	1	3	8
14.ª	7	»	1	2	2	5
15.ª	7	½	1	3	1	3
16.ª	8	»	1	4	»	»
17.ª	8	½	1	4	8	8
18.ª	9	»	1	5	7	5
19.ª	9	½	1	6	6	3
20.ª	10	»	1	7	5	»
21.ª	10	½	1	8	3	8
22.ª	11	»	1	9	2	5
23.ª	11	½	2	»	1	3
24.ª	12	»	2	1	»	»
25.ª	12	½	2	1	8	8

Seguito delle *GRADAZIONI di peso per le lettere.*

Peso austriaco.			Peso metrico.			
Gradazione.	Loth.		Once.	Grossi.	Denari.	Grani.
26.ª	13	»	2	2	7	5
27.ª	13	½	2	3	6	3
28.ª	14	»	2	4	5	»
29.ª	14	½	2	5	3	8
30.ª	15	»	2	6	2	5
31.ª	15	½	2	7	1	3
32.ª	16	»	2	8	»	»
33.ª	16	½	2	8	8	8
34.ª	17	»	2	9	7	5
35.ª	17	½	3	»	6	3
36.ª	18	»	3	1	5	»
37.ª	18	½	3	2	3	8
38.ª	19	»	3	3	2	5
39.ª	19	½	3	4	1	3
40.ª	20	»	3	5	»	»
41.ª	20	½	3	5	8	8
42.ª	21	»	3	6	7	5
43.ª	21	½	3	7	6	3
44.ª	22	»	3	8	5	»
45.ª	22	½	3	9	3	8
46.ª	23	»	4	»	2	5
47.ª	23	½	4	1	1	3
48.ª	24	»	4	2	»	»
49.ª	24	½	4	2	8	8
50.ª	25	»	4	3	7	5

Seguito delle *GRADAZIONI di peso per le lettere.*

Peso austriaco.			Peso metrico.			
Gradazione.	Loth.		Once.	Grossi.	Denari.	Grani.
51.ª	25	½	4	4	6	3
52.ª	26	»	4	5	5	»
53.ª	26	½	4	6	3	8
54.ª	27	»	4	7	2	5
55.ª	27	½	4	8	1	3
56.ª	28	»	4	9	»	»
57.ª	28	½	4	9	8	8
58.ª	29	»	5	»	7	5
59.ª	29	½	5	1	6	3
60.ª	30	»	5	2	5	»
61.ª	30	½	5	3	3	8
62.ª	31	»	5	4	2	5
63.ª	31	½	5	5	1	3
64.ª	32	»	5	6	»	»

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

(N.° 87.) *Soluzione dei dubbj promossi sul regolamento relativo alla giurisdizione ed alla competenza del clero militare e civile negli oggetti matrimoniali.*

30 luglio 1822.

N.° 18783-2659 P. **Circolare.**

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed agli ordinarj.

Con circolare 6 maggio 1816, n.° 19388-2105 si è comunicato ai regj delegati ed agli ordinarj il regolamento emanato dal consiglio aulico di guerra relativo alla giurisdizione ed alle competenze del clero militare e civile negli oggetti matrimoniali risguardanti le persone addette al servizio militare.

Ora alcuni dubbj promossi da qualche superiorità in Germania sull'intelligenza di varj articoli di detto regolamento diedero luogo ad un'ordinanza del medesimo aulico consiglio in data 22 aprile prossimo scorso portante la soluzione ai mentovati dubbj.

Tale ordinanza si partecipa in copia ai regj delegati ed agli ordinarj in aggiunta alla citata

circolare, onde ne abbiano norma e direzione all' evenienza de' casi.

Milano, il 30 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

N.° 13343-1744 P.

Copia di un'ordinanza dell' aulico consiglio di guerra del 26 aprile 1822, n.° 1153 a tutti i comandi generali e di confine, eccettuato quello di Vienna.

Sono pervenuti alla cognizione del consiglio aulico di guerra alcuni dubbj e difficoltà promosse da un superiorato di Germania intorno a varj punti che non sembrano decisi dal regolamento normale 5 ottobre 1808, n.° 164, concernenti i rapporti della giurisdizione fra il clero militare ed il clero civile, e sono:

1.° A quale giurisdizione appartengano i signori feldmarescialli, mentre nello scematismo militare non sono come gli altri generali ripartiti in impiegati ed in non impiegati?

2.° A quale giurisdizione ecclesiastica spettino gli ufficiali e stato maggiore de' battaglioni della milizia nazionale (*landvehr*), i quali nello scematismo militare appariscono nello stato de' rispettivi reggimenti?

3.° A quale giurisdizione sacerdotale sieno sottoposti gli ufficiali addetti alle fabbriche d'armi, fonderie e fabbriche di cannoni, di polveri e nitri?

4.° A quale finalmente gli ufficiali della guardia di polizia?

5.°. Gli ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori addetti in qualità di comandanti agli ospitali di guarnigione, come pure i medici dello stato maggiore colà impiegati, e finalmente il medico in capo.

Al 1.° Il dubbio promosso rispetto ai signori feldmarescialli può riferirsi unicamente a quelli che sono fuori d' attività di servizio, mentre i feldmarescialli in servizio effettivo attivo appartengono sempre alla milizia vaga. Ora siccome il precitato sovrano regolamento, § 2 *sub B*, *C* classifica nella milizia stabile, senza fare rispetto al grado veruna distinzione, i generali pensionati e fuori d' impiego; per conseguenza rimane con ciò decisa la quistione a quale giurisdizione sacerdotale appartengano nei casi eventuali i signori feldmarescialli non impiegati.

Al 2.° Secondo l' organizzazione vigente della milizia nazionale (*landvehr*) in tempo di pace essa non può essere annoverata fra le divisioni militari attive. I loro comandanti rimangono in tempo di pace, senza riguardo alla dislocazione de' reggimenti ai cui distretti d' arrolamento essi appartengono, sempre nella provincia e rispettivamente nel loro distretto. Essi sono come gli altri ufficiali della *landvehr* organizzata (qualora non sieno presi dalla categoria dei padroni di tenuta o possessionato, ovvero particolari distinti) nello stato de' pensionati, e sotto questo rapporto non v' è alcun fondamento per collocarli in una giurisdizione ecclesiastica fuori di quella cui sono sottoposti tutti gli ufficiali superiori in istato di pensione addetti alla *landvehr*. Essi dunque come pensionati e come impiegati temporalmente presso una divisione militare stabile spettano tutti alla giurisdizione del clero civile, e passano in quella del clero militare quando col

loro battaglione partono dal suo distretto, e che per conseguenza devono essere considerati come corpi d'armata in attività, quindi spettanti alla milizia vaga.

Al 3.° Il personale delle fabbriche d'armi, di fonderie e fabbriche di cannoni nel regolamento succitato è detto espressamente spettare alla milizia stabile. Per analogia convien dunque ritenere lo stesso riguardo al personale delle fabbriche di polveri e nitri come istituti stabili. Non evvi alcuna ragione per separare i loro ufficiali dal personale circa la giurisdizione ecclesiastica, a meno che per la loro persona appartenessero ultroneamente allo stato d'una divisione militare in attività, e che fossero impiegati solo *ad tempus* in quegli stabilimenti.

Al 4.° Il personale della guardia di polizia giusta il ripetuto regolamento *sub B* spetta alla milizia stabile. I loro ufficiali appartengono alla stessa giurisdizione sacerdotale cui spettano le cariche, la truppa e gli altri individui o rami della medesima.

Al 5.° Gli ospitali di guarnigione in generale sono compresi fra le divisioni militari stabili; quindi gli ufficiali colà impiegati od altri individui militari non appartenendo per la loro persona allo stato d'una delle divisioni militari attive contemplate dal detto regolamento *sub A*, dovrebbero essere dipendenti dalla giurisdizione del clero civile. Siccome però l'amministrazione dello stato in genere destina negli ospedali di presidio de' cappellani militari appositi ovvero che li pone espressamente sotto la cura di preti militari dei corpi stazionati nel luogo, la quistione si scioglie per sè e si sottintende che l'esecuzione dell'ufficiatura ecclesiastica, quindi la giurisdizione compete ai sacerdoti militari a ciò destinati.

Per ciò che concerne in particolare i medici di stato maggiore propriamente impiegati in un ospitale di guarnigione, in quanto alla sacerdotale giurisdizione appartengono anch' essi dove lo sono gli altri ufficiali ed impiegati; quelli poi presso il comando generale, come anche i medici di stato maggiore stazionati in singoli posti nei distretti militari secondo l' analogia di molti rami nel succitato regolamento *sub A*, designati e soggetti direttamente ai comandi generali, come per esempio cancelleria di guerra, commissariati di guerra, ufficiali della cassa di guerra e simili; considerando anche che essi a norma del bisogno del servizio devono essere pronti a seguire gli ordini di partenza per ogni dove, e che riguardo a questi impiegati sono dipendenti dai comandi generali, appartengono alla milizia vaga.

La suprema divisione medica militare, se anche *pro tempore* fosse disgiunta dalla direzione dell' accademia medico-chirurgica giuseppiniana, atteso il di lei punto fisso dovrebb' essere ritenuta sempre fra la milizia stabile.

Di queste determinazioni codesto . . . . ne viene istrutto in aggiunta dell' ordinanza circolare 5 ottobre 1808, n.° 164, all' effetto che ne vengano informati i cappellani militari a scanso di ogni equivoco.

(N.° 88.) *Regolamento sull' ispezione delle barche corriere per la sicurezza della navigazione e per la conservazione degli edificj esistenti sui canali della Lombardia.*

31 luglio 1822.

N.° 22695-3905. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il governo, in appendice al decreto 19 gennajo prossimo scorso, n.° 610-163 S. C. concernente il regolamento per le barche corriere che navigano sui canali camerali negli oggetti risguardanti il corso periodico delle barche stesse e le norme del relativo servizio, trasmette a codesta delegazione provinciale per propria norma un esemplare dell'altra parte del detto regolamento per gli oggetti che hanno relazione colla polizia e sicurezza della navigazione, non che colla conservazione dei manufatti esistenti negli stessi canali; la quale appendice di regolamento dietro l' approvazione del governo fu posta in osservanza.

Milano, il 31 luglio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

IMPERIALE REGIA DIREZIONE GENERALE DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI.

Essendo riserbata a questa direzione generale l' ispezione intorno alle barche corriere sui canali della Lombardia per tutto ciò che riguarda il buon sistema, la sicurezza della navigazione e la conservazione degli edificj esistenti sui canali medesimi; ed importando, in seguito alle discipline pubblicate per le stesse barche dall' imperiale regia direzione delle poste di Lombardia per quanto dipende dalle sue ispezioni, di provvedere eziandio per ciò che concerne le attribuzioni di questa direzione generale, dietro approvazione compartita dall' imperiale regio governo con venerato dispaccio 30 *p.° p.° giugno, n.°* 17668-3021 P. *si pubblica il seguente*

REGOLAMENTO.

Art. 1. La direzione generale delle pubbliche costruzioni riconosce la capacità ad esercitare la navigazione negl' individui che intendono di domandare l' investitura per la condotta di una barca corriera, e ne rilascia l' analogo attestato da prodursi all' imperiale regia direzione delle poste per ottenere l' investitura medesima.

2. Le domande per essere autorizzati ad esercitare la navigazione dovranno essere presentate all' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni dal proprietario della barca

corriera che si vuol mettere in turno, dichiarando i punti di stazione tra i quali debbe percorrere la barca medesima. Nelle domande si dovrà altresì dichiarare se il proprietario della corriera intenda di esercitare personalmente la navigazione e da quali altre persone debba essere condotta la corriera medesima.

3. Nelle domande da prodursi per questo oggetto all' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni si dovrà dichiarare se quelli che debbono personalmente condurre la corriera abbiano già esercitata la navigazione, per quanto tempo e su qual canale. Queste dichiarazioni saranno giustificate da regolari certificati per ciascun individuo che debbe applicarsi alla condotta della barca corriera, ed i certificati medesimi dovranno essere vidimati dall' autorità amministrativa del comune nel quale ebbe la sua ordinaria residenza la persona a cui si riferiscono.

4. Nel caso che per qualche titolo il proprietario della corriera volesse sostituire altri condottieri a quelli già stati approvati, dovrà renderne consapevole in prevenzione l' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni, ed ottenere da essa a favore del nuovo conducente la dichiarazione di capacità all' esercizio della navigazione, ed indi la patente dell' imperiale regia direzione delle poste.

5. I proprietarj delle corriere sono responsabili a termini di ragione delle mancanze che venissero commesse dai conducenti le loro corriere medesime.

6. L' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni determina altresì la forma e le dimensioni delle corriere che verranno superiormente concesse secondo lo stato e la natura del canale su cui debbono essere attivate,

affinchè riescano solide, comode e decenti. La stessa prescrizione ha luogo nel caso della rinnovazione di alcune delle barche corriere in attività.

7. È permesso di usare quelle corriere che sono attualmente in corso per tutto il tempo che possono ancora mantenersi in istato servibile; di mano in mano però che occorrerà di rinnovarle, i proprietarj delle medesime dovranno farne la domanda all' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni, e saranno tenuti di uniformarsi alle prescrizioni e discipline come all' articolo antecedente.

8. Le barche corriere dovranno in ogni tempo presentare quel grado di solidità, comodo e decenza in cui saranno state approvate dall' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni, cosicchè la medesima farà esaminare, ove occorra, e per lo meno ad ogni semestre, le barche da un esperto, e ne rilascerà *gratis* ai rispettivi proprietarj un attestato comprovante le succennate qualità. Se nell' occasione d' una tale ispezione si riconoscessero nella barca corriera dei difetti imputabili a negligenza del proprietario, esso dovrà sottostare alla multa portata dall' art. 20 di questo regolamento, e dovrà in qualunque caso emendare i difetti medesimi nel termine che verrà prescritto dallo stesso perito delegato. Mancando poi il proprietario della corriera a quest' obbligo, si riterrà recidivo e sottostarà quindi alla multa determinata per questi casi.

9. Il modo col quale debbono maneggiarsi le porte e le ventale dei sostegni per potervi passare colle corriere sarà determinato dai rispettivi custodi, ed i barcajuoli dovranno prestarvi quel sussidio che sarà dai custodi medesimi richiesto.

10. Entrando nelle conche e sortendo dalle medesime i barcajuoli dovranno usare tutta la diligenza, acciò le barche non arrechino danno ai muri, alle porte ed alle ventale. Una tale prescrizione dovrà sempre osservarsi dai barcajuoli all' oggetto di non danneggiare le sponde del canal naviglio, i ponti e gli edificj in genere che si trovano sul canale medesimo.

11. È proibito di aprire le portine ed i portoni dei sostegni sino a tanto che l' acqua nel vaso della conca non sia allo stesso livello di quella del tronco di canale antecedente o successivo, secondo che debbono aprirsi le portine od i portoni dei sostegni medesimi, e nel chiudere sì gli uni che le altre il barcajuolo dovrà accompagnarle col *rampalo*, affinchè non si urtino fra loro.

12. Appena eseguito il passaggio dalla conca, si dovranno rimettere le porte e le ventale nello stato loro ordinario, in modo che il catino rimanga costantemente vuoto, a riserva del tempo in cui succede il transito della barca.

13. Occorrendo di dover soffermare la barca corriera o per raccogliere le persone che fossero già appostate sulla sponda, o per qualunque altro accidente, è assolutamente vietato di fermare la corda ai paracarri della strada postale od ai capisaldi che si ritrovano sulla sponda del naviglio, come pure d' attraversare colla corda stessa la strada adjacente al canale.

14. Nel caso che qualche cavallo addetto alla corriera cadesse nel canal naviglio, il barcajuolo non potrà per riacquistarlo far alcuna rottura nella sponda del naviglio stesso, cosicchè ove non possa altrimenti, dovrà condurlo sino all' incontro del primo guado.

15. Rispetto al canale di Pavia le barche corriere nei loro viaggi dovranno sempre tenere i cavalli d'attiraglio sulla destra del loro [illegible]. La stessa pratica verrà assegnata sul naviglio Grande nel tronco da Castelletto d'Abbiategrasso a Milano.

16. Nel caso che la corriera venisse a naufragare, il barcajuolo, oltre all'obbligo di prestare il più pronto soccorso alle persone che si ritrovassero nella barca medesima, dovrà darne tosto avviso al custode della tratta di naviglio in cui accadde il naufragio. Il custode dovrà immediatamente alla presenza di due testimonj erigere un processo verbale, marcando la causa del naufragio, le circostanze che lo accompagnarono e le conseguenze che ne avvennero, e dovrà rassegnare tosto il detto processo verbale all'imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni. Lo stesso custode dovrà inoltre far levare la corriera naufragata, onde lasciar libera la navigazione alle altre barche, ricorrendo al caso alle autorità locali per ottenere quei sussidj che fossero necessarj. La spesa che s'incontrerà dal custode del canale per levare la corriera sarà a carico del barcajuolo; che se il naufragio fosse accaduto per colpa del conducente, oltre al carico della spesa come sopra, esso sarà responsabile di tutti i danni nel modo prescritto dalle veglianti leggi.

17. Sono confermate tutte le discipline in corso in materia di navigazione ove non siano in opposizione al presente regolamento.

18. Gl'ingegneri in capo e gli ordinarj applicati alla sorveglianza dei canali navigli sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

19. I custodi dei canali sono poi particolarmente incaricati d'invigilare perchè i barcajuoli

siano muniti della patente dell'imperiale regia direzione delle poste, che le barche corriere siano in buono stato ed abbiano la forma e le dimensioni che saranno determinate dall'imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni, e che siano fornite degli attrezzi necessarj all'esercizio della navigazione.

20. Per le contravvenzioni relative agli articoli 6 e 7 resta già provveduto col regolamento disciplinale dell' imperiale regia direzione delle poste. Quelli che contravvengono agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 di questo regolamento incorrono nella multa di lire 20. La multa si paga per ciascuna contravvenzione, oltre l'obbligo della reintegrazione d'ogni danno che si fosse arrecato alle opere del canale.

21. In caso di recidiva i proprietarj delle corriere ed i conducenti verranno sospesi dal loro esercizio per un tempo non minore di due mesi ed anche interdetti per sempre, a misura delle circostanze. In questi casi per non lasciare interrotto il corso della corriera di turno l'imperiale regia direzione delle poste provvederà la corriera in contravvenzione dei barcajuoli necessarj per condurla senza che il proprietario possa pretendere alcun compenso di nolo od altro, e ciò sino a tanto che o sarà rimesso nell'esercizio della navigazione il proprietario della corriera, o che sarà provveduto al turno colla nomina del proprietario di una nuova corriera nel caso in cui la contravvenzione portasse la destituzione.

22. I custodi dei canali sono obbligati a stendere o fare stendere il processo verbale delle contravvenzioni firmato da essi e da due testimonj presenti, e spedirlo senza ritardo o

all' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni od all' ingegnere a cui è affidata la sorveglianza del canale.

23. L' imperiale regia direzione generale delle pubbliche costruzioni spedisce i processi verbali delle contravvenzioni all' imperiale regia delegazione della provincia in cui è stata commessa la contravvenzione medesima perchè sia pronunciata la sua nozione ed applicata al contravventore la competente multa a norma della circolare 6 gennajo 1818, n.° 38-39.

24. Il prodotto delle multe si applica per due terzi all' imperiale regio erario, e per un terzo ai custodi od agl' inventori che avranno verificate o denunziate le contravvenzioni.

25. I conducenti le barche corriere dovranno sempre avere seco loro nel viaggio una copia del presente regolamento, onde renderla ostensibile in caso di richiesta o all' ingegnere incaricato della sorveglianza del canale o ai custodi, e dovranno anche a richiesta dei medesimi rendere ostensibile l' investitura ottenuta dall' imperiale regia direzione delle poste e l' attestato che avrà ottenuto il barcajuolo nell' ultima visita prescritta dall' art. 8 per riconoscere il grado di solidità, di comodo e di decenza della barca corriera.

Milano, il 15 luglio 1822.

IL DIRETTORE GENERALE

MASETTI.

(N.° 89.) *Abolizione dell' istituto delle piccole poste in Milano.*

31 luglio 1822.

N.° 2568.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

Si previene il pubblico che per superiore determinazione comunicata con ossequiato dispaccio governativo del 24 luglio spirante, n.° 8483-2137 C. essendo stato abolito l'istituto delle piccole poste in questa città, verranno conseguentemente levate pel giorno 10 del prossimo venturo mese di agosto le cassette che ora esistono presso diverse ricevitorie del lotto; nè dal detto giorno in avanti saranno da queste più ricevute lettere.

Milano, il 31 luglio 1822.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

(N.° 90.) *Comunicata alle prime istanze giudiziarie la traduzione del decreto 24 gennajo 1793 relativo alla violazione del segreto d'ufficio.*

1.° agosto 1822.

N.° 6404-1816. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

D' ordine del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica a tutte le prime istanze per l' opportuna loro norma e per l' esatta osservanza l' annessa traduzione dell' aulico decreto 24 gennajo 1793, n.° 84 della collezione ufficiale delle leggi giudiziarie relativo alla violazione del segreto d' ufficio, del seguente tenore:

« Essendo per la buona e regolare trat-
» tazione degli affari giudiziarj indispensabil-
» mente necessaria una rigorosa osservanza
» del segreto d' ufficio, la quale però facil-
» mente e spesse volte viene trascurata e
» violata, s' ingiunge agl' impiegati, senza
» riguardo al loro posto, rango e carattere,
» di osservare scrupolosamente la segretezza
» e taciturnità in tutti gli affari d' ufficio da

» essi trattati, o di cui venissero in cogni-
» zione, colla minaccia che nel primo caso
» di contravvenzione sarebbe senz' altro e
» senza far luogo a grazia pronunciata la
» cassazione contro chi mancasse alla dovuta
» segretezza e taciturnità. Sarà quindi cura
» de' rispettivi capi d' ufficio di vegliare at-
» tentamente sull' esecuzione del presente de-
» creto. »

Milano, il 1.° agosto 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

(N.° 91.) *Modo di pagamento a carico del regio erario e de' comuni per le pigioni dei locali ad uso degli uffici degl' imperiali regj commissarj distrettuali.*

2 agosto 1822.

N.° 19317-2113 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di agevolare il modo di paga-
mento a carico del regio erario e dei comuni

per le pigioni dei locali che servono ad uso degli uffici degl' imperiali regj commissarj distrettuali, il governo ha stabilito che d' ora in avanti la quota per simili spese incumbenti al regio erario debba esser versata nella cassa del comune del capoluogo di ciascun distretto, nella quale a cura delle singole deputazioni comunali e de' rispettivi commissarj sarà pure versata l' altra quota spettante ai comuni.

La giustificazione dei pagamenti per la quota spettante al regio erario risulterà dalla quitanza che verrà rilasciata alla cassa di finanza dall' esattore comunale, e parlando dei comuni, dalla ricevuta che i rispettivi esattori ritireranno dall' esattore pel capoluogo del distretto. Nei conti di quest' ultimo comune dovrà esser contemplata l' intiera somma dell' annuo fitto ne' modi regolari e sotto la corrispondente rubrica tanto delle attività che delle passività.

Milano, il 2 agosto 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 92.) *Dichiarazioni sul pagamento o prenotamento delle tasse per gli atti fatti dai curatori delegati d'ufficio per l'interesse di assenti o di persone miserabili.*

6 agosto 1822.

N.° 12889. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Dipendentemente dalla massima portata dal decreto aulico 1.° dicembre 1786, e statale partecipata colla circolare 22 marzo prossimo passato, n.° 3893, la direzione ha invocato le superiori determinazioni in punto,

1.° Se i tassatori possano esigere che il patrocinatore dell' attore contro un assente, il quale non ha alcun legale procuratore, essendo ritenuto risponsabile delle tasse giudiziarie emerse a carico del reo convenuto, debba fornire all' avvocato deputato in curatore dell' assente stesso il necessario fondo per le spese di tasse e carta bollata, ovvero

se l' ufficio delle tasse possa esigerle, dall' attore solamente in sequela dell' emanata sentenza, eseguendo frattanto il prenotamento delle medesime.

2.° Se le tasse per gli atti e sentenze rimaste fin quì in sospeso come non esigibili dai curatori e come non realizzabili sulle sostanze ignote degli assenti abbiansi ora a ripetere dalle parti istanti.

3.° Se la succennata massima divisata dal succitato aulico decreto 1.° dicembre 1786 applicar si dovesse alle curatele e ai patrocinj officiosi contemplati dal vegliante regolamento giudiziario, o ad altre consimili deputazioni procedenti da istanza o per l' interesse di parti private, non che ai casi ne' quali la deputazione proceda da azione pubblica anzi che da istanza privata, e così pure ne' casi ne' quali trattisi di patrocinj gratuiti delegati a persone miserabili.

L' imperiale regio governo con decreto 29 giugno prossimo passato, n.° 7175-2211 C. ha emanato le seguenti dichiarazioni, le quali dovranno servirle di norma per la corrispondente esecuzione:

1.° Che gli uffici delle tasse nello stesso modo che esigono senz' alcun prenotamento dall' attore, e per esso dal suo patrocinatore, le tasse de' di lui proprj atti, dovranno pure

esigere dagli stessi quelle degli atti fatti dai curatori delegati d' ufficio in nome e per l' interesse degli assenti chiamati da loro in giudizio che non hanno alcun procuratore legale, salvo rimanendo all' attore suddetto il regresso di ragione verso i rei convenuti.

2.° Che per la carta bollata, di cui non tratta l' aulica risoluzione 1.° dicembre 1786, potrà a termini di ragione ritenersi in arbitrio dei curatori medesimi di farsi pagare direttamente dalla parte istante. l' importare della carta suddetta, ovvero eziandio di esigerne congruo deposito preventivo.

3.° Che il suddetto decreto 1.° dicembre 1786 essendo stato quì messo in attività col dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 12 gennajo 1822 partecipato col decreto governativo 26 febbrajo prossimo passato, n.° 1479-478, non può applicarsi che ai casi posteriori a quest' attivazione e non ai precedenti, l' esazione delle di cui tasse pendenti dovrà quindi farsi sui principj anteriormente stabiliti.

4.° Che la deputazione de' curatori procedente da azione pubblica debbe andare esente da qualunque tassa e dalla carta bollata, essendovi applicabile quanto dispose per l' imperiale regio fisco la governativa notificazione 27 dicembre 1817.

5.° Che deve aver luogo il prenotamento delle tasse a senso della notificazione succitata quando trattisi di patrocinj gratuiti delegati a persone miserabili, ovvero si verifichi che la parte istante per la deputazione del curatore fosse esente dalle tasse, poichè allora debbe esserlo anco per quelle degli atti del curatore deputato.

6.° Che nel caso in fine di patrocinatori destinati a persone miserabili debbono essi colla produzione degli atti giustificare che siasi dalla persona alla cui difesa sono delegati ottenuto nelle regolari forme il decreto di prenotamento delle tasse, ma non può venir ingiunto ai patrocinatori medesimi di chiedere siffatto prenotamento.

Si compiacerà di riscontrare la ricevuta della presente.

Milano, il 6 agosto 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 93.) *Annullato il divieto di esportazione del nitro pel regno delle due Sicilie, pei limitrofi stati italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo.*

6 agosto 1822.

N.° 9485-1649. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regia direzione delle dogane.

Per dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 12 passato luglio, n.° 26002-571 rimane annullato il divieto di esportazione del nitro pel regno delle due Sicilie, pei limitrofi stati italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo, restando abrogata la notificazione governativa 24 gennajo 1821, n.° 567-71 C.

Mentre la direzione delle dogane è incaricata di diramare a tale effetto le occorrenti istruzioni agli uffici da essa dipendenti, codesta delegazione vorrà porgerne analogo avviso alla camera di commercio di costì ed alle fabbriche di salnitro con una privata comunicazione, essendo prescritto dall' imperiale regia aulica camera generale che siffatta risoluzione non sia dedotta a pubblica notizia

con apposita notificazione, e ciò coll'avvertenza che, a senso della riserva apposta al n.° 6 della tariffa pubblicata colla governativa notificazione 1.° giugno pass., n.° 5483-861, tanto l'importazione, quanto l'esportazione del nitro non possano essere effettuate che contro una licenza particolare del governo.

Milano, il 6 agosto 1822.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 94.) *Periodo di cinque giorni da accordarsi ai coscritti riconosciuti abili onde poter presentare un idoneo supplente. Condizioni per ottenere il congedo assoluto. In quali casi possa essere accettato come supplente un coscritto della quinta classe.*

9 agosto 1822.

N.° 23408-4180 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sulla dimanda, es la dichiarazione emessa di concerto fra l'imperiale regio consiglio

aulico di guerra e l' imperiale regia cancelleria aulica unita, di cui tratta il decreto circolare n.° 15053 - 2895 riguardo al periodo dei cinque giorni da accordarsi ai coscritti riconosciuti abili al servigio dalle commissioni militari d' accettazione onde poter presentare un idoneo supplente, fosse applicabile anche alle reclute già accettate in isconto della leva 1821 prima che fosse emanata la suddetta dichiarazione e senza essere stato loro concesso un termine perentorio a farsi rappresentare, il sullodato imperiale regio consiglio aulico di guerra ha rescritto all' imperiale regio comando militare generale in data 1.° luglio prossimo passato, n.° 2192 che alle reclute summentovate non può più essere concesso alcun termine perentorio, quand'anche essi presentassero per ciò la loro domanda.

Volendo però corrispondere ai desiderj sul proposito esternati dalle autorità politiche, l' aulico consiglio di guerra ha autorizzato il comando militare ad accordare contro *offerte*, cioè contro la presentazione d' un idoneo supplente ed il pagamento del vestiario il congedo a quelli fra i suddetti individui i quali entro il termine di dieci giorni dopo la comunicazione del rescritto del consiglio aulico presenteranno in persona o per mezzo delle

loro famiglie al comando generale o direttamente ai reggimenti cui appartengono l'istanza onde ottenere il congedo assoluto.

Inerendo pertanto alla pregiata nota 21 luglio prossimo passato, n.° 7284 dell'imperiale regio comando militare generale, non che al venerato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè in data 6 corrente agosto, n.° 5463, mentre si fa conoscere a codesta imperiale regia delegazione provinciale che lo stesso imperiale regio comando in corrispondenza all'interessamento del governo ha già comunicato ai reggimenti stazionati in Lombardia gli elenchi nominativi dei coscritti cui si riferisce il succitato aulico rescritto (i quali elenchi si ebbero già dietro il decreto circolare n.° 15053-2896) con istruzione di rilasciare il congedo a quei soldati che in causa di riguardi particolari alle proprie famiglie volessero approfittare dell'autorizzazione come sopra compartita all'autorità militare, la si previene eziandio che quelli i quali desiderano di ottenere il congedo d'un soldato appartenente al reggimento Geppert dovranno dirigersi alla nona divisione del suddetto reggimento a Lodi, per quelli del reggimento Prohaska alla nona divisione di detto reggimento a Brescia, per quelli del reggimento Greth alla nona divisione di esso a Cremona,

per quelli del reggimento Bellegarde al reggimento stesso in Pavia, e finalmente per quelli del reggimento Nostiz, non esistendo di esso alcun deposito in Lombardia, dovranno del pari rivolgersi al reggimento Bellegarde, cui sono stati comunicati gli ordini opportuni. Sarà quindi cura della regia delegazione provinciale di dare gli avvisi conformi alle rispettive famiglie dei soldati in discorso, onde chi si trova nelle circostanze contemplate possa prestarsi all' adempimento delle stabilite condizioni presso i corpi suindicati. Per norma sicura nella diramazione degli avvisi suddetti si unisce l'elenco parziale degl' individui in discorso riferibili a codesta provincia coll' aggiunta di quelli che si rivolsero direttamente all' imperiale regio comando militare generale per ottenere il congedo assoluto.

Sull' altra dimanda poi, se e sotto quali condizioni un coscritto della quinta classe possa essere accettato come supplente d' altro coscritto cui tocchi in sorte di dover far parte della milizia, il sullodato imperiale regio consiglio aulico di guerra col già citato rescritto 1.° luglio prossimo passato ha parimente partecipato all' imperiale regio comando militare generale essersi di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica unita risoluto che i coscritti di quinta classe possano entrare

per le pigioni dei locali che servono ad uso degli uffici degl' imperiali regj commissarj distrettuali, il governo ha stabilito che d' ora in avanti la quota per simili spese incumbenti al regio erario debba esser versata nella cassa del comune del capoluogo di ciascun distretto, nella quale a cura delle singole deputazioni comunali e de' rispettivi commissarj sarà pure versata l' altra quota spettante ai comuni.

La giustificazione dei pagamenti per la quota spettante al regio erario risulterà dalla quitanza che verrà rilasciata alla cassa di finanza dall' esattore comunale, e parlando dei comuni, dalla ricevuta che i rispettivi esattori ritireranno dall' esattore pel capoluogo del distretto. Nei conti di quest' ultimo comune dovrà esser contemplata l' intiera somma dell' annuo fitto ne' modi regolari e sotto la corrispondente rubrica tanto delle attività che delle passività.

Milano, il 2 agosto 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 92.) *DICHIARAZIONI sul pagamento o prenotamento delle tasse per gli atti fatti dai curatori delegati d'ufficio per l'interesse di assenti o di persone miserabili.*

6 agosto 1822.

N.° 12889. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Dipendentemente dalla massima portata dal decreto aulico 1.° dicembre 1786, e statale partecipata colla circolare 22 marzo prossimo passato, n.° 3893, la direzione ha invocato le superiori determinazioni in punto,

1.° Se i tassatori possano esigere che il patrocinatore dell' attore contro un assente, il quale non ha alcun legale procuratore, essendo ritenuto risponsabile delle tasse giudiziarie emerse a carico del reo convenuto, debba fornire all' avvocato deputato in curatore dell' assente stesso il necessario fondo per le spese di tasse e carta bollata, ovvero

presentandoli alle autorità non già come supplenti, ma come volontarj, siano ritenuti per supplenti, giacchè tale era la loro qualità in vece di quella sotto la quale furono indicati; ordinando ad un tempo che la predetta determinazione debba venir osservata anche per l'avvenire in quei casi nei quali si verificassero simili estremi. Tanto si partecipa per opportuna intelligenza e norma in adempimento agli ordini contenuti nel venerato dispaccio 4 corrente, n.° 5464 della prelodata A. S. I. e R.

Milano, il 16 agosto 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 96.) *Discipline da osservarsi pel rimborso dei diritti di pedaggio sui materiali destinati alle opere di pubbliche costruzioni.*

19 agosto 1822.

N.° 22989-3973 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Importando che nell' esecuzione dei contratti di opere di pubbliche costruzioni, in cui

trovisi per avventura convenuto a favore degli appaltatori il rimborso dei diritti di pedaggio pei materiali destinati alle opere medesime, sia prevenuta qualunque connivenza che potrebbe aver luogo tra gli appaltatori delle opere e gli affittuarj de' pedaggi a danno del regio erario da una men vera indicazione della provenienza de' materiali destinati come sopra, il governo trova conveniente di prescrivere l' osservanza delle seguenti discipline:

1.° Il rimborso dei diritti di pedaggio verrà fatto in una sola volta dopo la collaudazione delle opere ove si tratti di lavori di costruzione, ed una volta all' anno ove si tratti di opere di manutenzione.

2.° La liquidazione di tale rimborso si eseguirà sopra le bollette originali di pagamento; sopra certificato dell' ingegnere in capo comprovante che il quantitativo di materiali marcati nelle bollette è stato realmente impiegato nella tale determinata opera a termini del relativo contratto d' appalto, di cui dovranno essere indicate le condizioni per questa parte; finalmente sopra certificato dell' imperiale regia intendenza di finanza comprovante che le tasse del pedaggio espresse nelle bollette non eccedano la misura secondo la quale l' affittuario del pedaggio ha diritto di esigere le tasse medesime.

3.° Ogni liquidazione col corredo dei detti documenti si rassegnerà al governo dall' imperiale regia delegazione con circostanziato rapporto, col quale venga invocato (ove questo si trovi giusto) il pagamento della somma di rimborso a favore dell' appaltatore.

Queste discipline saranno mantenute in osservanza fino alla scadenza dei contratti in corso ne' quali si trovi convenuto il rimborso delle tasse di pedaggio a favore degli appaltatori. Pel resto la delegazione è incaricata di dare le disposizioni convenienti affinchè nei nuovi contratti di manutenzione o negli appalti di opere di nuova costruzione, venga incluso nel prezzo delle opere anche il pagamento dei diritti di pedaggio per la causa anzidetta, ove si verifichi il bisogno, assoggettando in tal modo gli appaltatori al pagamento delle tasse medesime.

La delegazione comunicherà le premesse disposizioni all' ingegnere in capo della provincia per l' adempimento relativo in quanto lo concerne.

Milano, il 19 agosto 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 97.) *I ricorrenti ad ottenere un privilegio per oggetti di vittovaglia, avvisati dell'approvazione, devono ottenere dalla facoltà medica il certificato d'innocuità, senza del quale non verrà loro rilasciata la patente per l'esercizio.*

25 agosto 1822.

N.° 25951-1675 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione del dì 23 luglio p.° p.° partecipata a questo governo dall' imperiale regia commissione aulica di commercio col dispaccio del giorno 29 dello stesso mese portante il n.° 2325-1053 ha ordinato che quelli i quali aspirano ad ottenere un privilegio per oggetti di vittovaglia dovranno, subito che saranno avvisati essere stato approvato un tale privilegio, presentare la descrizione della rispettiva invenzione alla facoltà medica, onde riportare dalla medesima il certificato d'innocuità, senza del quale non potrà rilasciarsi loro la patente per l' esercizio del privilegio.

Acciocchè una tale sovrana risoluzione abbia il suo effetto, si è comunicata alla facoltà medica dell' imperiale regia università di Pavia, e si comunica anche alle imperiali regie

delegazioni provinciali, avvertendole che ogni volta ch' esse verranno incaricate di avvisare i singoli ricorrenti della sovrana approvazione del privilegio da loro chiesto pei suindicati oggetti, dovranno aggiungere all' avviso anche la diffidazione di dover tosto presentare alla suddetta facoltà medica la descrizione dell' invenzione per lo scopo su espresso.

Milano, il 25 agosto 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 98.) *Dichiarazioni sulla competenza del pagamento delle tasse nei casi di concorso.*

26 agosto 1822.

N.° 15099. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

Essendo emerse delle nuove difficoltà nell' applicazione della circolare a stampa 8 agosto 1821, n.° 12768, perciò all' effetto di togliere

ogni dubbio sul punto, se e quali atti soggiacer debbano alle tasse contemplate nelle diverse rubriche della tariffa annessa al regolamento 5 gennajo 1816 in confronto al disposto nell' art. 10 delle analoghe istruzioni 15 gennajo stesso anno, l' imperiale regio governo cogli ossequiati decreti 8 febbrajo prossimo passato, n.° 729-250 = 726-247 C. e 15 luglio ora scorso, n.° 6249-1941 C. si è degnato di dichiarare:

1.° Che nel caso in cui il concorso viene aperto ad istanza dell' oberato, di un erede beneficiario o del curatore di una eredità giacente, le spese tutte d' aprimento di concorso comprensivamente a quelle di descrizione ed assicurazione della sostanza dell' oberato vanno a carico della massa, e quindi dell' amministratore sui fondi della massa stessa; che se non vi fossero fondi disponibili, resta a ciò provveduto coll' interinale prenotazione contemplata nell' art. 10 della tariffa annessa al provvisorio regolamento sulle tasse 5 gennajo 1816.

2.° Qualora poi l' aprimento del concorso siasi domandato da uno o più creditori nel caso previsto dal § 75 del regolamento sul processo civile, siccome in questo caso deve precedere una sentenza, così ai creditori istanti incumberà il pagamento della tassa

applicabile alla sentenza stessa, se e come sarà deciso dal giudice; ma le spese successive d' aprimento del concorso dovranno essere applicate all' amministratore della massa e sui primi fondi di essa.

3.° Il disposto dall' art. 10 delle governative istruzioni, portante che *nei casi di concorso gli amministratori delle masse oberate e i patrocinatori sono esenti dalle tasse*, non è applicabile ai curatori, salvo per le cause attive della massa, per la trattazione delle quali fossero essi assunti dagli amministratori stessi nella qualità di loro procuratori; con avvertenza altresì che i curatori delle masse concorsuali nelle cause che sono di loro attribuzione non devono considerarsi personalmente risponsabili del pagamento delle tasse, ma queste vanno a carico dell' amministratore, e sono pagabili sui fondi disponibili delle masse; ed in questi sensi dovrà ritenersi rettificata la circolare 8 agosto 1821, n.° 12768.

Le succennate superiori dichiarázioni dovranno servirle di norma per la corrispondente esecuzione, e frattanto la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 26 agosto 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 99.) *Dichiarazioni sul modo di daziare i rivagni di panno, i ritagli dei cappelli, i ciottoli ed i fondi di staccio.*

2 settembre 1822.

N.° 10182-1777. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Una domanda venne fatta dall' imperiale regia camera aulica generale sul modo di daziare per entrata i *rivagni* ossia cimosse di panno ed i ritagli dei cappelli, e di daziare i ciottoli ed i fondi di *staccio.*

I rivagni di panno ed i ritagli di cappello dovranno trattarsi a parità dei panni e dei cappelli, e rieguardarsi quindi quanto all' introduzione come merci poste fuori di commercio; ed in aggiunta alle nuove tariffe si è decretato in vista del poco valore di questi articoli che nel traffico coll' Ungheria paghino per dazio d' entrata fiorini quattro per ogni quintale di Vienna, come fu fissato nell' anno 1819 per le flanelle ordinarie, ecc., ciò che coll' esattezza del calcolo corrisponde a lire 18. 57. 1 per ogni quintale metrico, e carantani 10 per ogni quintale di Vienna per

l' uscita, corrispondenti a centesimi 77. 3 per quintale metrico. Parimente è determinato che lo stesso dazio di carantani 10 per ogni quintale di Vienna, ovvero cent. 77. 3 per quintale metrico si paghi dai detti articoli nella loro uscita all' estero.

I ciottoli saranno trattati come sabbia semplice, giusta il n.° 11 della tariffa posta in attività col giorno 15 giugno passato e risguardante i prodotti montanistici.

Riguardo ai fondi di staccio sono le norme indicate nella premessa tariffa per gli articoli non compresi nominatamente nelle tariffe antecedentemente pubblicate; cioè se essi sono di crine di cavallo spettano alla partita n.° 33, che è il n.° 82 della tariffa tedesca; se i medesimi sono di legno, bisogna distinguere, se sono formati semplicemente d' un legno flessibile e non del tutto lavorato, ovvero se formano un finito lavoro da crivellajo: nel primo caso vengono considerati come merci ordinarie di legno e trattati secondo il n.° 57, che è il n.° 45 della tariffa tedesca, e nel secondo caso è applicabile a' detti fondi di staccio il n.° 46, che è il n.° 81 della tariffa tedesca.

Tali sono le determinazioni emesse dall' imperiale regia aulica camera generale con suo venerato dispaccio 6 andante, n.° 26668-2782.

Si giova la sullodata imperiale regia camera della presente occasione per richiamare che dopo la pubblicazione delle tariffe fatta il 15 giugno passato sono ora compite le nuove prescrizioni daziarie, e che ad esse unicamente si deve aver riguardo, esclusa qualunque applicazione della tariffa generale austriaca del 1788 o di qualsiasi altra tariffa, a meno che da un' osservazione speciale nelle singole sezioni delle nuove tariffe ciò venisse espressamente ordinato.

È commesso all' imperiale regia direzione delle dogane di diramare in conformità di queste superiori dichiarazioni i convenienti ordini, e di ritenere per propria norma l'avvertenza fatta, che soltanto le tariffe già pubblicate devono servire per l' applicazione dei daziati.

Milano, il 2 settembre 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 100.) *La caccia coi cani da corso è proibita a tutto settembre soltanto nei campi.*

11 settembre 1822.

N.° 16764. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie delegazioni provinciali, alle intendenze di finanza, all' ispettore generale della gendarmeria ed ai signori conservatori de' boschi.

L' imperiale regio governo con decreto 21 agosto p.° p.°, n.° 9834-2458 C. ha dichiarato che la caccia coi cani da corso è proibita a tutto settembre soltanto nei campi. La direzione le partecipa la succennata governativa dichiarazione all' effetto che si compiaccia d' istruirne quegl' individui che da lei dipendono, i quali sono autorizzati a procedere alle invenzioni de' contravventori alle leggi sulla caccia.

Milano, l' 11 settembre 1822.

PSALIDI.

(N.° 101.) *Il traffico del rosolio, delle acque distillate ed essenze di* punsch *fra le vecchie e nuove provincie è esente da dazio.*

12 settembre 1822.

N.° 11022-1932 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Con dispaccio dell' 11 agosto pross.° pass.°, n.° 30409-3181 l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha rimarcato che in forza della nuova tariffa relativa agli oggetti di spezieria, ai medicamenti ed ai colori messa in vigore col primo giugno p.° p.° essendo state abolite le tasse daziarie fra loro diverse che esistevano nelle antiche e nuove provincie della monarchia, ed essendosi fissati eguali diritti daziarj per tutta la monarchia, ne siegue che esente da dazio dev' essere il traffico fra le vecchie e nuove provincie del rosolio, delle acque distillate ed essenze di *punsch.*

Per la circostanza che nella notificazione 14 ottobre 1818, con cui venne pubblicata la tariffa delle bevande, si ritennero all' art. 3 tuttora esclusi dal libero traffico e sottoposti ai dazj intermediarj i liquori, le acque distillate e le essenze di *punsch*, e che nella tariffa succennata degli oggetti di spezieria, dei medicamenti e dei colori non si fece cenno che colla pubblicazione della stessa veniva a cessare l' esclusione portata dal premesso articolo, la prelodata imperiale regia

camera aulica, previ i concerti coll' eccelsa imperiale regia commissione aulica di commercio, ha emanato la dichiarazione di cui sopra, affinchè gli uffici daziarj non sieno indotti in in errore che esista tuttora la mentovata limitazione.

Mentre il governo incarica codesta direzione di diramare immediatamente su tal proposito gli opportuni avvisi ed istruzioni agli uffici da essa dipendenti, le significa, per l' oggetto di darne loro pure avvertenza, che la stessa imperiale regia camera aulica ha nel succitato dispaccio parimente dichiarato che dal 15 giugno p.° p.°, in cui vennero poste in attività le ultime sezioni delle tariffe, essendosi con ciò dato compimento alla sistemazione de' nuovi dazj d' importazione ed esportazione per tutte le merci ed in tutta la monarchia, la libertà del traffico è assolutamente stabilita fra le vecchie e nuove provincie, tranne l' Ungheria, la Transilvania, la Dalmazia, l' Istria ed i porti franchi di Trieste e Fiume, e che da quel giorno in poi, trattandosi d' importazione od esportazione di qualsivoglia merce proveniente dall' estero o diretta all' estero, non può aver luogo l' esazione di altri diritti daziarj, fuorchè di quelli contenuti nelle diverse sezioni di tariffa.

Milano, il 12 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 102.) *Gl' individui già impiegati con soldo a carico dello stato presso il regno d'Italia aventi diritti ad ottenere pensione o gratificazione devono presentare i ricapiti giustificanti gl' impieghi da essi coperti.*

14 settembre 1822.

N.° 10124-3172 C.

CIRCOLARE.

Fra i crediti illiquidi chiamati a verificazione e liquidazione dalla commissione riunita in Milano per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815 trovansi contemplati negli articoli 8 e 9 dell' apposito proclama pubblicato colla governativa notificazione 26 giugno p.° p.° i diritti ad ottenere pensione o gratificazione che a senso delle leggi, dei decreti e regolamenti del cessato regno d' Italia potessero avere

A. Tutti gl' individui già impiegati in carica con soldo a peso dello stato presso il regno d' Italia suddetto per titolo di cessazione d' impiego verificatosi a causa di riforma o di fisica impotenza durante ancora il regno medesimo, o sia anteriormente al 20 aprile 1814.

B. Tutti gl' individui che all'epoca suddetta del 20 aprile 1814 si trovavano impiegati al servizio del regno stesso con soldo a carico dello stato direttamente presso altro de' seguenti dicasteri: *segreteria di stato*, *consiglio di stato*, *consiglio del sigillo de' titoli*, *ministero della giustizia*, *corte di cassazione*, *commissione legale*, *ministero delle relazioni estere*, *agenti diplomatici e commissarj delle relazioni commerciali all' estero*, *ministero dell' interno*, *e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *ministero della guerra e marina*, *e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *ministero delle finanze*, *e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti*, *ministero pel culto*, *ministero pel tesoro*, *e così pure gl' impiegati della corte reale*, *del senato e della corte dei conti*, quanto al trattamento che poteva loro competere alla stessa epoca 20 aprile 1814, in cui gli stabilimenti, dicasteri e uffici suddetti considerati per centrali del regno d' Italia si ritengono sciolti insieme col regno stesso relativamente ai pesi che dalla dissoluzione del governo italiano derivarono alle sovranità condividenti.

Sebbene quelli fra gl' individui compresi nelle dette due categorie, che furono riassunti o continuati in impiego a carico dell' imperiale regio erario, e trovansi tuttora in attività

di servizio con emolumento dello stato, non possano risguardarsi in adesso nel caso di conseguire effettivamente le pensioni o le gratificazioni suaccennate, importa ciò non di meno che i loro diritti a siffatto trattamento vengano al pari d'ogni altro verificati e liquidati, sia per servire al calcolo e riparto de' pesi di questo genere da eseguirsi tra le sovranità condividenti il cessato regno d'Italia, come anco perchè possa farsi luogo a tener conto de' servigi che dessero titolo al trattamento suddetto qualora gl' individui stessi e le loro vedove e figli venissero in seguito nel caso di aspirare a trattamento normale a carico dell' imperiale regio erario.

In conseguenza l' imperiale regio governo ha trovato necessario di disporre quanto segue:

1.° Tutti gl' individui che in qualunque grado ed ufficio si trovano ora impiegati stabilmente o provvisoriamente, e che al 20 aprile 1814 si trovavano nell' uno o nell' altro de' due casi di sopra indicati ad *A* e *B* senz' essere compresi fra gli assegnatarj di pensioni straordinarie contemplati dall' art. 13 del proclama della commissione diplomatica riunita 14 aprile 1821, pubblicato colla governativa notificazione 20 aprile medesimo, dovranno a tutto il giorno 30 novembre prossimo venturo avere

insinuato il diritto ad ottenere pensione o gratificazione che avesse potuto loro competere alla ripetuta epoca del 20 aprile 1814, e ciò mediante ricorso steso anco in carta non bollata e da presentarsi in Milano al protocollo dell' imperiale regia direzione generale della contabilità, o fuori di questa città alle rispettive imperiali regie delegazioni provinciali, le quali nei primi cinque giorni del successivo dicembre si faranno sollecite di trasmettere alla suddetta direzione generale le insinuazioni di questa specie che loro saranno pervenute.

2.° Il ricorso d' insinuazione indicherà esattamente il nome e cognome dell' insinuante, la di lui patria, l' impiego e la residenza sua attuale, ed inoltre l' ultimo impiego da cui era cessato prima del 20 aprile 1814, coll' epoca precisa in cui si verificò tale cessazione, e coi motivi della medesima se si tratta del caso contemplato di sopra ad *A.*, e l' impiego preciso che occupava al suddetto giorno 20 aprile 1814 se trovasi nell' altro caso indicato ad *B.*

3.° Al ricorso suddetto dovranno unirsi i ricapiti giustificativi la carriera de' servigi prestati anteriormente o fino al 20 aprile 1814, cioè gli atti o decreti di nomina degl' impieghi coperti e di costituzione dei rispettivi soldi, non che della rispettiva cessazione, se ne

sia il caso. Questi ricapiti, volendosi ritenerne gli originali, potranno essere prodotti anco in copia stesa sopra carta non bollata, portante a piedi l'attestazione di riscontrata conformità all'originale per parte de' capi e dirigenti degli uffici presso cui l'insinuante trovasi attualmente impiegato. Le firme dei detti capi e dirigenti, quando siano di uffici provinciali o distrettuali, dovranno anco essere legalizzate dall'imperiale regia delegazione della rispettiva provincia. Tutti i ricapiti che si produrranno saranno inoltre firmati dall'insinuante, e de' medesimi dovrà unirsi un elenco in carta pure non bollata colla firma anch'esso dell'insinuante suddetto.

4.° Quelli che non avessero i documenti suindicati per averne già fatta altra volta l'insinuazione ad egual oggetto, indicar dovranno semplicemente nel loro ricorso questa circostanza, precisando l'epoca e l'ufficio in cui fecero la detta insinuazione.

5.° Si avverte che, giusta l'art. 12 del suindicato proclama della commissione diplomatica riunita 26 giugno p. p., non sono punto tenuti all'insinuazione quì prescritta gl'individui che all'epoca dello scioglimento del regno d'Italia 20 aprile 1814 si trovavano impiegati nei dipartimenti, distretti e cantoni

del medesimo con soldo a carico dello stato in un ufficio o dicastero qualunque differente da quelli centrali indicati di sopra ad *B*.

6.° I capi degli uffici e dei dipartimenti a cui giugnerà la presente circolare avranno cura che delle premesse disposizioni siano tosto avvisati individualmente tutti gl' impiegati degli uffici e dipartimenti medesimi, con espressa avvertenza che quelli i quali, essendo nei casi da esse contemplati, ne trascurassero l' esecuzione, si esporrebbero a decadere da ogni diritto di valutazione de' loro servigi anteriori al 20 aprile 1814 pei trattamenti normali che potessero venire successivamente a competere tanto ad essi che alle loro vedove e figli. Al medesimo effetto si faranno anco solleciti i capi suddetti di diramare prontamente la circolare stessa a tutti gli altri uffici e stabilimenti dello stato posti sotto la loro dipendenza.

Milano, il 14 settembre 1822.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere*.

(N.° 103.) *Determinazione pel dazio d'uscita delle pelli di cervi, caprioli e camosci.*

15 settembre 1822.

N.° 10989-1921 C. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Sul dubbio promosso, come si debba procedere pel dazio delle pelli nel caso d' uscita di cervi e capriuoli o camosci morti che vengono esportati colla pelle indosso, l' imperiale regia camera aulica generale con suo dispaccio del 13 pass.° agosto, n.° 31592-3302 ha dichiarato che siccome nella riduzione delle pelli, cuti, cuoi e corami il peso di una pelle di cervo fu calcolato in libbre quattro di Vienna, e quello di una pelle di camoscio o capriuolo nel peso di libbre una pure di Vienna, debba essere esatto il dazio per la prima con fiorini 1 e carantani 12, e per la seconda con carantani 18 nel caso suesposto che le pelli si trovino sull' animale morto; in caso diverso si procederà giusta il vario peso a norma delle tariffe.

Si pone qui sotto il ragguaglio del peso e della moneta di cui sopra col peso e colla moneta italiana.

Ragguaglio del peso				Ragguaglio della moneta				Corrispondenza per ogni libbra metrica a moneta italiana
di Vienna	metrico			di Vienna		italiana		
libbre	libbre	once	grossi	fiorini	car.	lire	cent.	
4	2	2	4	1	12	3	12	1. 39. 2
1	—	5	6	—	18	—	78	1. 39. 2

La direzione diramerà gli ordini necessarj per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 15 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 104.) *Istruzioni per la compilazione dei conti preventivi annuali degli stabilimenti universali di pubblica beneficenza.*

17 settembre 1822.

N.° 28580-2030 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con rispettato dispaccio 18 luglio 1821, n.° 4148 si è degnata ordinare che le fossero presentati i modelli dei conti preventivi che a termini d'una sovrana risoluzione data in Lubiana il 18 maggio antecedente debbono essere compilati per gli stabilimenti degli esposti, delle partorienti e dei pazzi di queste provincie all' oggetto di conoscere e corrispondere nei conti preventivi generali dello stato le somme occorrenti pei sussidj che la sovrana munificenza accorda a tali istituti.

Fatti quindi disporre dall' imperiale regia direzione generale di contabilità siffatti modelli, che ottennero la superiore approvazione di S. A. I., se ne trasmettono alcune copie in tre distinte tavole segnate *A*, *B* e *C* a ciascuna imperiale regia delegazione, con incarico di dare gli ordini opportuni perchè a norma dei medesimi e delle annesse istruzioni *E* siano pel mese di maggio di ciascun anno compilati e prodotti i conti preventivi degl' istituti dei trovatelli, dei pazzi

e delle partorienti esistenti nella rispettiva provincia con un corrispondente riassunto conforme al modello *D*.

Milano, il 17 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

ISTRUZIONI

E.

Per la compilazione de' conti preventivi annuali degli stabilimenti universali di pubblica beneficenza.

1. Questi conti preventivi saranno conformati rispettivamente ai modelli *A*, *B* disposti giusta il metodo che si pratica pei conti consuntivi.

2. In sostituzione degli allegati di ciascun titolo di rendita e di spesa si esporranno in separato foglio i motivi principali delle differenze in più od in meno in confronto coll' ultimo conto consuntivo annuale. Se, p. es., avvenisse di esporre nel preventivo una rendita minore pei fitti di beni e case, dovranno accennarsi in detto foglio a parte le partite degli affitti che nella loro rinnovazione hanno sofferto diminuzione di canone, ed il numero o data del dispaccio governativo con cui furono approvati i contratti; come pure se il preventivo presentasse una somma minore in confronto del consuntivo per interessi de' capitali attivi, verranno nel ripetuto foglio indicate le cause, se cioè per minor frutto convenuto nei nuovi investimenti, ovvero per giacenza di capitali riscossi e non investiti.

3. In pendenza delle superiori determinazioni sui rassegnati progetti di divisione del patrimonio degli ospedali aventi sostanza in comunione per gl' infermi, esposti e pazzi, dopo che nel preventivo si saranno inscritte le rendite proprie di ciascuno stabilimento giusta l' ordine del modello, si aggiungerà la rubrica *Assegni sulla sostanza comune coll' ospedale degl' infermi*, esponendo quella somma che può essere presumibilmente di competenza dell' uno o dell' altro istituto.

4. Per quegl' istituti degli esposti che non hanno un apposito locale ed un' amministrazione interna positivamente separata da quella degl' infermi, siccome una parte delle spese di beneficenza (come p. e. quelle de' salarj a' medici ed altri impiegati interni, delle riparazioni al locale del L. P., del vitto, de' medicinali, ecc.) è promiscua ad ogni classe de' ricoverati, così le suddette spese comuni dovranno applicarsi in via proporzionale a ciascun istituto, secondo il rispettivo numero de' mantenuti nell' ospizio.

5. Pei pazzi che, non avendo appositi istituti e particolari amministratori, sono in vece ricoverati nei diversi ospedali locali in comunione cogl' infermi, dopo che nel preventivo si saranno descritte le rendite ed i pesi, e le spese d' amministrazione giusta l'ordine del modello, in luogo di classificare le spese di beneficenza a seconda del modello medesimo, si esporrà in una sola cifra la spesa totale pel mantenimento e cura de' pazzi medesimi costituita sul loro numero e costo giornale regolato come quello degl' infermi.

Si uniscono i modelli *A*, *B*, *C*, *D*.

MODELLO pel conto preventivo dello stabilimento degli espos

RENDITE.		
Fitti de' beni e case { in generi .... lir.		
{ in contanti .... »		
Prodotti dei terreni in economica amministrazione .... »		
Livelli e decime attive .... »		
Interessi de' capitali attivi .... »		
Censi attivi .... »		
Legati, assegni e prestazioni attive .... »		
Prodotti de' fondi riservati al locatore .... »		
Dozzine d' individui paganti .... »		
Ricavo de' lavori de' ricoverati nell' istituto ...... »		
Proventi ordinarj e straordinarj .... »		
Sommano .... lir.		
Assegno verosimile sulla sostanza comune collo spedale infermi, giusta il progetto di divisione del patrimonio ...... »		
Rendita in tutto ...... lir.		
Sussidio presumibile a carico del regio erario a saldo delle spese controscritte .... »		
lir.		

AVVERTENZE.

NB. *In sostituzione degli allegati di ciascun titolo di rendita e di spesa si esporranno in separato foglio i motivi principali delle differenze più o meno in confronto coll' ultimo conto consuntivo.*

Si ammetterà la rubrica delle restanze attive e passive dell' anno precedente, sì perchè non sarebbe possibile di conoscerne il merito all' epoca della compilazione del conto preventivo, sì perchè non dovendo supplire il regio erario che agli annuali deficit, *ogni attività rimane vincolata, e quindi le restanze attive che per avventura si verificassero in fine di un anno debbono necessariamente ritenersi obbligate pel pagamento delle passive derivanti dall' anno medesimo.*

e delle partorienti . . . . per l'anno . . . . A.

PESI FISSI E SPESE D'AMMINISTRAZIONE.

Onorarj d'amministrazione e spese d'ufficio .... lir.		
Salarj di campagna .... »		
Occorrenze di casa e spese comuni.. { Imposte .... »		
{ Adattamenti a fabbriche e riparazioni .. »		
Spese di campagna .... »		
Fitti passivi .... »		
Livelli passivi .... »		
Interessi di capitali passivi .... »		
Censi passivi .... »		
Legati, assegni e prestazioni passive .... »		
Pensioni e vitalizj .... »		
Spese diverse ordinarie e straordinarie .... »		
Pesi fissi e spese d'amministrazione in tutto.... lir.		

SPESE DI BENEFICENZA.

N.			
1	Riparazioni del locale ad uso dell' istituto .. lir.		
2	Salarj ai medici, chirurghi, inservienti ed altri impiegati nel servizio interno ...... »		
3	Nutrici n.°.... pei lattanti .... »		
4	Vitto per n.°.... esposti nel luogo pio..... »		
5	Vestiario .... »		
6	Vitto per n.°.... partorienti .... »		
7	Medicinali .... »		
8	Biancheria, manutenzione de' letti, mobili, utensili »		
9	Introduzione delle derrate in città e spese minute »		
10	Lumi e combustibili, ed oggetti di cancelleria per l' interno .... »		
11	Trasporti d'esposti n.°.... agli spedali fuori del comune .... »		
12	Spese di culto .... »		
13	Baliatico, alimenti, vestiatio e biancheria per n.°... esposti lattanti e slattati fuori d'ospizio »		
14	Doti per collocamento di n.°.... esposte ... »		
15	Sussidj a n.°... maschi che sortiranno dall'ospizio »		
16	Tumulazioni n.° .... »		
	Spese di beneficenza in tutto... lir.		

Spesa totale .... lir.

MODELLO pel conto preventivo dello stabiliment

RENDITE.		
Fitti de' beni e case { in generi . . . . lir.		
Fitti de' beni e case { in contanti . . . . »		
Prodotti de' terreni in economica amministrazione . . . . »		
Livelli e decime attive . . . . »		
Interessi de' capitali attivi . . . . »		
Censi attivi . . . . »		
Legati, assegni e prestazioni attive . . . . »		
Prodotti de' fondi riservati al locatore . . . . »		
Dozzine d' individui paganti . . . . »		
Proventi ordinarj e straordinarj . . . . »		
Sommano . . . . lir.		
Assegno verosimile sulla sostanza comune coll' ospitale infermi, giusta il progetto di divisione del patrimonio . . . . »		
Rendita in tutto . . . . . . lir.		
Sussidio presumibile a carico del regio erario a saldo delle spese controscritte . . . . »		
lir.		

NB. *Le avvertenze fatte al modello* A, *stabilimento esposti e partorienti, servono anche pel presente.*

azzi in . . . . per l'anno . . . . **B.**

PESI FISSI E SPESE D'AMMINISTRAZIONE.

arj d'amministrazione e spese d'ufficio . . . . lir.		
di campagna . . . . »		
renze di casa { Imposte . . . . »		
pese comuni. . . { Adattamenti a fabbriche e riparazioni. . »		
di campagna . . . . »		
passivi . . . . »		
li passivi . . . . »		
ssi di capitali passivi . . . . »		
passivi . . . . »		
i, assegni e prestazioni passive . . . . »		
oni e vitalizj . . . . »		
diverse ordinarie e straordinarie . . . . »		
Pesi fissi e spese d'amministrazione in tutto . . . . lir.		

SPESE DI BENEFICENZA.

Riparazioni al locale ad uso dell'istituto . . . lir.		
Salarj ai medici, chirurghi, inservienti ed altri impiegati nel servizio interno . . . . »		
Vitto per n.° . . . pazzi . . . . »		
Vestiario . . . . »		
Medicinali . . . . »		
Biancheria, manutenzione di letti, mobili, utensili . . . . »		
Introduzione delle derrate in città e spese minute . . . . »		
Lumi e combustibili, ed oggetti di cancelleria per l'interno . . . . »		
Spese di culto . . . . »		
Tumulazioni n.° . . . . »		
Spese di beneficenza in tutto lir.		

Totale . . . . lir.		

MODELLO pel preventivo generale degl' istit

Provincie.	Comuni ove sono situati gli stabilimenti.	Denominazione degli stabilimenti.	Allegati.	Rendite.
Milano ...	Milano ...	Istituto degli esposti e delle partorienti	....	lir. 100,000
		Luogo pio de' pazzi detto della Senavra............	....	» 90,000
Cremona ..				
Como				
Bergamo ..				
Brescia ...				
Pavia.....				
Lodi				
Mantova ..				
Sondrio...				
		Totale.......		lir.

C.

gli esposti, delle partorienti e de' pazzi.

Spese.		*Deficit* da supplirsi dal regio erario.		OSSERVAZIONI.
250,000	—	lir. 150,000	—	
180,000	—	» 90,000	—	
.		lir.		

D.

sti, delle partorienti e dei pazzi esistenti nella provincia di . . . .

Spese.	*Deficit* da supplirsi dal regio erario.	OSSERVAZIONI.

(N.° 105.) *Norme per gli uffici tassatorj sull'anticipazione delle spese forzose nel caso degli accessi* ex officio *occorrenti al giudice in materia di volontaria giurisdizione.*

17 settembre 1822.

N.° 17892. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza, ai signori ufficiali tassatori presso gl'imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

È mente dell' imperiale regio governo che, a termini dei decreti dal medesimo emanati il 5 maggio 1821, n.° 33207-3759 P. ed il 1.° settembre corrente, n.° 10114-3169 C., gli uffici tassatorj debbano anticipare sul fondo delle tasse le spese forzose nel caso unicamente degli accessi che occorrono *ex officio* al giudice nella materia di volontaria giurisdizione, e non già per quelli che potrebbero eseguirsi ad istanza e per l' interesse di qualche parte privata, la quale non può dispensarsi dal preventivo deposito.

Eseguendo la succennata governativa determinazione i signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza e i cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture dovranno sopra ricerca delle rispettive autorità giudiziarie prestarsi al pagamento delle richieste anticipazioni contro regolare quitanza, nella quale dovrà essere enunciato il decreto portante l' ordine dell' anticipazione, l' oggetto che ha dato motivo all' accesso, e l' obbligo della restituzione della somma anticipata.

Le succennate quitanze dovranno nelle epoche prescritte pei versamenti rimettersi dal tassatore all' imperiale regia intendenza delle finanze, la quale staccherà un corrispondente mandato per ciascun tassatore, unendovi la quitanza relativa rilasciatagli dalla stazione giudiziaria da porsi in uscita come pagamento interinale, di cui il dipartimento di contabilità terrà aperta nel registro la partita fino a che se ne verifichi la rifusione: tale mandato poi sarà registrato dall' imperiale regia cassa nel giornale d' introito come un versamento fatto dal rispettivo tassatore.

I signori ufficiali e cancellieri tassatori invigileranno con attività ed esattezza per conseguire la rifusione delle somme anticipate, delle quali ne terranno un' apposita nota,

facendosi carico di addebitarsi nei rendiconti mensuali in partita separata le somme che avranno conseguite.

Per quelle partite poi che fossero decisamente inesigibili per assoluta impotenza delle parti, a di cui carico starebbe il rimborso della fatta anticipazione, dovranno i signori ufficiali e cancellieri tassatori rimettere alla direzione in fine di ogni anno camerale un prospetto giustificativo per quelle ulteriori determinazioni che saranno del caso.

Nel raccomandare tanto alle imperiali regie intendenze, quanto ai signori ufficiali e cancellieri tassatori ed alla sezione delle tasse giudiziarie l' esatta esecuzione della presente, si attende un cenno di ricevuta della medesima.

Milano, il 17 settembre 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 106.) *L' indennizzazione a titolo di riparazione di legno nei viaggi per affari d'ufficio eseguita con legno proprio è fissata in tutte le provincie a dieci carantani per ogni miglio postale.*

18 settembre 1822.

N.° 11410-2840. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni generali sì politiche che camerali.

S. M. con sovrana risoluzione in data 6 agosto p.° p.°, comunicata mediante dispaccio dell' eccelsa camera aulica generale del 23 suddetto, si è degnata di ordinare che l' indennizzazione a titolo di riparazione di legno ne' viaggi per affari d' ufficio, eseguita con legno proprio, debba essere fissata per l' avvenire in tutte le provincie a 10 carantani moneta di convenzione per ogni miglio postale, cioè a 20 carantani per ogni posta.

Tale sovrana risoluzione a tenore del su lodato aulico dispaccio si comunica a codesta . . . . per opportuna sua norma e per la debita osservanza, avvertendola che la sopraddetta misura dovrà generalmente

esser messa in pratica col 1.° di novembre prossimo venturo.

Milano, il 18 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 107.) *Gli assegni fissi che si corrispondono agl' impiegati per le spese di viaggio in affari d' ufficio devono rimanere sospesi col principio del settimo mese dal giorno in cui cessarono dalle ordinarie funzioni.*

21 settembre 1822.

N.° 11294-2807. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alle imp. regie direzioni.

Per istabilire una massima uniforme riguardo agli assegni fissi per le spese di viaggio che percepiscono alcuni funzionarj ed impiegati, l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è degnata con ossequiato dispaccio 19 agosto p.° p.°, n.° 33225-1818 di dichiarare

che si dovrà prendere per norma in tale proposito la sovrana risoluzione 20 luglio 1814 ad essa diretta, in forza della quale gli assegni fissi che per le spese di viaggio in affari d'ufficio vengono corrisposti a degl'impiegati di qualunque categoria nel caso di assenza dei medesimi dal luogo dell'ordinaria loro residenza d'ufficio perchè altrove occupati in oggetti straordinarj od in permesso, devono rimanere sospesi col principio del settimo mese a contare dal giorno in cui essi cessarono dalle ordinarie loro funzioni.

Viene quindi la surriferita risoluzione sovrana partecipata dal governo a codesta imperiale regia . . . . per imprescindibile norma all'evenienza del caso di sopra contemplato, e perchè sia da essa notificata all'eguale intento alle autorità ed agli uffici dipendenti.

Milano, il 21 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 108.) *Norme per la compilazione degli elenchi di tutti gl' individui esercenti nei diversi rami dell' arte salutare.*

29 settembre 1822.

N.° 26835-1905 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta l' articolo 15 del regolamento 5 settembre 1806 le commissioni di sanità dovevano formare pel rispettivo distretto un elenco di tutti gl' individui che potessero tenersi autorizzati all' esercizio dei diversi rami dell' arte salutare.

Dubitandosi però che tale prescrizione non sia stata eseguita e tenuta in osservanza dopo massimamente i cangiamenti avvenuti nel sistema d' amministrazione e la soppressione delle commissioni suddette, e trovandosi di tutta l' importanza che il citato decreto tuttora sostanzialmente in vigore sia anche in questa parte eseguito, il governo è venuto in determinazione di dare all' uopo le seguenti disposizioni:

1. Le imperiali regie delegazioni formeranno un elenco distinto, 1.° dei medici, 2.° dei chirurghi, 3.° dei farmacisti, 4.° delle levatrici

esercenti nella rispettiva provincia, cominciando dal capoluogo e procedendo distretto per distretto ordinatamente. I chirurghi saranno suddivisi in tre classi, cioè di dottori in chirurgia, maestri in chirurgia e chirurghi minori, giusta la classificazione portata dall'attuale regolamento d'istruzione.

2. Tale elenco comprenderà le seguenti indicazioni, cioè:

(*a*) Denominazione del comune capoluogo della provincia o del distretto.

(*b*) Comune di residenza.

(*c*) Nome e cognome dell' individuo.

(*d*) Patria.

(*e*) Gradi accademici ed epoca del loro conseguimento (per esempio, laureato in medicina o chirurgia il giorno . . . dell' anno . . . . . ammesso alla libera pratica il giorno . . . approvato . . . . ecc.).

(*f*) Università o stabilimento da cui fu conferito il grado.

(*g*) Qualità speciali (cioè se medico distrettuale, condotto o di qualche stabilimento pubblico).

(*h*) Soldo annuo relativo.

(*i*) Osservazioni.

3. Saranno inscritti nell'elenco soltanto quegl' individui che possono tenersi legalmente

autorizzati all' esercizio dell' arte a termini delle notificazioni 9 giugno e 31 luglio 1816, 8 febbrajo 1818 e dello stesso decreto 5 settembre 1806, cioè (*a*) coloro che dopo il corso regolare di studj teorici e pratici prescritti dall' attuale regolamento avranno fatto gli esami rigorosi ed ottenuto il corrispondente diploma in un' università od in uno stabilimento a ciò destinato nella monarchia austriaca; (*b*) coloro che domiciliati in queste provincie all' epoca della loro aggregazione alla monarchia anzidetta fossero già abilitati all' esercizio dell' arte a norma dei regolamenti antecedenti; (*c*) coloro finalmente che comunque non abilitati legalmente nei modi anzidetti contassero però un esercizio tranquillo d' anni 10 anteriormente alla pubblicazione del regolamento 16 settembre 1806 in qualche parte dello stato ove fosse tollerato un tale esercizio abusivo. Questi titoli dovranno essere giustificati da regolari documenti.

4. L' elenco di cui si tratta dovrà essere rassegnato al governo prima della fine del prossimo mese di dicembre con un riassunto o nota semplice di tutti i medici, chirurghi, farmacisti e levatrici disposti in ordine alfabetico secondo la letterale composizione dei loro nomi e colla sola indicazione del luogo di loro residenza.

5. Questa nota servirà alla compilazione di un elenco generale degl' individui che esercitano le anzidette professioni in tutto lo stato, che sarà pubblicato al principio dell' anno venturo a comune norma e notizia.

6. Nessuno pel tratto successivo potrà esercitare le indicate professioni se non sarà compreso nell' elenco preaccennato.

7. Chi credesse di esserne indebitamente escluso potrà ricorrere alla rispettiva delegazione, ed in caso di rifiuto, al governo per esservi compreso.

8. Le imperiali regie delegazioni dovranno tenersi continuamente informate per mezzo dei rispettivi imperiali regj commissarj distrettuali delle novità che succedessero fra i medici, chirurghi, ecc. della provincia sia per casi di morte, che di traslocamento od altro, ed in fine d' anno presenteranno al governo un prospetto delle variazioni seguite per le correzioni ed aggiunte da farsi all' elenco che al principio di ciascun anno verrà nuovamente pubblicato.

Milano, il 29 settembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 109.) *Ritenuto eleggibile a deputato all'amministrazione comunitativa anche l'estimato che non sa scrivere.*

7 ottobre 1822.

N.° 30604-3488 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato promosso da qualche delegazione provinciale alla risoluzione governativa il quesito, se possa eleggersi deputato all' amministrazione comunitativa l' estimato che non sa scrivere, ed in caso affermativo, come abbiasi a supplire alla firma di lui.

La inscienza dello scrivere non essendo compresa fra le eccezioni annoverate dal § 5 delle istruzioni organiche 12 aprile 1816, non può rendere l' estimato incapace ad esser eletto deputato.

Nè sarebbe applicabile a questa circostanza l' art. 75 delle predette istruzioni, il quale riguarda il caso in cui il deputato non sottoscrive, e non quello in cui il medesimo non sappia o non possa scrivere; giacchè in quest' ultimo caso potrebbe la sottoscrizione a termini dei §§ 886 del codice civile e 175

del regolamento giudiziario eseguirsi coll' apposizione d' un segno fatto di propria mano del deputato alla presenza di due testimonj, l' uno de' quali scriva per intiero il nome e cognome dell' illetterato.

Trattandosi poi di atto eretto alla presenza del commissario distrettuale o di chi ne fa le veci, basterà ch' egli scriva a lato del precitato segno il nome e cognome di chi lo fece, ed attestando che questi non sa o non può scrivere, si verrà ad istituirsi un pubblico documento.

Nello stesso modo si dovrà procedere nel caso che l' accennata incapacità di scrivere si verificasse in alcuno dei primi tre estimati intervenuti ad un convocato.

Milano, il 7 ottobre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 110.) *L' acquartieramento degli ufficiali con moglie consiste nel doppio letto senza che i somministratori possano pretendere una indennità maggiore.*

9 ottobre 1822.

N.° 30029-5165 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Taluna delle congregazioni municipali asserendo d' avere somministrato ad alcuni ufficiali aventi moglie e famiglia una quantità di mobili in eccedenza alle loro competenze, e non sapendo se i regolamenti militari ammettano qualche distinzione a favore degli ufficiali ammogliati, chiese al governo delle norme regolari.

Sentito sul proposito l' imperiale regio comando generale, riscontrò che sulla base del sistema di acquartieramento il divario delle competenze per gli ufficiali con moglie dal capitano in poi consiste nel doppio letto che essi hanno diritto di pretendere; avvertendo però che i privati somministratori non possono per questo pretendere una indennità maggiore, e che ai signori ufficiali dello stato

maggiore in su, tutto che non sieno ammogliati, giusta il regolamento compete il letto a due piazze.

Riflettendo il governo che la suddetta massima deve interessare necessariamente i comuni che si trovano incaricati del disimpegno ed assicurazione di detto servigio, il governo commette a codesta imperiale regia delegazione di renderli di conformità informati.

Milano, il 9 ottobre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 111.) *L'esclusione dal diritto a pensione o provvigione delle vedove e dei figli minorenni degl' impiegati aventi un' annualità minore di 300 fiorini nelle città e di 200 nei borghi è applicabile soltanto ai veri impiegati e non agl' inservienti.*

11 ottobre 1822.

N.° 12193-3795. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, direzioni, ecc.

Con dispaccio 30 agosto prossimo passato, n.° 33576-1833 l' imp. regia camera aulica

generale ha dichiarato che la determinazione sovrana, per la quale non possono aver diritto a pensione o provvigione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati i quali fra il prodotto del soldo o degli emolumenti del proprio impiego e quello di altri sicuri redditi indipendenti dall' impiego stesso avessero all' epoca del contratto matrimonio un' annualità minore di annui fiorini trecento (300) nelle città provinciali, e di fiorini duecento (200) nei borghi ed altri luoghi di campagna, è applicabile soltanto ai veri impiegati e non agl' inservienti di qualsisia categoria.

Ciò si partecipa a codesta . . . . in aggiunta e schiarimento della governativa circolare 16 settembre 1818, n.° 14089-5425 tanto per sua notizia, come perchè ne siano istrutti da sua parte tutti gli uffici ed impiegati posti sotto la sua dipendenza.

Milano, l' 11 ottobre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 112.) *A quali impiegati cessi il soldo dal giorno in cui cessarono dal servizio. Obbligo agli stessi od ai loro eredi di rifondere il più percetto.*

11 ottobre 1822.

N.° 12379-3861 C.

CIRCOLARE.

È occorso all'imperiale regia camera aulica generale d'osservare che il sistema legalmente stabilito nella monarchia austriaca di attribuire agli eredi degl' impiegati stabili l' intiero soldo mensuale di questi allorchè abbiano sopravvissuto al 1.° od al 16.° giorno del mese, giusta le dichiarazioni contenute nella governativa circolare 26 aprile 1817, n.° 2315-899, viene da alcuni uffici e casse incompetentemente applicato in favore degl' individui posti in istato di giubilazione, cessati volontariamente o dimessi per mancanza di confidenza o per castigo, siane o no preceduta la sospensione, di modo che accordano a questi pure l'intiera competenza mensuale del loro soldo quando cessati siano dal servizio dopo il 1.° e rispettivamente il 16.° del mese.

Onde ovviare ad ogni men retta ulteriore interpretazione in danno dell' imperiale regio erario, la prelodata imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 23 agosto p.°

p.°, n.° 32318-1771 ha ordinato che siano esattamente osservate le seguenti disposizioni conformi alle norme legali in tale proposito già vigenti:

a. Agl'impiegati messi in istato di quiete deve restar sospeso il soldo o dal giorno in cui eglino cessarono effettivamente dal servizio, o da quello in cui venne ordinata la loro quiescenza o giubilazione sia da S. M., sia dai competenti dicasteri aulici o governi.

Il primo caso ha luogo quando l'individuo al tempo in cui gli viene comunicato il decreto di quiescenza o giubilazione si trova in attualità di servizio e nel luogo dove risiede l'ufficio al quale egli è addetto.

Il secondo caso si verifica allorchè l'individuo per malattia o per altri motivi non frequentava più il suo ufficio *ancor prima* che fosse decretata la sua quiescenza o giubilazione, e gliene fosse pervenuta la comunicazione.

b. Gl'individui che cessano volontariamente dal servizio, o che per mancanza di confidenza o per castigo ne vengono dimessi non hanno più diritto alla percezione del soldo dal giorno in cui cessano dal servizio.

c. Qualora, attesa l'avvenuta scadenza del giorno di pagamento, fosse stata corrisposta dalla rispettiva cassa, a tenore della già citata circolare 26 aprile 1817, n.° 2315-899, una

qualche somma non competente perchè riferibile ad un' epoca posteriore a quella indicata di sopra ad *a* e *b*, e non venisse volontariamente restituita dal percipiente, dovrà esserne procurata la rifusione nel modo prescritto per l' incasso di qualunque altro credito erariale.

Mentre si deducono le premesse disposizioni a notizia di tutti gli uffici e casse pubbliche per la loro più esatta osservanza in ogni analogo caso, resta ingiunto a tutti i capi d' ufficio o loro supplenti l' obbligo di partecipare immediatamente anco alle casse da cui ricevono il rispettivo soldo tutte le variazioni personali che possono dar luogo alla cessazione o sospensione del soldo di qualunque degl' impiegati de' loro uffici tanto ne' casi di sopra contemplati ad *a* e *b*, come anco in quelli di morte o di sospensione dall' impiego, indicandone sempre i giorni precisi.

Le singole casse poi, ove si verifichino gl' incompetenti pagamenti menzionati ad *c*, e non ne sia loro tosto fatta la volontaria rifusione, dovranno essere sollecite d' inoltrarne rapporto alla rispettiva superiorità per l' ulteriore provvedimento ivi pure prescritto.

Milano, l' 11 ottobre 1822.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 113.) *Le amministrazioni municipali e comunali si ritengono responsabili dell'obbligo di trasmettere ogni mese i conti delle somministrazioni fatte alle imperiali regie truppe.*

15 ottobre 1822.

N.° 32449-5482 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È avvenuto il caso che qualche comune avendo ritardato di presentare all' ufficio di provianda entro il tempo prescritto di un mese le quitanze per somministrazioni di viveri e foraggi alle imperiali regie truppe, non ha potuto ottenere il corrispondente indennizzo.

Ad oggetto di evitare una cosa che deve necessariamente arrecare danno agl' interessi dei comuni somministratori, il governo deve su di ciò richiamare l' attenzione di codesta imperiale regia delegazione provinciale.

Più volte l' imperiale regio comando generale fece osservare che per la regolarità del servigio era indispensabile che i comuni rimettessero alle imperiali regie delegazioni entro un mese i documenti provanti le fatte somministrazioni, onde con tutta sollecitudine fossero spediti al governo, e da questo al

prefato comando generale, il quale avrebbe disposto i relativi pagamenti. Questa disciplina ha per iscopo non solo di poter definire le contabilità degli uffici di provianda, e di passare i conti ai corpi cui riguardano per includerli nelle contabilità trimestrali, ma ha per vista principale anche le tutele dei comuni; giacchè il ritardo per parte loro alla presentazione de' conti fa sì che non trovandosi più i corpi in Lombardia, ha luogo un lungo e dispendioso carteggio, e nel lungo intervallo si verificano o morti, o diserzioni, o dimissioni d' individui segnatarj, per cui i corpi rifiutansi il più delle volte di riconoscere le quitanze, quindi non si verifica il pagamento.

Per le quali considerazioni il governo incarica l' imperiale regia delegazione di far pervenire a tutte le amministrazioni municipali e comunali le opportune istruzioni, affinchè entro un mese siano prodotti i conti delle somministrazioni che fossero per fare alle imperiali regie truppe, rendendone garanti della puntuale esecuzione le amministrazioni suddette, alle quali appartiene l' obbligo di curare l' interesse de' loro amministrati.

Milano, il 15 ottobre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 114.) *Requisiti prescritti ai mastri di posta nella scelta dei postiglioni.*

17 ottobre 1822.

N.° 12415-3105. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi riconosciuto dal governo che l'art. 19 dei capitoli generali a stampa 17 luglio 1802, che servono di base nei contratti d'affitto delle stazioni di posta cavalli, non era sufficiente ad assicurare che i mastri di posta nell'esercitare la facoltà ad essi concessa dall'articolo stesso di assumere il numero di postiglioni occorrente per la stazione rispettiva usassero tutti que' riguardi e quelle cautele che sono necessarie a guarentire che l'individuo ammesso a servire come postiglione sia dotato di probità e degli altri requisiti che si richiedono per ottenere da esso un servizio lodevole ed esatto, ha trovato di dovere, onde conseguire il succennato scopo, prescrivere all'imperiale regia direzione delle poste che al succitato art. 19 dei menzionati capitoli generali a stampa siano sostituiti gli articoli seguenti:

a) Il mastro di posta sarà obbligato di avere un numero di postiglioni corrispondente

a quello delle coppie di cavalli assegnate alla di lui stazione.

b) Non potrà il mastro di posta ammettere a servire in qualità di postiglioni se non individui i quali, oltre alla capacità necessaria a prestare un esatto e lodevole servizio, giustificheranno con attestati delle autorità locali la loro moralità e buona condotta, con certificati dell' autorità giudiziaria sotto la cui giurisdizione si troveranno domiciliati di non essere stati condannati per titoli criminosi, nè inquisiti e dimessi a processo aperto; e qualora sortissero da un' altra stazione di posta, od avessero servito dei particolari, con certificati che dichiarino la loro abilità, fedeltà nel servizio, e regolarità nella condotta.

c) Sarà preciso dovere del mastro di posta di continuamente sorvegliare la condotta de' suoi postiglioni, e qualora veda che taluno di essi sia dedito ai vizj, all' ubbriachezza, all' immoralità o di costumi depravati, o che mancasse della voluta abilità nel suo mestiere, dovrà immancabilmente dimetterlo dal servizio; e quando non lo faccia sarà esso tenuto risponsabile d'ogni mancanza e disordine che da un tal postiglione venisse commesso.

Nel rendere consapevole cotesta . . . . . . delle surriferite prescrizioni, il governo la eccita ad invigilare all'adempimento delle medesime, facendo conoscere alla direzione delle

poste, ed occorrendo anche al governo, se da qualche mastro di posta venisse accettato o continuato in servizio alcun postiglione il quale per la sua condotta non meritasse di esercitare una tale incumbenza.

Milano, il 17 ottobre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 115.) *PRESCRIZIONI pel pagamento ai comuni delle spese per gli alloggi e pei mezzi di trasporto.*

18 ottobre 1822.

N.° 32244-5467 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta il vigente regolamento sugli alloggi, il carantano di pernottazione dev' esser pagato dal soldato al momento dell' occupazione dell' alloggio senza rilasciare quitanza, ma accade però sovente che i soldati e specialmente quelli che vengono assegnati in sussidio della gendarmeria rilasciano una quitanza ai comuni che viene in seguito realizzata col mezzo delle autorità amministrative, le quali a tale effetto si rivolgono al governo,

e questo all' imperiale regio comando generale; lo che moltiplica di molto la corrispondenza e arreca disturbo ai comuni interessati per riscuotere quanto è loro dovuto.

Ad oggetto di togliere questo inconveniente l' imperiale regio comando generale, prevj i concerti col governo, ha incaricato tutti i corpi militari di rettificare tostamente i pagamenti d' alloggio ancora arretrati, e nel caso fosse emessa una quitanza, di estinguerla subito dopo che sarà rientrato nel corpo la parte che ebbe a rilasciarla, rimettendo l' importo alla delegazione, ritirandone ricevuta. Lo stesso dev' essere praticato qualora sia stata rilasciata una quitanza per mezzi di trasporto.

Fu in pari tempo disposto dal prefato comando generale che nel caso di ommissioni delle suddette prescrizioni sarà egli costretto di ordinare che le spese da ciò cagionate siano portate a carico del rispettivo corpo militare. Il governo si affretta di rendere di conformità avvisata codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua intelligenza e per le debite comunicazioni alle autorità comunali che vi hanno interesse.

Milano, il 18 ottobre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 116.) *Dazio per la materia colorante nota sotto la denominazione di vernice o colore dell'America settentrionale.*

23 ottobre 1822.

N.° 12810-2248. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 26 prossimo passato settembre, n.° 37458-3897 partecipa che di concerto coll' imperiale regia commissione aulica di commercio ha determinato, dietro una particolare domanda, che il dazio per la materia colorante nota sotto la denominazione di vernice o colore dell'America settentrionale atta a preservare l' oggetto coloritone contro l' attacco del fuoco, essendo questa materia composta soltanto di sostanze indigene e destinata per coprirne i tetti onde renderli meno suscettibili al fuoco, debba essere esatto giusta l' articolo daziale generale della tariffa in vigore dal 1.° del pros.° pas.° giugno e conformemente a quelle droghe e spezierie che non fanno parte nè de' medicinali, nè delle materie coloranti, cioè per l'importazione d'ogni centinajo metrico sporco (calcolandolo del valore di lire 92, centesimi 86, ovvero 35 fiorini, 42 1/4 carantani val.

v. m. conv.) il dazio di lire 9, centesimi 29, ovvero fiorini 3, carantani 34 $^{1}/_{2}$ val. v. m. conv., e per l'esportazione il dazio di 39 centesimi ovvero 9 carantani val. v. m. conv.

Giusta la massima stabilita riguardo al traffico coll' Ungheria, quest' articolo venendo introdotto dall' Ungheria pagherà solamente la metà del dazio prescritto per le merci provenienti dall' estero, e venendo spedito per l' Ungheria pagherà il dazio totale come è prescritto per l' esportazione all' estero, che importa soltanto $^{5}/_{12}$ per cento.

Tanto si comunica a codesta imperiale regia direzione per la corrispondente esecuzione, rimanendo essa incaricata di dare gli ordini occorrenti agli uffici doganali che da lei dipendono.

Milano, il 23 ottobre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 117.) *In quali casi i commissarj distrettuali sono tenuti a somministrare alle istanze giudiziarie le notizie per la compilazione degli atti pupillari in via d' ufficio e senz' obbligo di carta bollata e di tassa.*

2 novembre 1822.

N.° 32429-3429 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Perchè le prime istanze giudiziarie siano in grado di mandare ad effetto le superiori prescrizioni concernenti l' inscrizione delle ipoteche legali che a tenore delle precedenti leggi sussistevano a favore dei minori, delle mogli, ecc. sui beni dei rispettivi tutori e mariti, ecc. occorre spesso alle istanze medesime di rivolgersi ai commissarj distrettuali onde rilevare con precisione lo stato e l' indicazione dei rispettivi possessi fondiarj.

Alcuni commissarj però hanno creduto che nelle informazioni e risposte dovute alle preture potessero in simili casi concorrere gli estremi del certificato ordinario contemplato nei §§ 249 e 251 della notificazione 12 aprile 1816 per applicarvi l' obbligo del bollo e la competenza della tassa.

Il governo però sulla ricerca del tribunale d' appello, veduto l' art. 34 del decreto 21 maggio 1811, e veduta la stessa notificazione 12 aprile 1816, dichiara che nei casi sopra mentovati, come in generale sono i commissarj distrettuali tenuti di somministrare alle prime istanze giudiziarie tutte le occorrenti notizie per la compilazione e rettificazione degli atti pupillari, e ciò in via d' ufficio, e quindi senza obbligo di carta bollata o diritto di tassa, salvo i casi in cui si esigessero dei certificati formali e per uso delle parti medesime.

Tanto sarà comunicato ai commissarj distrettuali per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 2 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 118.) *Proibizione ai salumieri di far uso di mortai ed utensili di bronzo, ottone e simili per polverizzare e triturare il sale.*

9 novembre 1822.

N.° 34739-2462 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Quantunque sia generalmente noto quanto l'ossido ossia verde di rame sia nocivo alla salute umana, pure non del tutto sbandito è l'uso di polverizzare il sale in mortai di bronzo o d'altro simile metallo, non ponendosi mente alla facilità colla quale il sale al contatto di tali metalli produce appunto l'ossido anzidetto, che resta poi con esso unito e confuso.

Considerato pertanto che da ciò possono derivare gravi conseguenze a danno della pubblica salute, il governo a fine di porvi in qualche modo riparo è venuto in determinazione di far porre in avvertenza specialmente i salumieri, come quelli che fanno maggior uso del sale per la preparazione degli oggetti del traffico loro, e sui quali può essere più agevolmente esercitata l'opportuna vigilanza delle competenti autorità, perchè

si guardino dal polverizzare o triturare il sale in mortai di bronzo, ottone o simili materie, ma si servano all'uopo di utensili di marmo, legno o ghisa, la quale comunque vada pure soggetta ad ossidazione, pure questa non è giudicata nociva come quella dei succennati metalli.

S' incaricano quindi le imperiali regie delegazioni di far pubblicare un avviso nella rispettiva provincia, col quale sia assolutamente proibito ai salumieri di far uso di mortai od utensili di bronzo, ottone e simili per polverizzare e triturare il sale sotto le pene stabilite al § 160 del codice delle gravi trasgressioni politiche.

Per meglio assicurare l'osservanza di questa disposizione sarà da ingiungersi espressamente ai salsamentarj che debbano provvedersi per l' oggetto di cui si tratta di mortai od utensili di marmo, ghisa o legno, senza per altro vietare loro di conservare anche quelli di bronzo o d' ottone ad altri usi.

Milano, il 9 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 119.) *Assoggettato all' ispezione sanitaria il solfato di chinina che viene introdotto dall' estero.*

13 novembre 1822.

N.° 34505-2450 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Conosciuta la convenienza di assoggettare ad ispezione sanitaria il solfato di chinina che viene introdotto dall' estero, il governo ha determinato che anche tale articolo debba essere sottoposto alla visita sanitaria nelle dogane nel modo prescritto dall' avviso 27 novembre 1812 dell' *ex*-ministero delle finanze per alcune altre droghe medicinali.

Mentre pertanto s' incarica l' imperiale regia direzione delle dogane di dare le disposizioni che occorrono all' uopo per parte sua, se ne avverte anche codesta imperiale regia delegazione, perchè abbia cura che il genere accennato sia visitato nel modo che si pratica per le droghe medicinali indicate nell' avviso succennato.

Milano, il 13 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 120.) *SOSTITUITA ai condannati impotenti al pagamento della multa per contravvenzioni boschive la pena della detenzione d' un giorno per ogni 5 lire di multa.*

16 novembre 1822.

N.° 35824-3789. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita con ossequiato decreto 26 ottobre p.° p.°, n.° 29109-1383 ha comunicato a questo governo la risoluzione presa di concerto coll' eccelsa imperiale regia camera aulica generale di finanza sul modo di supplire al vuoto rimarcato nel decreto 27 maggio 1811 riguardo ai colpevoli di contravvenzioni boschive, che furono impotenti al pagamento delle multe.

Con tale risoluzione si è adottata la norma proposta di sostituire per quei condannati i quali fossero nell' assoluta impotenza al pagamento della multa inflitta dal succennato decreto la pena dell' arresto portata dal decreto 10 ottobre 1811 nella proporzione di un giorno di arresto per ogni cinque lire di multa, con questo però che la maggiore durata non abbia in ogni caso ad eccedere i sei mesi.

Tanto si partecipa alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro intelligenza e perchè ne sia fatta comunicazione all' istanza politica della provincia per la relativa esecuzione, richiamandole all' osservanza degli articoli 3, 4, 5 e 6 della circolare 17 settembre 1819 tendente appunto secondo l' ora superiormente sancita misura ad assicurare gli effetti della legge.

Milano, il 16 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 121.) *Le requisitorie al giudizio urbano di Francoforte da dirigersi per la sicura consegna al ministro austriaco colà residente.*

19 novembre 1822.

N.° 9788-485. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendo avvenuto che il giudizio urbano della città libera di Francoforte sul Meno ha

ricusato di accettare la requisitoria d' un' autorità austriaca a motivo di trovarsi caricata del porto di posta, ed ha nel tempo stesso dichiarato che simili requisitorie col carico delle tasse di posta non verrebbero accettate, ma sempre respinte all' ufficio di posta al quale furono consegnate, all' intento perciò di ovviare ai disordini contingibili da tale difetto di corrispondenza fu concertato fra i superiori imperiali regj aulici dicasteri che le autorità austriache, alle quali occorresse di scrivere delle requisitorie al suddetto giudizio urbano di Francoforte sul Meno, debbano dirigerle al ministro austriaco colà residente signor barone di Handel, che le farà rimettere al prefato giudizio urbano.

In adempimento del rispettato decreto 5 novembre andante, n.° 2748 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia e sopra l' analoga ricerca dell' imperiale regio governo si rendono avvertite tutte le prime istanze giudiziarie della premessa disposizione a loro intelligenza e regola di contegno.

Milano, il 19 novembre 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 122.) *Misura di compenso accordato agl' impiegati spediti d' ufficio nei casi che debbano viaggiare per acqua.*

21 novembre 1822.

N.° 14053-3506 C.

CIRCOLARE.

Sottoposte dall' imperiale regio governo alcune rispettose osservazioni all' eccelsa imp. regia aulica camera generale relativamente alla determinazione contenuta nella circolare governativa 26 settembre 1821, n.° 11104-2979 C., concernente la misura di compenso accordata agl' impiegati spediti in commissioni d' ufficio, *nei casi che debbano viaggiare per acqua sopra laghi, fiumi o canali,* si è degnata la prelodata eccelsa camera aulica con ossequiato dispaccio 28 agosto p.° p.°, n.° 21270-1176 di modificare la norma contenuta nella succitata circolare governativa alla lettera *b* nel modo seguente:

Per ogni distanza di *sei miglia* verrà abbonata la competenza di lire *venti* agl' impiegati delle classi prima, seconda e terza, di lire *undici,* centesimi *cinquanta* a quelli delle classi quarta, quinta e sesta, e di lire *sette,* centesimi *cinquanta* agl' impiegati delle rimanenti sei classi.

Quindi in sostituzione alla normale stabilita alla lettera *b* della circolare succennata si dovrà d'ora innanzi, nella liquidazione delle spese dei viaggi per acqua da compensarsi agl' impiegati spediti in commissioni d'ufficio, attenersi alla norma surriferita; ferme nel resto le prescrizioni della circolare medesima.

Milano, il 21 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI, VICEPRESIDENTE

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 123.) *NUOVE discipline onde accelerare la notificazione delle morti per parte dei parrochi alle prime istanze giudiziarie.*

22 novembre 1822.

N.° 35948-3798 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio tribunale d'appello generale avendo con nota 9 corrente, n.° 7818

fatto sentire la convenienza che le notificazioni dei casi di morte ingiunte nella circolare governativa 16 ottobre 1821 siano fatte colla possibile celerità e colla minore perdita di tempo, onde le prime istanze giudiziarie possano compartire i provvedimenti che non di rado occorrono al momento, e che non sarebbero talvolta più possibili ove le notificazioni pervenissero alle prime istanze medesime soltanto nel termine dal § 5 della suddetta circolare prefinito, il governo è venuto nella determinazione di ordinare quanto segue:

1. Per l'avvenire in tutti i casi di morte contemplati nei §§ 5 e 6 della circolare suddetta, tutt' i parrochi e preposti alle cure d'anime dovranno nel termine di 24 ore notificare alle rispettive prime istanze giudiziarie ogni singolo caso di morte immediatamente e senza la trafila delle delegazioni provinciali e dei commissarj distrettuali.

2. Questo avrà luogo anche per tutti i casi di morte che possano interessare i prodighi o gl'interdetti, i quali soggiacciono per legge ad eguale trattamento come i minori.

3. Per la modula si atterranno a quella unita alla circolare suddetta 16 ottobre 1821, ritenendosi che i signori parrochi e preposti alle cure d'anime potranno facilmente dalle persone stesse dalle quali è denunciata loro la

morte avvenuta, o nella casa stessa del defunto procurarsi le notizie nella modula stessa desiderate.

4. Le delegazioni provinciali dirameranno quell' istruzione a tutte le autorità comunali ed ai parrochi della provincia, e comunicheranno copia della circolare diramata alle rispettive prime istanze, non ommettendo di vegliare perchè i parrochi ed i preposti alle cure d' anime concorrano colla possibile esattezza e sollecitudine ad assicurare quei provvedimenti che per l' interesse dei minori ed interdetti sottoposti all' autorità tutoria delle prime istanze giudiziarie sono dalla legge comandati e inculcati.

Milano, il 22 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 124.) *Ingiunto alle autorità comunali di presentare entro un mese le quitanze per le somministrazioni fatte ai militari.*

22 novembre 1822.

N.° 34701-5759 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Tanto dal governo quanto dall' imperiale regio comando generale si è dovuto osservare che ad onta degli ordini replicatamente dati perchè le autorità comunali abbiano a presentare un mese dopo avere eseguite le somministrazioni militari le quitanze relative per ottenere il corrispondente pagamento, molte di queste autorità trascurano l' adempimento di tali prescrizioni a danno del rispettivo interesse, ritardando talvolta degli anni la produzione di siffatti documenti.

È noto a codesta imperiale regia delegazione che il più delle volte i conti che vengono presentati dai comuni, devono essere trasmessi ai corpi ai quali appartengono i soldati che gli hanno rilasciati, ad effetto di farli riconoscere, onde poter rilasciare il pagamento. Venendo ritardata la produzione dei

suddetti conti, si può correre pericolo di non rinvenire più nei corpi e reggimenti i loro segnatarj o perchè alcuni di essi sono nel frattempo morti, altri congedati, ed altri forse anco resisi disertori; e quindi la mancanza di tale verificazione inabilita necessariamente l'autorità militare a farne eseguire a favore dei comuni somministratori il corrispondente rimborso.

Da ciò vedrà anche codesta imperiale regia delegazione provinciale essere necessario d'ingiungere con efficacia a tutte le autorità comunali da lei dipendenti, di presentare infallibilmente entro un mese dalla seguita somministrazione tutte le quitanze relative, onde evitare le conseguenze che potessero derivare ai comuni per loro trascuranza.

Milano, il 22 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 125.) *I depositi fatti dai privati sotto il cessato governo italiano debbono essere restituiti in danaro.*

28 novembre 1822.

N.° 14284-3693. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Ad opportuna intelligenza di codesta imperiale regia delegazione le si partecipa che sul quesito proposto dall' imperiale regio governo di Venezia, come sieno a trattarsi i depositi fatti dai privati all'epoca del cessato governo italiano per garanzia di debiti d' imposte o per cauzione di contratti, l' imperiale regia camera aulica generale ha determinato con ossequiato suo dispaccio 8 ottobre p.° p.°, n.° 35835-1943 che simili depositi debbano essere restituiti in danaro egualmente che quelli degli *ex*-patrocinatori, uscieri e cancellieri.

Milano, il 28 novembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 126.) *Il prodotto delle multe contemplate dal codice delle gravi trasgressioni politiche nei comuni non aventi stabilimenti di beneficenza debbe versarsi nella cassa comunale da ripartirsi in fin d' anno ai poveri.*

9 dicembre 1822.

N.° 2824-343 = 23455-2420 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo emerse delle difficoltà sul modo di dar esecuzione al disposto dal circolare dispaccio 10 agosto 1818, n.° 18581-3065 relativo all' erogazione delle multe contemplate dal § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche in quei comuni ove non esistono case d' industria, nè congregazione di carità, nè altri stabilimenti di beneficenza separatamente amministrati, il governo ha determinato che nel caso surriferito il prodotto delle multe debba versarsi nella cassa comunale e ripartirsi in fin d' anno a beneficio dei poveri per cura dei deputati all' amministrazione del comune o del parroco locale di concerto fra essi.

Tanto si partecipa a codesta delegazione per opportuna sua norma nei contingibili casi.

Milano, il 9 dicembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 127.) *La tariffa* 19 *settembre* 1809 *a favore dei periti ingegneri è interinalmente applicabile anche ai periti architetti ed agrimensori.*

12 dicembre 1822.

N.° 37830-4382 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio propostosi, se le competenze accordate dalla tariffa 19 settembre 1809 a favore dei periti ingegneri non istipendiati dall'imperiale regio erario sieno estensibili anche ai periti architetti od agrimensori, il governo, in pendenza delle massime che potranno essere sul proposito adottate, ritiene in via però puramente interinale applicabile a tutti indistintamente la sopra citata tariffa.

Milano, il 12 dicembre 1822.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 128.) *I sudditi del regno lombardo-veneto soggetti alla coscrizione non possono entrare in servigio nei reggimenti ungheresi e transilvani, come anche nel reggimento nazionale tirolese dei cacciatori.*

13 dicembre 1822.

N.° 38086-6201. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regio ufficio fiscale.

Con dispaccio 12 novembre pross.° pass.°, n.° 31753-3014 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che S. M. I. R. si è degnata di decidere con risoluzione 18 ottobre testè decorso che i sudditi del regno lombardo-veneto soggetti alla coscrizione non possano entrare in servizio militare in un reggimento ungherese ovvero transilvanico, e che anche i giovani italiani già ammessi in questi corpi debbano essere trasferiti in vece ai reggimenti italiani, cui appartiene il contingente del natio loro comune, ove debbono compire la propria capitolazione. Da sì fatta traslocazione però sono eccettuati i soli sottufficiali e cadetti italiani che si trovassero nei reggimenti sovra indicati; dovranno però

questi computarsi in isconto del contingente del regno lombardo-veneto, a meno che non sieno della classe degli esentati.

Essendo già stati dall' imperiale regio consiglio aulico emessi gli ordini opportuni affinchè tale sovrana determinazione sorta il suo pieno effetto, il governo ne porge comunicazione a codesta . . . . per sua notizia e direzione, osservandole in pari tempo, siccome viene partecipato dalla prefata imperiale regia cancelleria aulica unita, che anche nel reggimento nazionale tirolese dei cacciatori, portante la denominazione dell' imperatore, non saranno ammessi volontarj italiani, giacchè questo corpo deve per ordine sovrano essere del tutto formato da sudditi tirolesi.

Milano, il 13 dicembre 1823.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 129.) *GIORNI determinati per un terzo corso postale fra Milano e la Toscana = Milano, Coira e Zurigo = Milano ed Augusta.*

28 dicembre 1822.

N.° 4741.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

Per superiore disposizione avrà luogo quindi innanzi, cominciando dal giorno 30 cadente dicembre, un terzo corso settimanale fra Milano e la Toscana = Milano, Coira e Zurigo = Milano ed Augusta.

La spedizione per la Toscana seguirà ogni lunedì alle ore 9 della sera, e l'arrivo a Milano alla mattina d' ogni domenica.

La spedizione per Coira e Zurigo seguirà ogni venerdì alle ore 11 antimeridiane, e l'arrivo a Milano dopo il mezzogiorno d'ogni giovedì.

La spedizione finalmente per Augusta seguirà ogni venerdì alle ore 4 pomeridiane col mezzo della staffetta giornaliera, e l' arrivo alla mattina d' ogni mercoledì.

Tanto si reca a notizia del pubblico per sua norma.

Milano, il 28 dicembre 1822.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

(N.° 130.) *Giorni per l' impostazione delle lettere per la Francia orientale e settentrionale, per l' Inghilterra é la Scozia, come anche per l' arrivo di dette corrispondenze.*

28 dicembre 1822.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

AVVISO.

Dal 1.° gennajo 1823 in avanti le corrispondenze letterarie a destinazione della Francia orientale e settentrionale, non che per l' Inghilterra, Irlanda e Scozia dovranno essere impostate nei seguenti giorni ed ore, cioè:

Ogni mercoledì e domenica non più tardi del mezzodì.

Ogni venerdì non più tardi delle ore 11 antimeridiane.

L' arrivo delle suddette corrispondenze a Milano seguirà nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Tanto si deduce a pubblica notizia per sua regola.

Milano, il 28 dicembre 1822.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE
SPECH.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

N.° 6.

(N.° 131.) *Nessuno che abbia oltrepassato l' età di quarant' anni senza aver prima servito nel militare o nel civile può essere impiegato in qualunque ramo di sovrano servizio.*

30 dicembre 1822.

N.° 11297-2809. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo a tutte le delegazioni, direzioni politiche, camerali e di finanza, non che alla prefettura del monte, cassa centrale, uffitio fiscale ed ufficio di censura.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 9 agosto p.° p.°, n.° 24748-2572 ha partecipato al governo che relativamente alla prescrizione emanata nell' anno 1789, giusta la quale nessuno che abbia oltrepassato l' età di 40 anni senza aver prima servito nel militare o nel civile può

essere impiegato nei rami di servizio finanziero, si è degnata S. M. con sovrano scritto di gabinetto di manifestare essere supremo suo volere che l' eccezione fatta nella surriferita prescrizione a riguardo degl' individui oltrepassanti l' età di 40 anni, i quali hanno coperto qualche impiego militare o civile, valer debba unicamente per quegl' individui che dall' effettivo servizio militare o civile, oppure dal trattamento d' invalidità passano immediatamente al servizio di finanza, ed essere inoltre sovrana intenzione della sullodata M. S. che questa prescrizione venga generalmente estesa a qualunque ramo di sovrano servizio.

Il governo rende nota a cotesta . . . . . . la premessa risoluzione sovrana per la più esatta osservanza tanto da sua parte, che degli uffici da essa dipendenti, ai quali sarà sua cura di darne la corrispondente partecipazione.

Milano, il 30 dicembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 132.) *Istruzioni per evitare qualunque equivoco ed arbitrio nel daziare le pelli turche dette* mescinen.

31 dicembre 1822.

N.° 15933-2824. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 12 corrente, n.° 48748-5248 ha partecipato che per evitare qualunque equivoco ed arbitrio nel daziare le pelli turche dette *mescinen*, d'accordo colla commissione aulica di commercio fu deliberato che per pelli turche *mescinen* intender si debbano tutte quelle specie di pelle di becco, di capra, di pecora e di capretto lavorate colle erbe, in quanto che tutte queste qualità di pelli siano effettivamente preparate soltanto colle erbe e possano quindi essere risguardate come lavorate a metà ossia fabbricato mezzo finito.

Inoltre la prefata eccelsa imperiale regia camera aulica ha fatto speciale avvertenza che il cordovano e sommacco effettivo essendo un fabbricato ormai finito, non può essere

compreso sotto la denominazione o classificazione di *mescinen leder*, pelle denominata *mescinen*.

Con questi abbassati schiarimenti e col concorso degl' indiziati requisiti devono gli uffici doganali regolarsi nell' applicazione de' dazj in conformità delle emanate riforme.

È quindi commesso all' imperiale regia direzione delle dogane di dare le necessarie correlative istruzioni ed ordini per la perfetta esecuzione.

Milano, il 31 dicembre 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 133.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto dicembre 1822, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820.*

N.° 20879-1336.

A *Sonnenthal* (*di*) barone *Giuseppe* e *Sandhas Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 7 successivo giugno n.° 15675-795, per l' invenzione e miglioramento « d' un verricello che opera perpetuamente e che ultimamente è stato inventato in Inghilterra, il quale ha la particolarità che una leva mediante un arco applicatovi spinge sempre innanzi una ruota espressamente costruita, che operando contemporaneamente può essere messa in relazione non solamente con tutte le macchine che richiedono forza e velocità, ma che anche mediante la macchina talmente costruita ed in causa de' convenienti preparativi fa alzare i pesi, i navigli e spinge innanzi i bastimenti, e che questa macchina costruita di legno, di metallo o di qualunque altro materiale servibile può essere applicata doppiamente o semplicemente alle trombe d'acqua, ai molini di sega, ai torni ed altri molini, sia che operi da sè sola, sia che operi unitamente ad un' altra forza. »

N.° 20880-1337.

A *Casati Girolamo* maestro di farmacia in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 giugno 1822, come

dall' aulico dispaccio 15 detto mese n.° 16437-831, pel miglioramento consistente « nell' apparato dop-
» pio per distillare e particolarmente aggiungere al
» suddetto apparato un ordigno da lui inventato per
» purgare la flemma, mediante il quale si separa
» qualunque sapore estraneo dallo spirito che risulta
» affatto puro; quindi ne può essere ottenuto con
» minore dispendio di tempo e di combustibili un
» prodotto spiritoso, puro e privo delle cattive qua-
» lità dell' acquavite ordinaria. »

..° 20897-1340.

A *Weber Carlo Federico* di Berlino e *Touaillon Giuseppe Francesco* dimoranti in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio del 7 successivo giugno n.° 15628-792, per l' invenzione
« di raffinare il tanto noto acciajo orientale di Dama-
» sco dall'acciajo greggio degli stati austriaci, fabbri-
» cando fucili, spade, rasoi, ecc., come anche di
» arrotare diversi oggetti piani o concavi di acciajo
» sopra ruotelle di stagno, di ottone, di ferro e di
» vetro; di formare oggetti e perle d' acciajo, saldarli
» e ruotarli affazzonati sopra una macchina apposi-
» tamente per ciò inventata; d' indorare molti di
» questi oggetti sulla via umida, e di applicarvi la
» lamina d' argento tanto per dar loro un miglior
» aspetto, quanto per assicurarli contro la ruggine.
» Tali lavori si effettuano in gran parte mediante la
» suddetta macchina e da ragazzi senza un partico-
» lare esercizio, e ciò in un modo facile, sollecito,
» più perfetto e più a buon mercato. »

N.° 21330-1359.

A *Barbanti Felice* e *Giuditta* e compagni fabbricatori di pane di lusso in Vienna per anni sei decorribili dal 9 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 19 detto mese n.° 16866-842, pel miglioramento « di fare il » pane di lusso mediante un lievito particolare senza » ricorrere ad alcuna sostanza acida, cioè nè fondo di » birra, nè lievito comune, come tuttora si pratica da » qualunque altro fabbricatore od esercente l' arte di » prestinaro.

» Si ottiene da questo metodo a preferenza degli » altri che dopo cotto il pane di lusso all' uso te- » desco, italiano e francese rimane sempre dolce e » leggiero, abbiscotta da sè nella sua vecchiezza » senza ammuffirsi, nè tarlarsi; preservandolo però » dall' umido e dietro una manipolazione particolare » nell' impasto, può rendersi la pasta atta alla forma- » zione di varie sagome. »

N.° 21431-1371.

A *Dubois Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 15 detto mese n.° 16438-832, per l' invenzione « di » fabbricare una qualità di birra detta di *salute* scevra » da ogni composizione nociva, la quale superando tutte » le qualità finora conosciute guadagna di bontà col- » l' andare del tempo. Il medesimo fabbrica anche » nello stesso tempo dello spirito. »

N.° 21433-1372.

A *Lux Giovanni Giorgio* meccanico in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 15 detto mese n.° 16436-830, per l'invenzione « di costruire accuratamente mediante una » operazione meccanica de' metri a misure di metallo, » di osso di balena o di legno della lunghezza di tre » o quattro piedi, divisi non solamente in pollici, » mezzi pollici o quarti, ma anche in linee. Detti » metri sono più a buon mercato e più durevoli di » quelli che si fabbricarono finora di tre o quattro » piedi lunghi, e sui quali le linee sono indicate per » alcuni pollici. »

N.° 21434-1373.

A *Ludavig Enrico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 3 giugno 1820, come dall' aulico dispaccio 15 detto mese n.° 16435-829, per l'invenzione « di » un apparato per fabbricare l'acquavite che presenta » i seguenti vantaggi:

» 1.° L'accelerazione dell' operazione.

» 2.° L'aumento del prodotto particolarmente dal » vino.

» 3.° L'odorato e sapore aromatico dell'acquavite » e dello spirito scevro da quella cattiva qualità che » trovasi alcune volte nell' acquavite comune.

» 4.° Il risparmio del lambicco d' acqua o vapore » *dunst* ovvero *waserblase.*

» 5.° Il risparmio del lambicco refrigerante *lutter* » *blasc.*

» 6.° Un grande risparmio di combustibile.

» 7.° Il risparmio nella mano d' opera.

» 8.° La produzione di qualunque fluido spiritoso
» di tutti i vegetabili liquidi o duri ed atti alla fer-
» mentazione.

» 9.° Il processo arbitrario per ottenere dopo il
» primo processo di distillazione, mediante l'apertura
» di un cilindro dell'apparato, uno spirito più o meno
» abbondante di *alcool* della materia che si sta distil-
» lando.

» 10.° La sicurezza dell' operazione in totale tanto
» riguardo al levare dal lambicco (poichè non se ne
» adopera, essendo l' apparato ben chiuso di luto e
» formando esso un pezzo solo), quanto anche per
» esempio quando il vino monta e trabocca, e gene-
» ralmente riguardo al solito pericolo del fuoco.

» 11.° La parità del prodotto da parti metalliche,
» per esempio del rame sciolto che a pregiudizio della
» salute trovasi più o meno in tutte le specie di
» acquavite. »

N.° 21704-1391.

Ad *Huber Vincenzo* possidente in Germignaga, provincia di Como, per anni quindici decorribili dal 9 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 16947-847, per la scoperta della vinificazione inventata dalla damigella *Gervais* di Montpellier, e quindi perfezionata, migliorata e semplificata dal cavaliere *Burel* di Cette, capobattaglione del genio ed ingegnere in capo del dipartimento dell' Herault.

Tale scoperta consiste « in fare il vino per conden-
» sazione economica, il quale nuovo metodo presenta
» i seguenti vantaggi:

» 1.° Si ricava dall' uva sopra qualunque altra » maniera sino ad ora usata un aumento del 10 per 100 » in quantità e del 17 per 100 in qualità, totale di » 27 per 100; ciò venne provato da' varj processi » verbali istituiti parte in Francia e parte in Nizza » nel Piemonte.

» 2.° L' apparecchio occorribile ha il sommo van» taggio d' essere d' una costruzione perfettamente » solida, semplice ed economica; può essere eseguito » da qualsivoglia operajo di legname, ed è di una » spesa che si può considerare come nulla.

» 3.° Tale apparecchio rimane al sicuro da ogni » alterazione per parte dell' acido carbonico prodotto » dalla fermentazione che l' uva sviluppa, e può ser» vire molti e molti anni.

» 4.° Può essere praticato da chiunque senza » tema d'accidente, ed è alla portata d'ogni contadino » il più rozzo ed il meno intelligente, come pure » d' ogni borsa.

» 5.° Si può a piacere trar profitto dall' acqua » saturata di gas carbonico in usi medicinali e do» mestici, e specialmente per far il vinetto.

» 6.° Ed in fine tale metodo ed apparecchio » conserva al vino il suo aroma, il suo spirito ed » il gas che ne fa il pregio. »

N.° 21852-1400.

Ad *Haufer Giovanni Giorgio* ed *Ertl Giovanni* fabbricatori di chitarre e violini in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto messe n.° 16867-843, pel miglioramento consistente, cioè:

« 1.° Che l' istromento mediante l' innalzamento
» del manico e la separazione di esso dalla tavola
» armonica ottenga un tuono di gran lunga più ar-
» monico e più forte, e che perciò si faciliti il ma-
» neggio dell' istromento particolarmente riguardo alla
» tastatura;

» 2.° Che per mezzo di una nuova macchina di vite
» applicata al collo dello stromento senza produrre il
» minimo impedimento s' impedisce la solita logora-
» zione del collo, e che tutta la tastatura sino all' ac-
» cordatura più alta può essere innalzata o abbassata
» a piacere;

» 3.° Che i tasti sono formati di una composi-
» zione bianca e lucida come l'argento, la quale cagiona
» in minor grado il consumo delle corde e la deposi-
» zione del verderame assai nocivo ad esse, di quello
» che avviene coi tasti d' argento o d' avorio. »

N.° 21886-1403.

A *Szabò Paolo* e *figli* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 16868-845, per l' invenzione « di
» una nuova pompa che con alcuni piccoli cambiamenti
» serve anche di macchina a vapore e che essenzial-
» mente consiste in ciò che

» 1.° Essa ha una caldaja o più che producono
» del vapore ed operano nello stesso tempo. Esse sono
» di diverse forme e materiali, e possono essere col-
» locate a piacere.

» 2.° I conservatoi di acqua di diverse forme e
» materiali collocati a piacere sotto l'acqua si riempiono
» pel proprio peso dell'acqua al di sopra di essi, per cui

» non è necessario di procurar loro un vacuo mediante la » condensazione dei vapori col mezzo dei refrigeranti.

» 3.° Fra il vapore riscaldato e l' acqua trovasi » sempre dell' aria, per cui la macchina in quistione » supera tutte le altre di questo genere per la durata.

» 4.° La pompa e le macchine lavorano sempre » scambievolmente in guisa che riempiendosi una cal- » daja di vapore ed il corrispondente conservatojo » di acqua, l' altra caldaja evacua il proprio vapore, » ed il conservatojo la propria acqua.

» 5.° Le collegazioni delle parti principali che » dipendenti dalle loro località possono essere applicate » in varj modi, non debbono mai essere considerate » come essenziali, e la pompa può operare colla cal- » daja a vento o senza di essa con un raggio d' acqua » o con due.

» 6.° Per mezzo di questo nuovo metodo d' ap- » plicare il vapore si può fare a meno del badile » e della cucurbita che finora erano necessarj per » tutte le specie di pompe; con ciò la pompa acquista » maggior forza di spingere il raggio d' acqua, riesce » più copioso e va più in alto.

» 7.° La pompa da per tutto applicabile senza » pericolo richiede solamente il tempo necessario per » riempiere il riservatojo coll' acqua onde produrre il » suo primo effetto. »

N.° 22163–1420.

A *Rocchi Giovanni Rocco* in Venezia per anni cinque decorribili dal 16 giugno 1822, come dall' aulico di- spaccio 25 detto mese n.° 17570–887, per l' invenzione da lui fatta che in sostanza consiste « nel ridurre la » tela a foggia di panno impermeabile. »

N.° 22438–1438.

Ad *Appel Ignazio* conciapelli in Brunna per anni dieci decorribili dal 17 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 25 detto mese n.° 17572–889, per la scoperta « di preparare le pelli nostrane di capra e di » montone a guisa di marrocchino di qualunque colore » nel modo usato in Francia. »

N.° 22929–1473.

A *Schmid Giovanni Nepomuceno* in Gratz per anni cinque decorribili dal 16 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 25 detto mese n.° 17574–891, per l'invenzione consistente « in una caffettiera o in un apparato » per estrarre il caffè. Con questo mezzo si ottiene

» 1.° Un risparmio del 25 per 100 di caffè e » quasi la metà del combustibile;

» 2.° Una bevanda più aromatica in tempo assai » minore che al solito; la bevanda può essere tenuta » calda a piacere;

» 3.° Secondo l'occorrenza una quantità di 400 » a 500 tazze di caffè, e volendo anche più, e ciò in » pochissimo tempo. »

N.° 23084–1479.

A *Wibnal Matteo* orologiajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 23 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio del 5 successivo luglio n.° 18451–934, per l'invenzione « di fabbricare dei bottoni d'ogni qualità

» di metallo per uso degli abiti, e ciò in modo che
» non si distaccano, che superano in durata tutti gli
» altri, e che si levano sì facilmente e sì presto co-
» me si attaccano. »

N.° 23174-1484.

Ad *Hödl* avvocato *Bonaventura Costantino* in Gratz per anni cinque decorribili dal 16 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 25 detto mese n.° 17571-888, per l'invenzione che consiste

« 1.° Nella costruzione di mattoni che, oltre le
» varie altre prerogative, si uniscono talmente fra
» di loro che se ne possono fabbricare delle volte
» affatto piane senza il legame di malta, che nelle
» volte ripartiscono la compressione in ogni direzione;
» lo che è tutto intieramente nelle soffitte orizzontali.

» 2.° Nella costruzione dei così detti mattoni di
» lava d'ogni genere e forma, i quali pesano la metà
» meno che i mattoni soliti. Essi resistono ad un
» maggior grado di calore, rimangono più asciutti,
» riparano maggiormente contro il freddo, giovano a
» sollecitare la costruzione delle opere o mura, e si
» combinano fortemente colla malta. »

N.° 23225-1490.

A *Buziczka Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 giugno 1822, come dall'aulico dispaccio 25 detto mese n.° 17573-890, pel miglioramento consistente

« 1.° Nel rendere più pura ed assai più gustosa » mediante un' affatto diversa preparazione e giunta » di varie sostanze ogni qualità di olio da tavola di » prodotti di terra e sementi indigeni stata inventata » dai fratelli *Antonio* e *Luigi Burka* e da *Giovanni* » *Tichaczek*;

» 2.° Nel depurare l'olio da ardere stato pari- » mente dai predetti individui migliorato mediante » l'applicazione ed infusione d'altri ingredienti con » un processo più opportuno, onde minorare la perdita » d'olio, la fatica e spesa in modo che nulla vi perda » della sua naturale grassezza, quindi arda con mag- » giore risparmio, senza però mandar odore alcuno; » più di migliorare persino l'olio lordo sotto il torchio » stesso tanto bene ch' egli si schiarisca con maggior » sollecitudine e meglio, e per conseguenza spanda » una luce più chiara anche a cielo aperto;

» 3.° Nel preparare un olio da lume saturato » d'aromatico odore innocuo alla salute ad uso di » abitazione e stanze da dormire, non meno che per » gli anditi angusti della casa;

» 4.° Nel depurare assai meglio mediante un » processo più analogo de' finora conosciuti e colla » mescolanza d'ingredienti l'olio di mandorle e di » semente d'elitropio ossia girasole, come pure l'olio » di lino, di noce, di papavero, di canapa e qualun- » que altra specie d'olio necessario per la pulitura, » vernice o lana;

» 5.° Nell' impiegare l'olio fortemente saturato » dalla feccia che rimane dopo la purificazione di tutte » le surriferite qualità d'olio nella preparazione di » una buona patina a lucido, diminuendo per tal » modo le spese di raffineria. »

N.° 23540-1498.

A *Zich Giuseppe* in Schwarzau per anni cinque decorribili dal 23 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio del 5 successivo luglio n.° 18452-935, per l' invenzione « in virtù della quale non solo si può impiegare » il sal comune senza alcun preventivo apparecchio » nella fabbricazione dei vetri in vece della soda o del » sal di Glaubero, avendo non solo il vantaggio del mi- » glior mercato ed un processo più facile e sicuro, ma » eziandio di preparare con esso sotto nome di soda » cruda e lissiviosa una specie di fluido o specifico per » liquefare, che alla sua esteriore apparenza sia grigio- » nero *grauchswartz*, forte e pesante appunto come la » soda di Sicilia e di Spagna, e che nella fusione dei » vetri per la sua attività non sia a quella niente » inferiore, ed anzi come quella possa essere purgato » o lissiviato e lavorato ad uso di soda pura. »

N.° 25221-1627.

A *Böhm Vincenzo* fabbricatore di sapone a Nikolsdorf per anni cinque decorribili dall' 8 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio 22 detto mese n.° 20112-1029, per l' invenzione « di fabbricare delle candele di sego » simili a quelle di cera, dette propriamente candele » economiche da tavola, le quali senza aver bisogno » d' una cura sono bianche e lucenti e scevre onni- » namente dall' odore di sego, ed inoltre hanno un » grato odore per sè stesse, e lo spandono anche » mentre ardono e quando s' estinguono; ardono pure » una terza parte di tempo di più che le candele di » sego ordinarie dell' eguale lunghezza. »

N.° 25588-1654.

A *Raineri Antonio Ofenheim* in Vienna, ossia *Ofenheim Raineri Antonio*, per anni cinque decorribili dal 22 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio 22 detto mese n.° 20111-1088, per l' invenzione « d' una macchina » per tagliare, alzare e trasportare la legna da fuoco, » e colla quale

» 1.° Si tagliano le schiede mediante un semplice » meccanismo in brevissimo tempo e con pochissima » fatica;

» 2.° Il taglio si effettua a piacere lungo la » schieda e secondo la grossezza che si voglia;

» 3.° In quel tempo in cui si sega un *klafter* di » legna, si spacca anche un altro *klafter* e si alza alla » richiesta altezza, e si può anche trasportarlo al luogo » del deposito per iscaricarlo;

» 4.° La macchina occupa poco spazio, di modo » che si può adoperarla facilmente ed intieramente » negli affari economici di conseguenza, eppure sem- » plicemente, cioè ora colla sega, ed ora col mecca- » nismo per ispaccare la legna. »

N.° 25858-1669.

Ad *Andreoli Faustino* e *Luigi* in Toscolano, distretto di Salò, provincia di Brescia, per anni dieci decorribili dal 15 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio 29 detto mese n.° 20056-1066, per l' invenzione del nuovo metodo « di fabbricare carta da tappezzerie, non che » carta velina per la scrittura, il disegno, la pittura » o la stampa in fogli senza alcuna girata o ripresa,

» della lunghezza per ciascheduno di braccia milanesi
» fino a 40 e 50, ed anche più se occorresse, e della
» larghezza di once 24 crescenti. »

N.° 25859-1670.

A *Grisetti Pietro* di Salò nella provincia di Brescia per anni cinque decorribili dal 15 luglio 1822, come dall'aulico dispaccio 29 detto mese n.° 20855-1065, per l'invenzione « di una macchinetta di forma cilin-
» drica da adattarsi a qualunque botte o tino onde
» nella fermentazione delle uve ottenere un vino ge-
» neroso senza nessuna perdita e suscettibile d'una
» lunga conservazione. »

N.° 27637-1821.

A *Richter Venceslao* ispettore del gabinetto dei prodotti delle fabbriche nell'imperiale regio istituto politecnico in Vienna per anni cinque decorribili dal 22 luglio 1822, come dall'aulico dispaccio dell'8 successivo agosto n.° 21984-1104, per l'invenzione « di
» una macchina per fabbricare delle coreggiuole ossia
» coramelle di una forma particolare per affilare i rasoi,
» d'un pregio tale che la lama di questi rasoi non
» soffre il minimo pregiudizio, cosicchè si può far
» senza onninamente del solito uso della pietra ossia
» cote, e del frequente arruotamento, evitandosi per
» conseguenza la logorazione dei coltelli. »

N.° 27663-1823.

A *Girard Filippo* in Hirtenberg (Austria inferiore) per anni cinque decorribili dal 29 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo agosto n.° 22102-1108, per l' invenzione « di un termogrado che nel-
» l' essenziale ha le qualità di conservare, mediante
» un apparato combinato di forze fisiche e meccaniche,
» il cui effetto è calcolato esattamente entro uno spazio
» ben chiuso, una temperatura sempre eguale. Il grado
» del calorico ottenuto per mezzo del fuoco può esse-
» re vario, senzachè la temperatura del menzionato
» spazio ne venga sensibilmente alterata. L' usò del
» suddetto apparato applicabile ai luoghi di maggiore
» o minore estensione è assai vario e si può servire
» di esso nelle ricerche scientifiche e per oggetti di
» economia, per esempio per riscaldare con pochis-
» simo dispendio le serre ed i conservatoi di fiori,
» per covare artificiosamente le uova dei polli e di
» altri uccelli, ecc. »

N.° 27839-1839.

Il privilegio di 5 anni accordato a *Giuseppe Pfundheller* in Vienna inserito alla pagina 170 della parte II, vol. I del corrente anno, con nota 12 agosto p.° p.° è stato dall' imperiale regia commissione aulica di commercio dichiarato, a motivo della mancante condizione della novità, nullo il privilegio riguardo al secondo punto, cioè alla fabbricazione delle pellicce, rimanendo però in pieno vigore il primo punto, cioè la fabbricazione dei parrucchini.

N.° 28075-1870.

A *Gall Giovanni Giacomo* fabbricatore di clavicembali in Zurigo nella Svizzera per anni cinque decorribili dal 23 giugno 1822, come dall' aulico dispaccio 8 agosto detto anno n.° 21983-1154, per l' invenzione « di un pianoforte di qualsivoglia figura, con una cassa » armonica situata al di sopra delle corde, e che » senza interruzione della gora passa sulla martellatura » sino all' arco. »

N.° 28359-1891.

A *Brecht Agostino* maggiore in pensione a Stuttgard per anni cinque decorribili dal 29 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio del 21 success.° agosto n.° 23176-1154, per l' invenzione

« 1.° Di costruire delle scarpe, le cui suole si » consolidano mediante un filo di ferro a guisa di vite » o mediante delle viti, per cui riescono esse assai più durevoli che le scarpe cucite, ed è più » facile ad ognuno di applicarvi una nuova suola » senza adoperare nè forma, nè strumenti da calzolajo;

» 2.° Di costruirle più belle e durevoli mediante » il miglioramento dell' invenzione anglo-americana » delle scarpe a chiodi, anzi di fornire delle scarpe » eleganti per le signore e di maggior bellezza e » leggerezza che le scarpe cucite finora usate. A tal » fine si uniscono le suole ed i tacchi al tomajo od » alla stoffa unicamente col mezzo del ribadimento;

» 3.° Di rendere in un modo particolare la pelle » a ciò necessaria impenetrabile all' acqua. »

N.° 28636-1915.

A *Pergamenter Salomone* dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio 24 detto mese n.° 23502-1171, per l'invenzione « di ventagli meccanici dei quali si » può servire in doppia maniera senza muoverli colle » mani, cioè:

» 1.° Menandoli per mezzo di una leggiera com» pressione del piede.

» 2.° Dato il movimento, restano alcune ore in » moto mediante un meccanismo particolare, per cui » se ne può servire anche durante il sonno. »

N.° 28643-1917.

A *Besozzi Lodovico* fabbricatore di sfere d'orologio in Vienna per anni tre decorribili dal 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23696-1179, pel miglioramento « delle penne di metallo che » perciò riescono di migliore aspetto, e che stante » l'applicazione di una molla ricevono dalla mano » quella elasticità e pieghevolezza che si desidera. » Esse non costano molto a cagione del modo mecca» nico con cui si costruiscono. »

N.° 28990-1948.

A *Bollinger Rodolfo* e *Samuele* meccanici in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23698-1181, pel miglioramento « nella costruzione d'un molino » cilindrico a mano che si distingue nel modo sotto

» indicato da tutti i finora conosciuti e privilegiati
» molini a mano con cilindri, cioè:

» 1.° Che le preparazioni del meccanismo sono
» diverse;

» 2.° Che vi è applicato un terzo cilindro;

» 3.° Che il giro dei cilindri è disuguale e diverso
» nella cannellatura dei due primi cilindri;

» 4.° Che gli oggetti da macinarsi non vengono
» schiacciati, ma tritolati eguali;

» 5.° Che si possono macinare anche degli og-
» getti umidi;

» 6.° Che detto molino non s'intasa mai;

» 7.° Che le frizioni si diminuiscono per la metà
» e che tutta la forza si concentra sull' oggetto da
» macinarsi;

» 8.° Che per metterlo in movimento si richiede
» solamente la metà della forza solita degli uomini,
» dei cavalli, dell' acqua o delle macchine a vapore,
» e che non ostante se ne macina proporzionatamente
» una quantità maggiore;

» 9.° Che il lavoro procede colla stessa eguaglianza
» e senza ritardo;

» 10.° Che il molino serve non solamente per
» macinare ogni qualità di granaglia, ma anche la
» corteccia degli alberi per farne colori e per sevir-
» sene nella conciatura delle pelli, come anche di tri-
» tolare il grano, il malto ecc., e di macinare le se-
» menti di rafano, di papavero ed il tabacco;

» 11.° Che esso per varj anni non ha bisogno di
» alcuna riparazione, ancorchè fra gli oggetti da ma-
» cinarsi si trovassero delle pietre dure, del ferro,
» dei metalli, ecc., giacchè il molino può essere dan-
» neggiato solamente per una difettosa manipolazione. »

N.° 28903-1939.

A *Cattarossi Ignazio* di *Francesco* coltellinajo in Udine per anni dieci decorribili dal 12 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23693-1176, per la di lui invenzione, la quale consiste « in una » macchina per forare a colpi di martelli dentati » continuamente battenti e giranti, attivati dal corso » dell'acqua, dei pezzi di pietra viva di varie moli e » lavorati da una parte a maschio e dall' altra a fem- » mina, onde averne quante si vogliano e formare un » tubo continuo di qualsisia lunghezza ad uso, per » esempio, di acquidotti; macchina che per la sua » semplicità somma combina

» 1.° Costruzione oltremodo facile, economica ed » a portata di qualunque artista;

» 2.° Azione ancor più agevole, talchè soli ma- » nuali bastano a servirla;

» 3.° Durata lunghissima perchè gli sforzi fattisi » tutti immediatamente diretti al risultato cui tende, » e nessuno è costretto a rivolgersi a carico della » forza de' suoi componenti;

» 4.° Massimo effetto in fine appunto per l' im- » mediata direzione de' suoi agenti tendenti a forare » con una ruota ad acqua del diametro di circa dieci » piedi nel corso d' un giorno 200 piedi lineari circa » di pietra, impiegando quattro soli serventi;

» 5.° Questa macchina è atta anche a perfezio- » nare tubi forati a mano. »

N.° 28987-1945.

A *Guth Giuseppe* e *Lafontaine Giovanni* proprietarj di una fabbrica di prodotti chimici in Vienna per anni

cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 26 detto mese n.° 23695-1178, per l' invenzione « di fabbricare i colori denominati in » commercio *kaiser-grün*, *mitis-grün*, *kirchberger-grün*, » *original-grün*, *neu-grün* e *wiener-grün* senza usare il » verderame che finora si fece venire dalla Francia, » e ciò semplicemente con produzioni delle miniere » nazionali, aggiungendovi l'aceto estratto dal legno. » Questo colore riesce più bello, più a buon mer- » cato ed a cagione dell'abbondante sostanza colorante » reca maggior vantaggio, ed è più copioso che quando » è preparato col mezzo del verderame. »

N.° 28989-1947.

A *Touaillon Francesco* compagno della fabbrica di lavori di metalli in Neinz, dimorante in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23697-1180, per l' invenzione « di una macchina per lavar l' oro, » utilissima agli orefici, e per nettare l'oro delle mi- » niere e dei fiumi. Essa è costruita a guisa di » quelle usate lungo il Reno, consistente in ciò di » ottenere in poco tempo l' oro purissimo senza per- » dita e senza applicarvi un corpo estraneo come » l' acqua. Due persone lavano in una giornata me- » diante detta macchina maggiore quantità d' oro che » 15 nel modo consueto, col quale, come anche col- » l'amalgama dell'argento vivo se ne perde una quan- » tità considerabile. Detta macchina a cagione della » sua semplicità può facilmente essere eretta ed ado- » perata, costa poco e si distingue per la sua dure- » volezza. »

N.° 28988-1946.

A *Sorger Francesco* conciapelli a S. Caterina nel circolo di Pilzen in Boemia per anni sei decorribili dal 12 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23699-1182, per l' invenzione « di » una vacchetta bianca, rossa o nera, che in quanto » all' aspetto, all' odore ed alla flessibilità non cede » a quella fabbricata nelle Russie, anzi la supera per » riguardo all' impenetrabilità dell' acqua. »

N.° 29120-1956.

Ad *Eder Michele* meccanico in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 26 detto mese n.° 23694-1177, per l' invenzione consistente « nella costruzione delle così dette » *ruote elastiche* utili per qualunque specie di carri » o carriaggi particolarmente quando hanno lo sterzo » intiero od il mezzo sterzo. Esse diminuiscono la » scossa sul selciato inuguale quando il carro corre » velocemente, ed essendo anche considerabilmente » caricato; diminuiscono lo strepito, recano minor » danno alle strade, producono minore scossa agli edifizj » ed impediscono, per quanto è possibile, lo schizzo » del fango e l' innalzamento della polvere. »

N.° 30230-2022.

A *Cavalleri Luigi* di Genova negoziante di coralli in Milano per anni cinque decorribili dal 18 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo settembre n.° 24934-1238, per la scoperta da lui fatta « di lavorare il corallo e renderlo atto all' uso » conosciuto universalmente. »

N.° 30411-2033.

Ad *Hummel Carlo* proprietario del bagno di Diana in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo settembre n.° 24930-1232, per l' invenzione « di una » macchina che serve a sgranellare e spremere nello » stesso tempo l'uva, la qual macchina è semplicissima » e di poca spesa; essa bastar può per una delle più » abbondanti vendemmie, viene messa in movimento » da un uomo o da qualsisia forza motrice; riesce » inoltre di un effetto compiuto, offre sollecitudine e » risparmio, potendosi altresì organizzare in modo per » ispremere unicamente le uve. »

N.° 30485-2039.

A *Gratzl Giovanni Michele* fabbricatore di stoffe di lana, di seta e di cotone in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo settembre n.° 24933-1237; pel » miglioramento, in virtù del quale nella tessitura degli » scialli, mezzi scialli, giubbette, gilets, ecc. com- » ponendosi anche la trama di lana fina, si ottiene la » stessa qualità di merce come negli scialli di casimiro » e stoffe di merinos; il lavoro riesce più sollecito e » la stoffa è più a buon prezzo. »

N.° 30486-2040.

Ad *Hoffmann Antonio* di Plan in Boemia, ora in Vienna, per anni cinque decorribili dal 18 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo settembre

n.° 24932-1234, per la scopreta od invenzione « di
» una spazzola ossia setola ruvida particolare finora
» non conosciuta, ed una del tutto nuova soppressa da
» cimatore, con cui si può preparare ed apparecchiare
» da ambe le parti affatto egualmente ogni sorta di panno
» e casimiro per mezzo di una manipolazione speciale,
» con risparmio di tempo ed a prezzi quasi nulla più
» alti degli altri ordinarj, in modo che tanto i panni,
» quanto i casimiri in forza della pressione straordi-
» naria della macchina che ricevono dal disotto in su
» guadagnano in sodezza e bellezza non solo, ma
» eziandio in durabilità, che possono essere voltati con
» tutta prestezza ed acquistar l'apparenza della novità;
» inoltre che mediante un espediente che si usa nel
» soppressare resistono assai più che per l'ordinario
» alla penetrazione della pioggia; avvi inoltre il van-
» taggio che per mezzo di questa macchina ossia sop-
» pressa si può apparecchiare ogni qualità di ma-
» nifatture e stoffe di seta in un modo ignoto fin
» quì e vantaggioso. »

N.° 30487-2041.

A *Schuster Giovanni Giorgio* direttore dell' officina meccanica dell' istituto politecnico in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del successivo settembre n.° 24931-1233, pel miglioramento delle armi da fuoco, il quale consiste « in un semplice durevole apparecchio ossia ordigno » da applicarsi ad ogni fucile già terminato, in virtù » di cui non occorre mettere alcuna polvere sul fo- » cone o scodellino; lo sparo divien più forte, nè può » giammai pigliar fuoco dallo scodellino stesso. L'arma si

» carica in più breve tempo, e per trentasei tiri e
» più non fa d' uopo di alcuno spazzafocone ossia
» nettatojo. »

N.° 29376-1970.

A *Pausinger* consigliere *Leopoldo* e *Würm Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 21 detto mese n.° 23097-1151, per l' invenzione « di una macchina per tessere
» il lino pettinato mediante la macchina di detti inven-
» tori onde pettinare il lino (già privilegiata), cioè il
» lino è collocato fra varj cardi posti in fila ed assicu-
» rati sopra tavolette informi di legno che si muovono
» entro due incavi paralelli, di modo che da due, tre
» o quattro di essi si estraggono dei fili di diversa
» lunghezza, si ripartiscono egualmente ed in tal modo
» se ne fabbricano dei nastri.

» I cardi, la qual cosa è del tutto nuova, sono
» formati da puntaletti in forma circolare, lo che non
» si può eseguire colla solita macchina ad uncinetti. Il
» meccanismo del movimento stesso contiene delle
» parti integranti conosciute in generale; esso è però
» nuovo in quanto all' applicazione. Vi è pure aggiunto
» un nuovo ordigno o meccanismo per tenere netta
» la macchina ove più abbisogna.

» Questo privilegio concerne inoltre l' invenzione
» d' una macchina per formare dei fiocchi di lino, la
» quale ha le seguenti particolarità:

» 1.° Il lino ridotto in nastri ed introdotto nella
» macchina è compresso e tenuto da piccioli punta-
» letti di cardi di tre quarti di pollice d' altezza, si-
» tuati fra due paja di cilindri.

» 2.° I cardi sono applicati mediante un mecca-
» nismo ancora sconosciuto nella meccanica in modo
» che i piccoli puntaletti restano sempre verticali
» tanto nello stato di quiete, quanto di moto, per cui
» questo meccanismo riguardo al movimento si distin-
» gue infinitamente sopra tutti gli altri che si usarono
» finora mediante le corde di budella, nastri, cordon-
» cini o catene.

» 3.° Il lino cavato dai cilindri viene introdotto
» in un meccanismo parimente affatto nuovo, dal quale
» venendo attortigliato nella forma di un cordoncino
» come filatura secca passa sopra due cannelli.

» 4.° Un mantice applicato alla macchina non
» solamente netta la medesima, ma essa contribuisce
» anche perchè, da polvere scevri i capellamenti, en-
» trar debbano direttamente nei cilindri. »

N.° 30611-2046.

A *Seitter M. R.* fabbricatore di panni e casimiri in Brunna, ora dimorante in Vienna, per anni cinque decorribili dal 25 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo settembre n.° 25297-1255, per la di lui scoperta consistente « nella manifattura
» di una stoffa adattata massimamente ad uso di abiti
» femminili detta *bourre de laine*, composta di una
» mistione di seta e di lana pecorina, la quale stoffa
» per la finezza del tessuto, morbidezza al tatto,
» pastosità e durevolezza merita la preferenza su qua-
» lunque stoffa di lana finora conosciuta, non meno
» che sulla maggior parte delle stoffe di seta per la
» perfetta resistibilità ossia sicurezza e sincerità dei
» suoi particolarmente vivi colori, essendo anche in
» proporzione molto a più buon prezzo. »

N.° 31232-2102.

A *Tuscani Giovanni Venceslao* ed *Antonio Basilio* negozianti in Praga per anni cinque decorribili dal 25 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo settembre, pel miglioramento « nella fabbrica-» zione delle coperte e dei panni comuni a guisa di » feltro, per cui i medesimi perdendo il pelo esterno e » scoprendosi il filo non vengono intaccati subito, non » prendono un cattivo aspetto, nè si rendono inservi-» bili come i panni tessuti nel modo consueto, ma » tali stoffe restano sempre coperte di pelo, si fabbri-» cano più presto ed a minor prezzo, ed aumentan-» dosi in causa di essi il lavoro coi cardi promuovono » la sussistenza della classe più bassa del popolo. »

N.° 31695-2126.

A *Morh Antonio* di Wiener-Neustadt per anni cinque decorribili dal giorno 25 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 9 settembre n.° 25299-1257, pel miglioramento « della fabbricazione dell' altezza del » velluto tanto nelle stoffe, quanto nei nastri di seta » o di cotone mediante il telajo solito a molino, come » anche mediante i telai a foggia di macchina, e ciò » a forza di acqua, senza l'uso degli aghi e colla sem-» plice gettata, per cui si risparmia il tempo necessario » d' introdurre degli aghi; con tal metodo un operajo » fabbrica maggior quantità di stoffe che due nel modo » consueto, ed il velluto riesce non ostante sì perfetto » e durevole quanto il solito, ed è inoltre più rasato, » più eguale e più resistente. »

N.° 31696-2127.

A *Fichtner Giovanni* di Neutitschein in Moravia per anni dieci decorribili dal giorno 18 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 settembre n.° 24927-1231, pel miglioramento « delle macchine a vapore consi-
» stente essenzialmente

» 1.° In un apparecchio, per cui il vapore opera
» dapprima in un piccolo cilindro con gran forza
» espansiva, ed indi in un grande cilindro mediante
» la condensazione, colla differenza però che per
» mezzo di questa disposizione si ottiene maggior
» uniformità circa il giro del volante, e quindi una
» notabile diminuzione della resistenza;

» 2.° In una diminuzione della caldaja ottenuta
» in due modi, e per cui risulta un considerabile
» risparmio di combustibile;

» 3.° In un apparecchio per ottenere subito l' olio
» puro passato per la macchina e separato dall' acqua
» condensata;

» 4.° In un apparecchio per comunicare al volante
» un movimento maggiore ed uniforme sulla massima
» parte dello stantuffo, senza indurre però al cambia-
» mento dello stantuffo un subitaneo cambiamento nel
» movimento della caldaja e del bilanciere, per cui si
» diminuisce assai la massa del volante necessaria al
» movimento uniforme;

» 5.° In un apparecchio che di tempo in tempo
» introduce regolarmente il combustibile nel forno;

» 6.° In una griglia movibile, che produce mag-
» gior uniformità circa l' apportatore del combustibile,
» e quindi maggior azione;

» 7.° In un apparecchio che assicura perfetta-
» mente il passaggio dell'aria per quanto mala sia la
» costruzione del forno e per quanto sia bassa la
» cappa del cammino;

» 8.° In una specie di macchina a vapore, i cui
» cilindri non hanno bisogno di essere diligentemente
» traforati, e che nonostante rinchiudono esattamente
» il vapore. »

N.° 31977-2152.

A *Groll Giuseppe* di Pesth per anni sei decorribili dal giorno 9 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 21 dello stesso mese n.° 26769-1333, per la di lui invenzione « di un nuovo metodo di rinforzare » le molle delle carrozze, consistente nell'aumento » della forza elastica di esse molle, le quali essendo » doppie si sostengono vicendevolmente in un modo » finora sconosciuto. »

N.° 31978-2153.

Il privilegio di cinque anni inserito alla pag. 195 della parte II, vol. I del corrente anno, accordato a *Francesco Hueber* di Vienna pel miglioramento introdotto nelle caldaje a vapore ad uso della fabbricazione dell'acquavite è stato ceduto a *M. Reitlinger* negoziante in quella capitale.

N.° 32776-2229.

A *Besetzny Francesco* di Presburgo per anni cinque docorribili dal giorno 8 settembre 1822 pel miglioramento delle viti « per accordare le chitarre, consistente » in ciò che alle viti medesime fatte di acciajo o di » ottone si uniscono i seguenti ordigni egualmente di » acciajo o di ottone, cioè una ruotella dentata, un » fermaglio operante sulla ruotella ed una molla che » spinge il fermaglio, un perno vuoto ed un altro » perno che passa in mezzo a quello. Sopra di esso » è applicata una piccola penna, intorno alla quale si » volge la corda. Si può usare anche solamente la » molla senza il fermaglio; in tal guisa si accordano » le chitarre, i violini ed i violoncelli più presto, più » facilmente e con maggiore esattezza, e le viti non » cedono mai alla tensione delle corde. »

N.° 33223-2279.

A *Roubqud Pietro* e *Dubois Giuseppe* annullamento del privilegio loro conferito da S. M. il giorno 5 gennajo 1822 ed inserito nella gazzetta di Milano del giorno 17 febbrajo per l'invenzione di fabbricare una qualità di birra così detta *di vino*.

N.° 33595-2310.

A *Wilhelm Giuseppe Benedetto* di Gratz per anni cinque decorribili dal giorno 15 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 30 detto mese n.° 27518-1369, per l'invenzione consistente

« 1.° In una vernice incombustibile, la quale serve
» a guarentire dall' abbruciamento gli abiti, le parti
» della pelle che sono scoperte, le scale ed altri stro-
» menti necessarj in occasione d' incendio, la paglia
» e la carta, ed agisce in modo che si possono cucinare
» dei liquidi in un vaso di legno il quale sia unto o
» fregato con questa mistione senza che esso possa
» venir preso dalle fiamme;

» 2.° In una lacca ossia vernice, la quale, pre-
» via la necessaria preparazione, acquista la proprietà
» di tirare abbasso l' umidità entro la linea di mezzo
» della grossezza del muro; che asciuga per sempre
» qualunque parete umida di qualsiasi conformazione, e
» che coll' applicazione della medesima si può colorire
» a lucido intere facciate di case e colonne di pietra,
» figure, pilastri, imposte di finestre con colori di buon
» gusto e che resistono all' intemperie della stagione.»

N.° 33657–2318.

Ad *Herbst Giuseppe* marangone di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 16 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 30 detto mese n.° 27515–1366, per l' invenzione « di una macchina da cuocere e ri-
» scaldare consistente in sostanza

» 1.° Che tutto il calore prodotto dal fuoco può
» venir conservato ed utilizzato in modo da potersi
» dirigere il calorico in qualunque direzione senza la
» minima perdita;

» 2.° Che con detta macchina si può cucinare,
» arrostire i commestibili e scaldare contemporanea-
» mente le stanze, risparmiando 2/3 e perfino 3/4 del

» combustibile, e che le stoviglie di terra vengono
» nella massima parte guarentite dallo spaccarsi o
» rompersi; e finalmente

» 3.° Che le tre qualità delle macchine in discorso
» per le cucine e per le stanze adoperare si possono
» per cuocere anche in camera senza che i cibi span-
» dano l'odore, venendo deviato il vapore od esala-
» zione mediante un apposito apparecchio. Con ciò
» diventano superflue le solite cucine e stufe, bastando
» per cucinare un cammino ed il calorico condotto
» dalla macchina nella stanza per riscaldare la mede-
» sima. »

N.° 33784-2330.

A *Kastner Michele* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 16 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 30 dello stesso mese n.° 27516-1367, pel perfezionamento « di una macchina per fabbricare
» i chiodi, la quale

» 1.° Può essere costruita colla metà delle solite
» spese, con prontezza e vantaggio, ed abbisogna di
» pochissime riparazioni;

» 2.° In grazia del suo opportunissimo organismo
» può essere adoperata in due maniere mediante un
» piccolo cambiamento;

» 3.° Applicandovi una lamina o lastra, una leva
» premente ed uno stantuffo, può venire arrestata
» prestissimo e messa tosto di nuovo in moto;

» 4.° Ne risultano i vantaggi che l'apparecchio e
» la fabbricazione medesima procede con sollecitudine
» e senza bisogno di fuoco, quindi con gran risparmio
» di combustibile, e che i chiodi riescono belli e buoni
» senza che si abbia da temere che fendano il legname.»

N.° 33785-2331.

A *Werner Nicolò* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 23 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio del 6 dello stesso mese n.° 28187-1409, per l'invenzione « di fabbricare dei cappelli da donna » di felpa di seta di diversi colori con un metodo da » lui inventato e nuovo, fabbricando insieme alla felpa » di seta un feltro di fodera impenetrabile all' acqua. » Sono questi cappelli leggerissimi ed elastici dopo » una piegatura facile a riformarsi come prima, di » lunga durata ed a buon prezzo. »

N.° 33786-2332.

Ad *Ofenheim Antonio Raineri* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 23 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 6 ottobre n.° 28186-1408, per l'invenzione « di una nuova specie di carri chiusi » per trasporto, consistente in sostanza

» 1.° Che un simile carro, sebbene riposa sopra » sole due ruote, ha ciò nondimeno un timone mobile » che facilita le voltate nelle strade anguste;

» 2.° Che senza dargli un' altra direzione e senza » che abbisogni d' alcun facchino può essere scaricato » e vuotato;

» 3.° Che lo stesso carro senza alcuna particolare » preparazione serve precisamente per qualunque ordinaria quantità di merce che si vende a misura » cubica, e nondimeno può essere ritenuto come una » misura determinata;

» 4.° Che le sale e le ruote del medesimo sono » organizzate in modo che un cavallo può tirare quasi » il doppio del carico ordinario;

» 5.° Che se una volta siano unte regolarmente
» coll' olio le sale e le ruote, venendo i carri adope-
» rati anche ogni giorno, per lungo tempo più non
» abbisognano di untura;

» 6.° Che sono molto guarentiti dalla penetrazione
» della polvere;

» 7.° Che non si può temere la perdita del chiodo
» della ruota od alcuna vite, e per conseguenza che
» sorta la ruota stessa;

» 8.° Che le sale e le ruote sono servibili per
» qualsivoglia qualità di legni ed equipaggi. »

N.° 35083-2480.

A *Gaslinger Giovanni* di Winterthurn e *Walisser Giuseppe Ignazio* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 30 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28546-1434, per l' invenzione « di fabbricare con osso di balena
» ogni specie di cappelli da uomo e da donna, giaccò,
» elmi e berretti, o coprendoli o intrecciandovi la
» felpa, la lana, la seta od altre stoffe.

» Tale fabbricazione viene eseguita tanto a mano,
» che per mezzo della macchina, e gli oggetti riguar-
» do alla loro bontà, durevolezza e somma leggerezza
» sono da preferirsi a tutti gli altri che servono per
» coprire la testa. »

N.° 35084-2481.

A *Schotz Emanuele* di Sambor per anni cinque decorribili dal giorno 30 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28547-1435, per la di lui invenzione « di colori d' ogni genere e

» mosaica generale, che disseccano subito, durano molto
» tempo senza alterarsi, stanno fermi sul muro e sul
» legno, resistono ad ogni temperatura dell' aria e sono
» particolarmente utili pei lavori dei falegnami e degli
» intagliatori, pei lavori a fresco e pei dipinti a guisa di
» legno o marmo, ed in ispecie per coprire in nero
» l' armatura dei militari. »

N.° 35086-2483.

A *Schmidt Fedele* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 18 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 21 ottobre detto anno n.° 29552-1500, pel miglioramento « dell' apparato per fabbricare l' aceto,
» il di cui collocamento richiede poco spazio, e per
» mezzo del quale risparmiandosi molti combustibili, si
» ricava in breve tempo un aceto fortissimo e sano
» dalle produzioni indigene. »

N.° 35087-2484.

A *Tuscany Ambrogio* e *Giovanni* fratelli di Praga per anni cinque decorribili dal giorno 30 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28703-1450, per l' invenzione « di una
» macchina compendiosa ed economica per fabbricare
» chiodi, la quale può essere applicata a qualunque
» molino girato da animali o dall' acqua. Tale macchina
» coll' ajuto di due uomini al più produce dai 40000
» ai 60000 chiodi al giorno di diverse specie, che
» meritano la preferenza su quelli americani ed au-
» striaci fatti colle macchine solite, ed eguagliano i
» chiodi puramente battuti e particolarmente quelli usati
» per le assicelle. »

N.° 35130–2489.

A *Girardoni Francesco* di Waldersdorf per anni cinque decorribili dal giorno 16 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 30 detto mese n.° 27517–1368, pel perfezionamento « della macchina conosciu-
» ta sotto il nome di *watterwist*, mediante la quale
» con eguale vantaggio può essere applicata essa mac-
» china a quella con cui si fila il cotone in fiocchi,
» ed in sostanza porta l'effetto che il filo senza le
» solite alette, col mezzo di campanelle ed un appa-
» recchio di cannelli o rocchetti può venire aggomito-
» lato regolarmente senza impedimento di alcuna forza
» estrinseca, quand'anche la macchina sia nella mag-
» giore sua velocità, così che non solo diviene più
» sollecito l'aggomitolamento del filo, ma viene ezian-
» dio impedito che si rompa. »

N.° 35131–2490.

A *Kniczaurek Giuseppe* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 6 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 detto mese n.° 29553–1501, pel miglioramento « dei telai da tessere, consistente in ciò che
» venendo applicata ai medesimi una ruota che chiude,
» il lavorante è in grado di fabbricare a vicenda senza
» mutare il meccanismo qualunque sorta di merci di
» cotone, come sarebbe il perkal, la battista, il vapore,
» l'organzino, tanto lisce che quadrate ed a guisa di
» raso a piacere, ecc.; oltre che siffatte merci vengono
» ad ottenere un'eguaglianza regolare nella pezza in-
» tiera. »

N.° 35085-2482.

A *Gutseel Lorenzo* di Monaco per anni cinque decorribili dal 29 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28544-1432, per la di lui invenzione, la quale consiste « nell' in-
» trecciare e tessere dei cappelli da uomo e da donna,
» come pure dei fiaschi di campagna, cestelle ed altri
» oggetti colle ossa di balena e coi crini di cavallo,
» o semplicemente colle prime, ovvero con tralci di
» canna d'India e di salici, o promiscuamente, dando
» ai cappelli o alle berrette quelle forme che si ri-
» chiedono. »

N.° 35546-2538.

A *Hopfner Francesco* dottore di medicina in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 23 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28543-1431, per l' invenzione « di una
» macchina per mettere in movimento ogni opera
» tecnica mediante l' aria rarefatta, la quale consiste
» in ciò che l' aria compressa ed indi messa in libertà
» col mezzo di una chiave passa per un tubo corto
» che si tiene caldo rovente mediante due lumi ad olio
» posti al di sotto di esso, e colla di lui forza espan-
» siva agisce col mezzo d' un meccanismo particolare
» da due lati sopra un pendolo, per cui è mantenuto
» nella sua oscillazione; e servendo il medesimo nello
» stesso tempo di leva, attacca col braccio superiore
» e più corto i colli d' oca di un osso, dal che me-
» diante un volante si ottiene un movimento circolare
» col quale si possono collegare tutte le altre opere
» tecniche e metterle in movimento, ed anche aumen-
» tare e diminuire la forza necessaria. Questa macchina

» richiedendo minore dispendio e minori spese di
» manutenzione, potrebbe meritare la preferenza sulle
» macchine a vapore. »

N.° 35547-2539.

A *Schaller Lorenzo* in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 23 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 10 successivo ottobre n.° 28545-1433, per una scoperta, in virtù della quale « mediante un telajo
» costruito espressamente si può fabbricare una specie
» di velo ossia tessuto simile al pizzo sparso di fiori
» e broccati ad uso di scialli, abiti e fazzoletti, e si
» ottengono i seguenti risultati:

» 1.° Cambiando puramente il giuoco, vale a dire
» legando insieme il pedale coi pettini, si può dare la
» più bella variazione al fondo, e con un telajo una
» volta preparato si può ottenere un gran numero di
» modelli.

» 2.° In questo velo si possono introdurre broccati
» ed ogni sorta di figure e di fiori, ecc.

» 3.° Tali figure, fiori e broccati si possono ese-
» guire anche in que' pezzi di fondo di raso o di tela
» che sono tessuti a guisa di pizzo. »

N.° 36338-2605.

A *Zibitsch Antonia* in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 21 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio del 31 detto mese n.° 30612-1564, per la di lei invenzione « di fabbricare con materiali nazionali
» ed esotici una nuova specie di cappelli e berrette

„ da uomo, da donna e da ragazzi, che per la dura-
„ bilità e leggerezza superano tutti i finora conosciuti,
„ e sono anche a buon prezzo per tutti i ceti di per-
„ sone; producono un grande risparmio; sono suscet-
„ tibili di qualsivoglia forma e colore; non impediscono
„ la traspirazione della testa; non hanno bisogno di
„ alcuna salda, e coll'umidità acquistano una durezza
„ maggiore. Si deve altresì rimarcare che di questo
„ fabbricato si può somministrare particolarmente una
„ vantaggiosa ed assai adattata stoffa per coprire il
„ capo del militare, come pure il così detto *patentzeug*
„ di qualunque larghezza si voglia. „

N.° 36434-2615.

A *Dolci Francesco* in Verona per anni quindici decorribili dal giorno 21 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio del 31 detto mese n.° 30610-1562, pel miglioramento « di una macchina la quale serve a macinare
„ nel tempo stesso e polverizzare le frondi e le foglie
„ dello scodano ossia sommacco (*rhus corriaria*) che
„ servono agli usi dei conciapelli, non meno che a
„ quelli della tintoria. „

N.° 36752-2651.

A *Sartori Giuseppe Luigi* in Vienna per anni quindici decorribili dal giorno 21 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 30609-1561, per la scoperta « di fabbricare senza l'ajuto del martello in
„ apposita fornace da riscaldarsi con carbon fossile
„ varie specie di ferro mediante l'opera di cilindri. „

N.° 36849-2660.

Ad *Origoni Giorgio* in Genova per anni dieci decorribili dal giorno 26 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo ottobre n.° 31127-1599, pel miglioramento da lui introdotto nel metodo « di » preparare la paglia per la fabbricazione della carta » colla calce senza usare la potassa. »

N.° 37007-2676.

A *Buresch Carlo* e *Malzalik Tomaso* in Vienna per anni cinque decorribili dal 20 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio 31 detto mese n.° 30611-1563, per l'invenzione « di una nuova specie di stufe che » essenzialmente consiste nelle seguenti particolarità:

» 1.° Che si risparmiano le legne;

» 2.° Che si possono costruire queste stufe con » poco dispendio, comporle in modo facile, metterle » e trasportarle, erigerle comodamente in qualunque » locale, e restaurarle nell' interno senza guastare le » parti esterne;

» 3.° Che si può applicare il fuoco tanto nella » stessa stanza, quanto fuori della medesima;

» 4.° Che si può dare ad esse qualunque forma ed » applicarvi qualunque ornamento;

» 5.° Che per le parti interne si possono scegliere » la ghisa, la latta di ferro o l'argilla cotta, e per le » parti esterne la latta di metallo di qualunque specie, » sia stagnata o non istagnata, gesso o stucco, masse » resistenti al fuoco, colla vernice o senza composi- » zioni di *Weginood*, oppure una massa composta di » ritagli stemperati di carta ed argilla, dando ad esse » una leggiera o durevole vernice oppure l'aspetto di » bronzo;

» 6.° Che rimuovendo o aprendo alcune parti
» esterne, si può ottenere il calore direttamente op-
» pure riscaldare tutto l'appartamento, chiudendo le
» aperture e facendo l'aria fredda passare a poco
» a poco per la stufa;

» 7.° Che si possono applicarvi dei comodi per
» tener caldi i cibi o le bevande, oppure per farvi
» la cucina senza che si spanda l'esalazione o che si
» senta l'odore dopo aver chiuse le aperture esterne;

» 8.° Che queste stufe non fumano neppure
» quando il vento è contrario, purchè non sia troppo
» difettosa la gola del cammino;

» 9.° Che le parti esterne di queste stufe sono
» appena tiepide, per cui non restano offesi coloro
» che le toccano;

» 10.° Che le parti esterne di queste stufe pos-
» sono egualmente essere costruite di mattoni legati
» col ferro onde servire nelle caserme, nelle fabbri-
» che, negli ospedali, ecc. per farvi la cucina e per
» applicarvi il fuoco al di fuori e senza che sia ne-
» cessario di restaurarle per qualche anno;

» 11.° Che secondo il modello delle stufe sum-
» menzionate si possono migliorare quelle già esisten-
» ti di ferro, non senza ottenere grande risparmio di
» legna. »

N.° 37381-2697.

A *Reali Giuseppe Maria* in Venezia per anni quindici decorribili dal giorno 12 agosto 1822, come dall'aulico dispaccio del 9 novembre detto anno n.° 31640-1637, per l'invenzione da lui fatta che essenzialmente consiste « in un metodo del tutto nuovo di ridurre in

» zucchero raffinato ogni più infima qualità di zuc-
» chero mascabato, eseguendo a freddo l'imbiancatura
» in qualunque stagione e riducendolo senza addizione
» di altri zuccheri alle forme consuete mediante una
» sola operazione ed un minor uso di fuoco nel solo
» periodo di otto giorni, ottenendo, oltre un risparmio
» di combustibile e mano d'opera, maggiori prodotti
» ed ottimi melazzi che rilasciar si possono ad un prezzo
» molto più vantaggioso del finora usato. »

N.° 37453-2702.

A *Lahner Giuseppe* e *Machts Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 28 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo novembre n.° 31643-1640, per una nuova scoperta da essi fatta, la quale essenzialmente consiste « in un modo
» migliore e cinque volte più sollecito di fabbricare
» con maggiore perfezione varie merci di rame argen-
» tato (*pluqué*) inglese e di tombacco, come sarebbero
» bicchieri, vasi da caffè, candellieri d'ogni sorta, ecc. »

N.° 37454-2703.

A *Grumüller Francesco* e compagno in Vienna per un anno decorribile dal giorno 28 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio del 9 successivo novembre n.° 31641-1638, per l'invenzione che essenzialmente consiste « in tre tanaglie differenti provvedute di un
» acciajo rinchiuso e quasi rovente che si applicano ad
» un mangano per piegare la biancheria fina in modo
» uniforme, resistente e senza il minimo pericolo.
» La forma dei requisiti è bella e comoda; esse duran
» molto tempo, non abbisognano di riparazioni e sono
» a buon prezzo. »

N.° 37455-2704.

A *Benkert Antonio* e *Knezaurek Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 28 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio del 9 successivo novembre n.° 31642-1639, per l'invenzione consistente « in ciò che per mezzo della rarefazione dell'aria o » dell'uscita dell'aria da un recipiente combinato » col compressore d'aria e senza uso di una pompa » o della macchina pneumatica si può ottenere senza » fatica qualunque estratto di frutti, foglie, legni, » cortecce, radici, ecc. e concentrarlo a piacere, filtrare » limpidamente e presto ogni fluido torbido senza » farlo passare pel feltro, carta suga, tela, ecc. Questo » compressore può anche essere impiegato utilmente » per asciugare più prontamente delle sostanze umide, » per esempio l'acido e i sali, dopo averle separate » dalle loro liscive. »

N.° 37456-2705.

A *Cereghetti Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 3 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio dell'11 detto mese n.° 31891-1652, per l'invenzione consistente « nella composizione chimica » d'una vernice, per mezzo della quale si asciuga » ogni parte umida su cui è applicata e si mantiene » asciutta, si toglie il salnitro ove si trova, e s'impe- » disce totalmente la produzione del medesimo. »

N.° 37654-2726.

A *Garnier Andrea* cappellajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 ottobre 1822, come dall'aulico dispaccio del 31 detto mese n.° 30608-1560, per l'invenzione « col mezzo della quale si evita total- » mente il metodo di tondere le pelli di lepre per » la fabbricazione dei cappelli, applicandovi reagenti » affatto diversi dai finora conosciuti, per cui i lavori » si diminuiscono di $^9/_{10}$, si schivano più facilmente i » peli crudi che sfigurano il cappello, e si feltrano » e si lavano i peli meglio e più facilmente, onde » il cappello conserva i peli più lunghi, prende facil- » mente la tintura, ed il colore è più nero e lucido. »

N.° 37972-2738.

A *Magnani Emilio* in Vienna per anni quindici decorribili dal giorno 3 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio 11 detto mese n.° 31512-1635, per la scoperta « di una forbice ossia macchina da cimare il » panno eccentrica, che va innanzi e indietro con » movimento a pendolo ossia oscillatorio, il di cui » principio è una o più lame taglienti combinate con » una o più lamette oblique sopra d' un' asse, il moto » oscillatorio delle quali prodotto dal meccanismo della » macchina obbliga la medesima a tagliare con due » lame diritte collocate paralellamente al loro asse » l' una contro l'altra; il principio ossia metodo di » queste lame è applicabile eziandio per cimare » stoffe dietro qualunque siasi loro posizione, per lungo, » per traverso e diagonalmente. »

N.° 40626-2094.

A *Pabitzky Corrado* chimico in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 novembre, come dall'aulico dispaccio 3 dicembre detto anno n.° 33994-1756, per l'invenzione « di una materia nerissima con cui si dà » il lucido alle pelli delle scarpe, degli stivali ed al» tre coregge, e si rende pastosa la pelle ed impe» netrabile all' acqua qualora non sia stata guastata » nella conciatura, e per avere lo stesso chimico in» ventato altresì un liquido oleoso proprio a procurare » lo stesso vantaggio anche alle suole. »

N.° 40677-2907.

A *Mayer Ignazio* in Vienna per anni dieci decorribili dal 25 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio del successivo dicembre n.° 33993-1755, per l'invenzione « di una nuova sorta di leggii meccanici prepa» rati in modo che mediante una battuta col dito od » una compressione col piede si voltano prontamente » i fogli di musica sovrappostivi.

» Una tale invenzione si distingue da quella di » *Giuseppe Böhm* già privilegiata il 9 luglio 1821 non » solo per la natura del meccanismo, ma ben anche » per la semplicità del medesimo.

» Questo apporta un risparmio di tempo dell' 80 per » 100 almeno, e può facilmente e senza dispendiosi » preparativi applicarsi anche ai leggii comuni già esi» stenti. »

N.° 40678-2908.

A *Müller Carlo Lodovico* e *Kuhr Giovanni* per anni tre decorribili dal 23 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 3 successivo dicembre n.° 33995-1757, per l'invenzione « di penne colle quali mediante » una predisposizione nuova si può scrivere per di- » verse ore senza intingerle nell'inchiostro, e le quali » possono essere portate indosso ripiene di questo li- » quido. »

N.° 40679-2909.

A *Höger Francesco* conciapelli in Kirchberg per anni cinque decorribili dall'11 novembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 21 detto mese n.° 32828-1706, per l'invenzione « di preparare le pellicce in guisa che » al pari di quelle preparate secondo il metodo pra- » ticato dai conciatori di pelli in alluda non vengono » intaccate dalle tarme.

» Nello stesso tempo le rende più elastiche, più » morbide e più resistenti, e le vende a minor prezzo. » Dette pellicce si distinguono dalle solite per non » avere alcun odore e per essere più forti di quelle » che sono lavorate da' pellicciai. »

N.° 40680-2910.

A *Konigsbrunn Luigi* barone in Gratz per anni cinque decorribili dal 15 settembre 1822, come dall'aulico dispaccio 21 novembre detto anno n.° 32961-1711, per l'invenzione e miglioramento consistente « nel fab- » bricare una qualità di birra la quale supera tutte le » altre qualità comuni finora conosciute per bontà, per

» durata e pel risparmio della mano d' opera, dei
» combustibili e del luppolo. »

N.° 40692-2911.

A *Moline Villiam* inglese in Fiume per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 7 successivo dicembre n.° 34405-1782, per l' invenzione « di formare un estratto fisso dalla » polvere di concia (*gœrberlohe*), che si cava dalla scorza » di quercia o da altra sostanza vegetabile comune- » mente usata a tal uopo, il quale estratto può tras- » portarsi e conservarsi più agevolmente, e facilita » molto la manipolazione nel conciamento delle pelli. »

N.° 40693-2912.

A *Lafite Federico* distillatore in Gratz per anni cinque decorribili dal 29 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio 21 novembre detto anno n.° 32962-1712, pel nuovo metodo da lui introdotto « di fabbricare la » birra, il quale consiste particolarmente nel modo se- » guente:

» 1.° Di risparmiare considerabile quantità di com- » bustibili, sia legna, sia carbon fossile;

» 2.° Di diminuire d' assai la mano d' opera;

» 3.° Di sollecitare la cottura ed il raffreddamento » della birra;

» 4.° Di fabbricare una qualità di birra che re- » siste più delle altre consuete;

» 5.° Di servirsi unicamente del malto per fab- » bricare le così dette qualità di birra estera o birra » di lusso senza frammischiarvi sostanze estranee. »

N.° 40694-2913.

A *Benkent Antonio* e *Knezaurek Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1822, come dall' aulico dispaccio del 3 successivo dicembre n.° 33996-1758, per l'invenzione « di lettiere ela-» stiche, il di cui uso offre molte comodità; e la di » cui predisposizione può applicarsi anche a qualsisia » già costrutta. »

N.° 40698-2914.

A *Bodenstein Giuseppe* e *Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 novembre 1822, come dall' aulico dispaccio 2 detto mese n.° 33325-1728, per l'invenzione « di estrarre dalle ossa non più servibili » ad altro oggetto una colla assai superiore per tena-» cità, prezzo e qualità a quella de' falegnami, che » si estrae dalle pelli. Questa colla riguardo alla sua » bianchezza sta in confronto colla gomma arabica; » fabbricandola ed adoperandola non tramanda alcun » cattivo odore, non richiede un locale apposito per » fabbricarla, nè altri preparativi; penetra facilmente » e profondamente nelle parti che collega, ed asciuga » presto, per cui diminuisce la mano d' opera. »

N.° 40699-2915.

A *Bergamenter Sigismondo* distillatore in Vienna per anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio 9 dicembre detto anno n.° 34555-1790, pel miglioramento consistente « nel fabbricare

» dalla comune acquavite una specie di rhum di zuc-
» chero simile nel sapore e nel grado di forza al rhum
» giamaico. »

N.° 1823-170.

A *Spörlin Michele* ed *Enrico Rahn* fabbricatori di tappezzerie di carta in Vienna per anni cinque decorribili dal 1.° dicembre 1822, come dall'aulico dispaccio del 13 detto mese n.° 34957-1807, per l'invenzione consistente

« 1.° Nella fabbricazione di una specie sconosciuta
» di tappezzerie di carta denominate *a Iride*, sulle quali
» si trovano tre, quattro o più strisce di colori diversi,
» che si stampano mediante una sola operazione. Esse
» però s'impastano in modo che per mezzo di questa
» operazione s'imitano le diverse degradazioni delle
» stoffe di seta da ingannare l'occhio, ciò che finora
» non si era potuto ottenere;

» 2.° Nella fabbricazione di tali tappezzerie *a Iride*
» o di quelle lisce d'un sol colore con una macchina,
» mediante la quale girando solo un manubrio si por-
» tano i colori sulla carta e s'impastano in guisa assai
» più perfetta, come se fossero eseguiti colla mano
» stessa. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1822, divisa in due volumi.

Il presente secondo volume, composto di fogli 23 $^{3}/_{4}$ di stampa, importa lire 3. 80 ital., compresa la legatura alla rustica.